

NOTIZIE

19/20
A.S. 2018/2019

Euro 12,00
IVA assolta dall'Editore

della scuola

Stampato il 22.05.2019

PERIODICO QUINDICINALE PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

IL NUOVO ESAME DI STATO

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

- SINTESI OPERATIVITÀ COMMISSIONI
- ISTRUZIONI PER INDIRIZZI PARTICOLARI
- CRITERI PER L'AMMISSIONE
- ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
- GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE
- SCELTA DEI MATERIALI PER IL COLLOQUIO

tecnodid
EDITRICE

AGGIORNATO A
DICEMBRE 2018

IperTesto Unico Scuola

a cura di Sergio Auriemma



INFORMAZIONI SULL'ABBONAMENTO

Quadrimestrale. Abbonamento annuo.
L'abbonamento comprende:
• 3 numeri della Rivista
con CD-rom IperTesto Unico allegato
• supplementi
• accesso area internet

Il costo dell'abbonamento è di euro 130,00

www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina

ABBONATEVI A

NOTIZIE
della scuola

• internet: www.notiziedellascuola.it
• e-mail: ordini@tecnodid.it

Pubblica: testi legislativi, ordinanze ministeriali e circolari opportunamente commentati sull'ordinamento delle scuole di ogni ordine e grado con particolare riguardo a: concorsi • incarichi e supplenze • immissione nei ruoli • trasferimenti utilizzazioni e assegnazioni provvisorie • organi collegiali • bilanci • esami e valutazione • inquadramenti pensioni ed ogni altro argomento sul funzionamento della scuola e sullo stato giuridico di dirigenti, docenti ed ata

ABBONAMENTO ANNUO:

1° settembre 2019 - 31 agosto 2020 - euro 110,00

L'abbonamento comprende

- 24 fascicoli della Rivista più indici e inserti vari
- Il volume di oltre 1400 pagine:
REPERTORIO (Dizionario normativo della scuola)
- Accesso area Internet

abbonamento congiunto Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative euro 170,00

L'importo va versato sul c.c.p. n. 14808802
intestato a TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA

Partita IVA: 00659430631

Codice IBAN postale
IT 86 M 07601 03400 000014808802

Direttore responsabile *Gabriella Crusco*

L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato, salvo disdetta da comunicare per iscritto: *Non costituisce disdetta respingere i fascicoli al mittente.* Eventuali disguidi postali nel recapito dei fascicoli devono essere segnalati entro tre mesi.

A norma dell'art. 74 lett. c) del D.P.R. n. 633/1972, l'I.V.A. sugli abbonamenti è compresa nel prezzo di vendita ed è assolta dall'editore, che non è tenuto ad alcun adempimento ex art. 21 del suddetto D.P.R. n. 633/1972. Di conseguenza, a norma dell'art. 2 del D.P.R. n. 696/1996, non c'è l'obbligo di rilascio della fattura. La prova dell'avvenuto pagamento dell'abbonamento costituisce documento idoneo ad ogni effetto contabile e fiscale.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 denominato "Codice in materia di trattamento dei dati personali". Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni: I dati forniti per ricevere il periodico quindicinale verranno trattati per l'esecuzione del servizio richiesto. I dati saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico elettronico o telematico nel pieno rispetto della normativa citata. I dati non saranno soggetti a diffusione. Titolare del trattamento dati è la Tecnodid S.r.l. Piazza Carlo III, 42 - Napoli. Si ricorda, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendolo alle richieste al Titolare del trattamento.

Stampa: Microprint - Napoli

IL NUOVO ESAME DI STATO DEL SECONDO CICLO NELL'OM 205/2019

Premessa

La scuola secondaria di secondo grado, nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, si sta confrontando con l'applicazione delle norme previste dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.62, emanato a seguito dell'esercizio della delega di cui al comma 181, art.1, della Legge 107/2015.

In questo intervento, non si entrerà nel merito delle scelte di politica scolastica che sono state alla base delle novità introdotte dal Decreto 62; come spesso accade, alcune di queste scelte sono state frutto di un compromesso e possono essere variamente interpretate e commentate.

Non vi è dubbio, però, che una rivisitazione dell'Esame di Stato era necessaria, sia perché, in linea generale, dal 1997 molte cose sono cambiate nel sistema nazionale di istruzione, sia perché, nello specifico, il quadro ordinamentale è stato profondamente innovato con il cosiddetto riordino dei cicli del 2010.

Quindi, un esame finale non poteva più fare a meno di un adeguamento degli strumenti e delle modalità che fossero coerenti con tale riordino e con l'evoluzione dell'autonomia scolastica.

Le innovazioni rispetto al "vecchio" esame hanno tenuto conto delle problematiche e delle criticità che sono state rilevate in questi ultimi venti anni; si possono citare quelle riferite alla terza prova (eliminata) o al colloquio (rinnovato); ma anche di altri aspetti il Decreto 62 ha tenuto conto.

Un'altra considerazione prima di entrare nello specifico obiettivo di questo intervento.

Non bisogna ritenere che una riforma degli Esami di Stato possa cambiare il modo di "fare scuola" e richiedere a dirigenti e docenti una modifica radicale della progettazione e del curriculum; anzi, le innovazioni devono essere rispettose del quadro ordinamentale vigente. In altre parole, l'esame di Stato non apporta variazioni agli obiettivi e ai traguardi di apprendimento previsti per ciascun indirizzo di studi.

Non bisogna però sottovalutare l'effetto di "retroazione" che significative variazioni nell'organizzazione e nella tipologia delle prove possono avere sulla didattica; le istituzioni scolastiche grazie (o per colpa) del nuovo Esame di Stato sono e saranno quasi costrette ad una riflessione attenta su alcuni aspetti significativi della didattica e sull'introduzione di strategie e di metodi innovativi.

Certamente, si tratta di un processo dai risultati non immediati e con tempi incerti di realizzazione; quindi sono da evitare forzature e adeguamenti dell'"ultima ora"; se la scuola, nel PTOF, ha previsto modalità di progettazione impostate in una certa direzione, non è

certo nel corso dell'ultimo anno, o peggio negli ultimi mesi, che si cambia strada, creando, magari, artificiosi percorsi che rendono molto discutibile la correlazione tra progettazione didattica e documentazione delle attività svolte.

Volendo estremizzare, non bisogna correre il rischio di riprodurre quei meccanismi di creazione artificiosa di collegamenti intorno a presunti "nuclei tematici" interdisciplinari che non sono stati analizzati ed affrontati nell'ambito del corso di studi (le presunte mappe concettuali delle tesine degli studenti diventerebbero così le mappe concettuali del consiglio di classe).

L'efficacia delle misure previste dal decreto 62 e dai successivi atti applicativi potrà essere valutata, naturalmente, solo in tempi medi o lunghi; in questa prima fase di applicazione, l'attenzione delle scuole e dell'Amministrazione dovrà essere concentrata sulla necessità di condividere il "senso" del nuovo esame, ma anche di cercare un'interpretazione chiara ed univoca di modelli, strumenti e della loro applicazione.

L'Ordinanza ministeriale n. 205 dell'11 marzo 2019

Come ogni anno, le modalità operative ed organizzative degli Esami di Stato del secondo ciclo sono definite con un'Ordinanza che, in sede di prima applicazione della riforma, è stata fortunatamente emanata con un certo anticipo rispetto al passato.

L'OM, emanata ai sensi dell'art. 12 del Decreto 62/2017, ha naturalmente carattere ricognitivo rispetto al quadro normativo e alle scelte che sono state fatte con la pubblicazione dei Decreti Ministeriali applicativi (e ci riferiamo in particolare al DM 769/2018, contenente i quadri di riferimento e le griglie di valutazione, e al DM 37/2019, con il quale, oltre ad essere definite le discipline oggetto della seconda prova scritta e individuati i commissari esterni, il Ministro ha individuato le modalità di svolgimento del colloquio).

La struttura dell'OM è abbastanza simile, nell'impostazione e nell'organizzazione dei contenuti, a quella delle Ordinanze emanate negli anni scorsi. Da molti è considerata troppo "pesante" o "burocratica", perché prevede una procedimentalizzazione molto dettagliata di tutte le operazioni. D'altro canto, si può osservare che essa contiene ciò che, probabilmente, i presidenti e i commissari si aspettano di trovare: le indicazioni operative che guidano e accompagnano le commissioni.

Naturalmente, non tutti i casi si possono prevedere; ma la procedura generale è descritta in modo dettagliato.

In questo intervento verranno presi in considerazione gli spunti più significativi contenuti negli articoli dal 9 al 31, quelli che riguardano cioè l'operatività delle commissioni.

Preventivamente, si farà un breve cenno agli esami preliminari e alle operazioni dei consigli di classe prima degli esami: scrutini di ammissione e attribuzione del credito.

Ammissione agli esami

L'art. 2 dell'OM 205 richiama puntualmente i requisiti per l'ammissione all'esame dei candidati interni; tenuto conto del decreto "milleproroghe", l'unica differenza, rispetto alla situazione previgente, è costituita dalla possibilità di deliberare l'ammissione, con apposita motivazione, anche di quei candidati che riportano una sola insufficienza in sede di scrutinio finale.

L'eventuale votazione inferiore a sei decimi concorre al calcolo della media dei voti e viene inserita in tutti gli atti di esame.

Come negli anni scorsi, il consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta criteri e modalità da applicare per la formalizzazione della deliberazione di ammissione. In altre parole, non è prevista l'obbligatorietà di formulare un giudizio di ammissione, ma tale eventualità è lasciata all'autonoma determinazione delle scuole.

Per i candidati esterni, è confermato l'obbligo di sostenere l'esame preliminare per poter essere ammessi all'esame (art. 4 comma 4, OM 205/2019). La modalità di svolgimento degli esami e la tipologia delle prove che i candidati esterni devono sostenere sono dettagliatamente indicate nell'art. 7 dell'OM.

Attribuzione del credito scolastico

Una delle principali innovazioni introdotte dal Decreto 62/2017, come è noto, è costituita dall'aumento del peso del credito scolastico rispetto al punteggio complessivo dell'esame.

L'attribuzione viene effettuata applicando la tabella A allegata al Decreto, sia per i candidati interni che per i candidati esterni; per quanto concerne gli interni, che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019, i consigli di classe hanno già effettuato la "conversione" dei crediti attribuiti nell'a.s. 16/17 e nell'a.s. 17/18 grazie all'apposita tabella.

Per i candidati esterni, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

L'art. 8 dell'OM disciplina in modo molto dettagliato le diverse casistiche, riferite ai curriculum scolastici di provenienza dei candidati, sia interni che esterni (es. candidati interni che non sono in possesso di credito pregresso, candidati che hanno acquisito l'ammissione alle classi pregresse per esami di idoneità, etc.).

Oltre a ciò, si segnala che:

- nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine del secondo, terzo e quarto anno;
- nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio della penultima classe, per l'anno non frequentato (cioè il quinto anno), nella misura massima prevista per lo stesso (15 pt);

- il comma 4 dell'art. 8 dell'OM prevede regole specifiche per i candidati provenienti dai percorsi di secondo livello di istruzione degli adulti.

È interessante notare che vengono fornite indicazioni anche per la ricaduta dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex ASL): essi concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento e contribuiscono alla definizione del credito scolastico (cfr comma 5 art. 8).

Si sottolinea, infine, che il Decreto 62 e i successivi atti applicativi non prevedono più l'assegnazione del credito formativo; essendo stato disapplicato il DPR 323/98 (il vecchio regolamento), si ritiene che non possa più essere assegnato un credito formativo specifico per riconoscere eventuali attività extra-scolastiche.

Ciò nonostante, nell'esercizio dell'autonomia scolastica, le scuole possono prevedere criteri per tener conto, sia nell'attribuzione dei voti di profitto, sia nella determinazione del credito scolastico nell'ambito della fascia di merito spettante, delle attività "esterne" che possano aver avuto una diretta ricaduta sull'acquisizione delle competenze di indirizzo (es. certificazioni linguistiche e/o certificazioni informatiche o altre esperienze significative).

La questione potrà essere meglio definita quando sarà adottato il modello di curriculum dello studente, previsto dall'art. 21 del Decreto 62. Per quest'anno, l'Amministrazione ha scelto di rinviare tale adozione; è auspicabile che l'anno prossimo si possa dar seguito a tale previsione di legge, in modo da poter progressivamente "costruire" uno strumento molto importante per una descrizione puntuale e significativa del percorso formativo di ogni studente.

Il funzionamento delle commissioni

In linea di massima, l'organizzazione generale concernente le modalità operative delle commissioni d'esame conserva, anche nell'OM 205/2019, la struttura organizzativa cui presidenti e commissari sono abituati da anni.

Non mancano, naturalmente, gli adattamenti resi necessari dalle innovazioni, che si cercherà di sintetizzare e sistematizzare nei paragrafi successivi.

Riunione plenaria

Si tratta dell'unico momento in cui il presidente e i commissari interni ed esterni si riuniscono congiuntamente. Infatti, il comma 1 dell'art. 11 dell'OM così recita:

"Il presidente e i commissari esterni delle due classi abbinare, unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono in seduta plenaria presso l'istituto di assegnazione il 17 giugno 2019 alle ore 8:30".

Nel corso della riunione plenaria si procede ad adempimenti di tipo meramente organizzativo; infatti, oltre alla verifica dei presenti e alla comunicazione all'USR o al DS della scuola di eventuali assenti da sostituire, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole classi/commissioni.

L'aspetto più importante della riunione plenaria è quello che riguarda la calendarizzazione delle operazioni e in particolare la determinazione del:

- l'ordine di successione tra le due classi/commissioni per le operazioni, da realizzarsi disgiuntamente, di valutazione degli elaborati e di valutazione finale, nonché la data di pubblicazione dei risultati;
- la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e, all'interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica.

La calendarizzazione delle operazioni a volte non è operazione semplice, soprattutto quando vi sono commissari interni in comune con altre commissioni, o quando le due classi commissioni operano su scuole diverse. A tal proposito, il testo dell'OM prevede che: *.....Il presidente determina il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.....*

In tal caso, al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe.

L'OM 205, al comma 4 dell'art.11, prevede, inoltre, specifiche disposizioni per le commissioni cui sono assegnati candidati che hanno frequentato corsi d'istruzione in ospedale o in luoghi di cura.

Riunione preliminare

La riunione preliminare di ciascuna classe/commissione costituisce un momento di importanza fondamentale, anche in considerazione della necessità di applicare le nuove disposizioni.

Molti sono gli adempimenti da perfezionare; in particolare, ci si riferisce a:

- la scelta del sostituto del presidente (ex vice-presidente); il sostituto è unico per le due classi/commissione, tranne casi di necessità che il presidente dovrà motivare;
- la scelta del segretario di ciascuna classe/commissione, cui affidare il compito della verbalizzazione;
- la raccolta delle dichiarazioni di non incompatibilità (assenza di rapporti di parentela o affinità; non effettuazione di lezioni private a candidati attribuiti alla commissione);
- la visita dei locali, finalizzata ad organizzare gli spazi necessari per il corretto svolgimento di tutte le operazioni d'esame.

Oltre a questi adempimenti, le operazioni preliminari vedono la commissione impegnata in altre importantissime attività, quali:

- l'analisi della documentazione riguardante i candidati interni ed esterni, compresi tutti i materiali dei candidati con H, DSA, BES non certificati;

- l'analisi del documento del consiglio di classe.
- Inoltre, nell'ambito delle operazioni preliminari, la Commissione deve provvedere a:
- definire i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte, nel rispetto delle griglie di valutazione per la prima e la seconda prova scritta previste dal DM n.769 del 2018, declinando gli indicatori in descrittori di livello;
 - definire i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio;
 - organizzare e dedicare un'apposita sessione di lavoro alla scelta dei materiali che dovranno essere utilizzati per dare avvio al colloquio;
 - determinare i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti, nonché i criteri per l'attribuzione della lode.

Riguardo alla riunione preliminare, è utile proporre alcune osservazioni:

a) L'Ordinanza non è prescrittiva riguardo ai tempi di svolgimento e di conclusione delle operazioni preliminari (spesso viene usata la locuzione *"nel corso della stessa riunione o in riunioni successive"*). Nonostante ciò, si ritiene che la fase dell'analisi documentale debba essere svolta tempestivamente, soprattutto perché le eventuali segnalazioni di irregolarità sanabili (alla scuola) o insanabili (alla DGOSV del MIUR) devono essere perfezionate nei tempi più brevi possibili, prima dello svolgimento delle prove scritte.

b) È fondamentale che la lettura e l'analisi del documento del consiglio di classe siano puntuali ed approfondite; gli esiti di tale analisi debbono essere adeguatamente verbalizzati, in modo da assicurare i presupposti, formali e sostanziali, per le operazioni successive.

c) Una delle operazioni più delicate, in coerenza con il DM 37/2019 e con l'art. 19 dell'OM, riguarda la scelta dei materiali per il colloquio; questa attività potrebbe essere svolta in due "step": nella prima fase, la Commissione stabilisce i criteri per la scelta dei materiali, stabilendo la o le tipologie più attinenti al percorso formativo e le modalità operative con le quali i diversi commissari possono presentare proposte; nella seconda, anche dopo lo svolgimento delle prove scritte, si procede alla comparazione tra le proposte, alla scelta dei materiali e alla predisposizione delle buste.

Svolgimento, correzione e valutazione delle prove scritte

A tali operazioni sono dedicati gli articoli 15, 16, 17, 18 dell'OM 205.

Dal punto di vista procedurale, non sono previste grosse novità rispetto al passato; la modalità di trasmissione per mezzo del plico telematico, ampiamente sperimentata senza grossi problemi applicativi, è stata naturalmente confermata.

Anche le modalità previste per la correzione delle prove e l'attribuzione del punteggio (articolo 18, comma 3 e 4) sono le stesse.

È importante però sottolineare che alle commissioni, in applicazione del Decreto 62/2017 e del DM 769/2018, viene delegata un'attività molto importante: quella di declinare gli indicatori nazionali, allegati ai quadri di riferimento, in descrittori di livello, collegati ad un punteggio o ad un *range* di punteggi.

La predisposizione di griglie di valutazione per la determinazione dei punteggi da assegnare alle prove non è certo una novità; trattasi infatti di una modalità di lavoro largamente adottata dalle commissioni negli anni precedenti. L'innovazione consiste nell'aver a disposizione non solo indicatori nazionali, ma anche la previsione di un punteggio massimo per ciascun indicatore (per la prima prova, in verità, non c'è un punteggio per ciascun indicatore, ma solo un rapporto percentuale 60/40 tra indicatori validi per tutte le tipologie ed indicatori specifici per ciascuna tipologia).

Rispetto alla declinazione degli indicatori in descrittori non vi sono indicazioni prescrittive, per cui ci limitiamo a suggerire alcune osservazioni metodologiche:

- non vi è un numero predeterminato di livelli "prestazionali" da associare a ciascun indicatore; si ritiene però sconsigliabile ricorrere ad un dettaglio eccessivo, anche perché ciò richiederebbe un enorme lavoro di descrizione, ma soprattutto perché non sarebbe semplice distinguere livelli "vicini" (si potrebbe essere costretti a differenziarli solo per un aggettivo o un avverbio);

- a puro titolo di esempio, una griglia che prevede quattro indicatori nazionali potrebbe perciò essere costruita con quattro livelli per ciascun indicatore (con una struttura 4x4); a ciascun livello corrisponderebbe così un punteggio o un *range* con un piccolo margine di variazione;

- come è noto, nella valutazione delle prove, dovrebbe essere possibile utilizzare tutti i punteggi nell'intervallo tra 1 e 20; in linea di principio non dovrebbe essere previsto un punteggio pari a zero, tranne che nei casi limite nei quali la Commissione non dispone di elementi di giudizio per attribuire un punteggio a tale indicatore (ad esempio, quando un candidato non tratta per nulla una parte della traccia, non permettendo di assegnare punteggio a tale indicatore);

- né il decreto 62/2017, né i successivi atti applicativi prevedono una soglia di sufficienza. Senza voler entrare nel merito della scelta, tale mancata" indicazione non costringerà le commissioni a cercare, come avveniva negli anni passati, difficili corrispondenze tra numeri e soglia (ricordiamo tutti gli escamotage per arrivare a collegare i valori di 10/15 o 20/30 alla soglia di sufficienza). Si osserva altresì che il meccanismo per il calcolo ed attribuzione del punteggio è del tutto additivo (somma dei punteggi assegnati a ciascun indicatore), per cui, per un compito cui viene attribuito un punteggio che per proporzione numerica potrebbe essere considerato nel suo complesso "sufficiente" (es. 12/20), tale valore può derivare da una valutazione molto differenziata per ciascun indicatore (es: due indicatori di livello medio/basso e due indicatori di livello medio/alto); pertanto, la ricerca di una soglia di sufficienza, in un sistema che non ha standard predefiniti, sarebbe discutibile (e anche di dubbia legittimità);

- le griglie allegate al DM 769/2018 sono state elaborate, nella quasi totalità dei casi, con un unico criterio: quello di una visione “olistica”, “integrata”, e non quella della valutazione per “pezzi e sezioni”; in altre parole, non viene richiesta una valutazione per discipline o per parti del compito (es. un punteggio al problema ed uno ai quesiti), ma una valutazione complessiva attribuita all’intero elaborato, con stretto collegamento agli obiettivi di apprendimento dell’indirizzo e agli obiettivi della prova. Nonostante questa impostazione non sia del tutto coerente con le sperimentazioni che sono state portate avanti negli anni (vedi ad esempio le griglie proposte per la prova di matematica negli scorsi anni), si ritiene che essa sia metodologicamente più corretta, anche perché le tracce dovrebbero essere costruite in modo che ciascuna parte o ciascuna sezione possa contribuire all’acquisizione di elementi utili per la valutazione (non ci sono obiettivi per la prima parte ed obiettivi per la seconda, ma ciascuna contribuisce alla verifica del livello di raggiungimento dei traguardi di apprendimento del PECUP, sistematizzati nei quadri di riferimento).

È necessario formulare qualche considerazione aggiuntiva per la seconda prova scritta dei professionali. A tal proposito, il Decreto 62/2017, oltre a sottolineare il carattere pratico della prova, ha introdotto una novità sostanziale: mentre la prima parte è di competenza del MIUR (e verrà trasmessa con il plico telematico), la seconda parte andrà elaborata dalla Commissione. A tal proposito, il comma 3 dell’art. 17 dell’OM definisce una precisa procedura, secondo cui le commissioni:

- predispongono la seconda parte della seconda prova tenendo conto del piano triennale dell’offerta formativa della scuola;
- in sede di riunione preliminare definiscono le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, che può essere svolta lo stesso giorno o il giorno successivo tenendo conto della specificità dell’indirizzo e della disponibilità di attrezzature e laboratori;
- le modalità organizzative e gli orari di svolgimento sono immediatamente comunicati alla scuola e ai candidati il giorno della prima prova;
- il giorno stabilito per lo svolgimento della seconda parte della seconda prova, elaborano il testo della parte di loro competenza tenendo in debito conto i contenuti e la tipologia della parte nazionale della traccia.

È evidente, quindi, che alle commissioni operanti presso istituzioni scolastiche con indirizzi di istruzione professionale viene chiesto un impegno “aggiuntivo”, ma molto interessante e qualificante.

L’OM chiarisce che la differenza tra prima e seconda parte non riguarda la distinzione tra le due discipline eventualmente previste (es: prima parte concernente una disciplina considerata “teorica” e la seconda parte dedicata al “laboratorio”); né concerne la differenza tra una parte teorica e una parte pratica.

La distinzione è un’altra: la prima parte riguarderà la parte comune del curriculum, uno “zoccolo duro” da garantire a tutti gli studenti frequentanti tale indirizzo; la seconda parte dovrà essere declinata secondo la specificità del PTOF, con particolare attenzione alle filiere produttive della zona in cui la scuola è inserita.

Il colloquio

Il nuovo colloquio è stato puntualmente regolamentato da diverse fonti normative ed applicative.

I riferimenti vanno ricercati in:

- Art. 17 del Decreto legislativo 62/2017;
- Art. 2 del DM 37/2019;
- Art. 19 OM 205/2019;
- Nota MIUR n. 788 del 6 maggio 2019.

Nello specifico, dalle fonti sopra citate, si possono trarre indicazioni piuttosto precise sia procedurali che sostanziali.

Nonostante tale livello di dettaglio, considerati gli aspetti innovativi del colloquio, senza voler ripetere e richiamare pedissequamente le indicazioni tratte dalle fonti sopra richiamate, è utile proporre una serie di osservazioni di merito e di metodo.

Pur sottolineando la natura integrata e pluridisciplinare del colloquio, traendo spunto dal Decreto 62 e dal DM 37, si possono individuare quattro fasi da sviluppare:

- l'analisi del materiale e la trattazione pluridisciplinare che da essa trae spunto;
- l'illustrazione e la successiva discussione dell'esperienza dei PCTO, che parte dalla relazione o dalla presentazione del candidato;
- l'interlocuzione sulle attività correlate all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione;
- la discussione delle prove scritte.

La scelta dei materiali

I materiali proposti dalla commissione possono essere di diverse tipologie (testi, documenti, esperienze, progetti problemi); la scelta della o delle tipologie e l'individuazione dei materiali deve essere ispirata dai seguenti elementi:

- coerenza con gli obiettivi del PECUP;
- coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto (documento del 15 maggio);
- possibilità di trarre spunti per un colloquio pluridisciplinare;
- ricerca di omogeneità tra le tipologie e il livello di difficoltà dei materiali.

In merito alla scelta dei materiali, la nota MIUR 788/2019 chiarisce, in modo piuttosto perentorio, che:

“... Fermo restando il carattere informativo ed orientativo del documento, è bene ricordare che la competenza nella scelta dei materiali per il colloquio è normativamente affidata in via esclusiva alla commissione d'esame. Il consiglio di classe, perciò, descriverà il percorso formativo e didattico che potrà orientare il lavoro della commissione, ma non potrà sostituirsi alla commissione stessa nell'indicare i materiali da utilizzare per lo spunto iniziale del colloquio ...”.

Data la natura del colloquio, nel corso del quale dovranno essere privilegiati la trasversalità e un approccio integrato e pluridisciplinare, il materiale non potrà essere costituito da domande o serie di domande, ma dovrà consentire al candidato, sulla base delle conoscenze e abilità acquisite nel percorso di studi, di condurre il colloquio in modo personale, attraverso l'analisi e il commento del materiale stesso.

Si ritiene si debba trattare di un solo materiale, scelto in modo da risultare interessante e stimolante ma anche di non difficile comprensione.

È chiaro, altresì, che non tutte le aree disciplinari potranno trovare una stretta attinenza al materiale proposto, per cui i commissari di tutte le discipline si inseriranno progressivamente nello svolgimento del colloquio al fine di verificare le competenze acquisite in tutti gli ambiti disciplinari.

Il sorteggio del materiale

L'art. 19 comma 5 dell'OM 205/2019 individua una precisa procedura per tale sorteggio.

Al fine di garantire trasparenza e pari opportunità per tutti i candidati, la commissione predispone per ogni classe, in coerenza con il documento del consiglio di classe, un numero di buste, contenenti i materiali pari al numero dei candidati, aumentato almeno di due unità, così da assicurare che anche l'ultimo candidato possa esercitare la scelta.

Il presidente della commissione cura che le buste garantiscano la riservatezza del materiale ivi contenuto e che le stesse siano adeguatamente custodite.

Il giorno del colloquio, il presidente, alla presenza del candidato, prende tre buste e le sottopone allo stesso. Il candidato sceglie una delle buste della terna. I materiali delle buste scelte dai candidati non possono essere riproposti in successivi colloqui.

Non vi sono particolari margini interpretativi rispetto a tale dettagliata previsione. Appare chiaro che il candidato, seppur opportunamente guidato, si troverà a confrontarsi con una situazione non nota, perché non conosce preventivamente il contenuto della busta. E' altresì altrettanto chiaro che i materiali dovranno essere scelti in modo da garantire la coerenza con i contenuti del percorso formativo svolto.

In altre parole, i materiali scelti dovranno essere assolutamente attinenti ai contenuti inseriti nel documento del 15 maggio, senza che lo stesso possa comprendere un elenco di tali materiali rispetto ai quali effettuare la scelta.

Per ulteriore chiarimento, è utile aggiungere che si devono evitare interpretazioni opposte ed ugualmente errate.

Da un lato, non è legittimo sostenere che "tutto ciò che è inserito nel documento del 15 maggio e che lo studente ha usato tra i materiali di studio non può essere inserito nelle buste": da ciò deriverebbe l'esclusione assurda, ad esempio, di tutti i brani poetici analizzati nel corso dell'anno, delle letture, delle opere d'arte studiate ecc. ecc. qualora venissero citate nel documento, come parte integrante dei curricula di studio.

La stessa esclusione potrebbe derivare, in base a tale interpretazione restrittiva, per le tipologie “esperienze e progetti”, che vengono inseriti nel documento e che comunque costituiscono uno spunto per la scelta dei materiali da parte della Commissione.

D'altra parte, il CdC, come già detto, non è legittimato ad inserire una sezione “Materiali per il colloquio” e riportarne un elenco tra cui la Commissione sia invitata/invogliata/indirizzata a scegliere.

L'utilizzo dei materiali

Il materiale costituisce solo spunto di avvio del colloquio, che si sviluppa in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento degli obiettivi del PECUP.

È chiaro, altresì, che non tutte le aree disciplinari potranno trovare una stretta attinenza al materiale proposto, per cui i commissari di tutte le discipline si inseriranno progressivamente nello svolgimento del colloquio al fine di verificare le competenze acquisite in tutti gli ambiti disciplinari.

La conduzione del colloquio costituisce uno delle questioni più delicate, rispetto alla quale è necessario che la commissione delibere criteri e modalità. L'espressione “sviluppo di una trattazione pluridisciplinare” non si presta certo ad un'applicazione semplice ed automatica.

La necessità di coprire le aree disciplinari previste dall'indirizzo e coperte dai diversi commissari non deve portare a spezzettare il colloquio, ma dovrebbe indurre ad un inserimento progressivo, possibilmente senza brusche interruzioni: e ciò richiede l'esercizio alto della professionalità di tutti.

È inoltre opportuno segnalare che il pieno coinvolgimento delle discipline può essere realizzato anche nelle altre parti del colloquio.

La personalizzazione

Vi sono alcuni casi significativi rispetto ai quali la Commissione ha il dovere di utilizzare adeguati strumenti di personalizzazione; non sempre, infatti, la scelta può essere effettuata con gli stessi metodi e criteri.

Ci riferisce, in particolare ma non solo, a:

- i candidati con disabilità (per i quali il riferimento è il PEI);
- i candidati con DSA (per i quali il riferimento è il PDP);
- i candidati provenienti da percorsi di secondo livello dei percorsi di istruzione degli adulti (per i quali potrebbe essere necessario un adeguamento in coerenza con il patto formativo individuale).

In tali casi, la scelta dei materiali deve essere coerente con i contenuti, i metodi e gli strumenti indicati da tali documenti.

PCTO e Cittadinanza e Costituzione

La trattazione delle esperienze di PCTO e di Cittadinanza e Costituzione sono le due fasi che differenziano sostanzialmente il nuovo colloquio da quello del previgente quadro normativo.

Se nella prima fase è la commissione a proporre al candidato uno spunto di analisi, nella discussione inerente ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento è il candidato a presentare una relazione e/o un elaborato multimediale.

In questa fase, è auspicabile che la commissione:

- favorisca una gestione autonoma da parte del candidato;
- tragga spunti valutativi, ove possibile, sia sulle competenze «trasversali» sia sulle competenze di indirizzo;
- stimoli collegamenti con e tra le discipline;
- agevoli, per quanto possibile, una riflessione del candidato sulla dimensione orientativa delle esperienze.

Per quanto concerne la parte dedicata all'accertamento delle competenze acquisite grazie alle attività di Cittadinanza e Costituzione, è particolarmente importante il collegamento diretto con quanto illustrato nel documento del consiglio di classe.

È perciò necessario che il documento espliciti con chiarezza quali sono state le attività svolte in questo ambito (es. percorsi di educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva, educazione ambientale, progetti riguardanti i diritti umani etc.); ma è anche importante che la Commissione stimoli l'esplorazione dell'orizzonte esperienziale del candidato e i collegamenti con e tra le discipline.

L'attribuzione del punteggio e la griglia di valutazione

Come è noto, il legislatore non ha previsto una griglia di valutazione "nazionale" come per le prove scritte; pertanto le commissioni, come peraltro succedeva anche in passato, dovranno provvedere ad elaborare una griglia che contenga indicatori e descrittori atti a consentire la valutazione del colloquio e l'attribuzione del punteggio in ventesimi.

Anche se non è normativamente prescritto, può però essere opportuno elaborare una griglia di valutazione che abbia la stessa impostazione metodologica di quelle contenute nel DM 769 per le prove scritte.

Si consiglia quindi di adottare una griglia «integrata», non divisa in sezioni (cioè punteggi diversi per le diverse parti): gli obiettivi sono gli stessi, sono gli strumenti utilizzati ad essere diversi.

Gli indicatori inseriti nella griglia faranno riferimento agli obiettivi di apprendimento, in termini di competenze, abilità e conoscenze.

Anche in questo caso, non è stabilita dalla legge una soglia di sufficienza.

Un colloquio “nuovo”

Pur comprendendo le preoccupazioni derivanti dal fatto che il colloquio previsto dal decreto 62 apporta non poche novità rispetto al passato, non si può fare a meno di osservare che anche la legge 425/97 e il successivo regolamento applicativo (DPR 323/98) avevano l’obiettivo, o forse l’ambizione, di trasformare il colloquio in qualcosa di diverso rispetto ad una somma di interrogazioni mirate essenzialmente alla verifica di conoscenze strettamente disciplinari.

A questo proposito, la nota 788/2019 esplicita bene quale possa essere l’impostazione del colloquio. Si segnala, in particolare, un passaggio che si ritiene significativo:

“... il colloquio di esame non vuole sostituirsi o, peggio, costituire una riproposizione (impoverita nei tempi e negli strumenti) delle verifiche disciplinari che ciascun consiglio di classe ha effettuato nell’ambito del percorso formativo e il cui esito complessivo è attestato, per gli ultimi tre anni di corso, dal punteggio del credito scolastico che, non a caso, è stato significativamente accresciuto. Il colloquio ha, invece, la finalità di sviluppare una interlocuzione coerente con il profilo di uscita, non perdendo di vista, anzi valorizzando, i nuclei fondanti delle discipline, i cui contenuti rappresentano la base fondamentale per l’acquisizione di saperi e competenze...”.

Quindi, la collegialità, la integrazione tra i saperi, la verifica dei nuclei tematici fondamentali: possono essere questi gli elementi più significativi per giungere, naturalmente in modo progressivo, ad una sostanziale rivisitazione del colloquio.

Alcune indicazioni organizzative

Pur nell’ambito di una struttura organizzativa abbastanza determinata, le commissioni conservano comunque margini operativi che potranno essere adottati per tener conto delle specifiche situazioni.

Si sottolinea in particolare che:

- le modalità per la sostituzione dei componenti assenti è rimasta praticamente identica a quella degli anni scorsi ed è dettagliatamente descritta nell’art. 10 dell’OM 205/2019;
- le operazioni per la correzione e la valutazione delle prove scritte hanno inizio al termine della seconda prova scritta (cfr. art. 18 comma 1 dell’OM); ciò significa che le commissioni operanti presso indirizzi che prevedono una terza prova scritta (es. ESABAC sezioni internazionali) iniziano a correggere la prima e la seconda prova senza dover aspettare lo svolgimento della terza;
- la pubblicazione degli esiti delle prove scritte deve essere calendarizzata due giorni prima dell’inizio dei colloqui; l’Ordinanza non specifica se tale pubblicazione debba essere congiunta o disgiunta per le due classi/commissione; si ritiene pertanto che venga lasciata alla Commissione tale scelta; si ritiene, altresì, che la formulazione “due giorni prima” si riferisca a due giorni di “calendario” e non al rispetto di 48 ore prima (in tal caso ciò sarebbe stato specificato); dai due giorni dovrebbero essere esclusi i festivi: pertanto, se i

risultati venissero pubblicati il martedì, l'inizio dei colloquio potrà essere previsto per il giovedì successivo; ma, in caso di pubblicazione il sabato, l'inizio dei colloqui dovrà essere previsto il martedì.

Una novità non irrilevante riguarda invece la pubblicazione dei risultati finali; il comma 1 dell'art. 26 dell'OM 205/2019 prevede infatti: "... *L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso...*". La formulazione "contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe" fa quindi ritenere superata la "vecchia" regola che imponeva una pubblicazione congiunta per tutte e due le classi.

È opportuno ricordare che, per la verbalizzazione, sia necessario prevedere l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web", che, come negli anni precedenti, conterrà anche i modelli di verbale e tutti i modelli necessari per la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e dei risultati finali.

Per quanto concerne le altre modalità di funzionamento delle commissioni, nulla è mutato perché lo svolgimento dei lavori deve essere ispirato ai principi di legalità e correttezza che ispirano tutti i procedimenti amministrativi. Si può segnalare, in particolare, il ruolo fondamentale dei presidenti di commissione, sia in funzione di garanzia, sia per assicurare il giusto equilibrio all'interno di un organo tecnico/valutativo non facile da gestire.

Rimane immutata anche la necessità di procedere a tutte le operazioni in modo collegiale; nello specifico, va assicurato il "collegio perfetto" sia in tutte le operazioni deliberative, sia in tutte le fasi del colloquio.

Considerazioni conclusive

Come sempre accade nei casi di prima applicazione di importanti innovazioni in campo scolastico, anche i cambiamenti introdotti negli esami di Stato, particolarmente delicati ed anche di forte impatto mediatico, sono causa di dubbi e incertezze, se non di vero e proprio disorientamento, anche perché i processi si possono certo simulare in anticipo, ma non se ne possono certo cogliere tutti gli aspetti problematici se non "in situazione".

Nonostante i contenuti del Decreto 62 fossero noti già dal 2017, la progressiva pubblicazione degli strumenti applicativi ha costretto tutte le scuole a approfondire un impegno rilevante per affrontare difficoltà e questioni problematiche.

Possiamo però ritenere che il sistema nazionale di istruzione sia abbastanza solido e che docenti e dirigenti dispongano dell'adeguata professionalità per superare questa prova, con l'auspicio che le potenzialità del nuovo esame possano venire progressivamente sfruttate a pieno.

Ettore Acerra

Sintesi delle date fondamentali per l'operatività delle commissioni degli esami di Stato

Data	Operazione da effettuare	Note
17 giugno 2019	Insedimento commissione e riunione plenaria	
dal 17 giugno 2019	Riunione preliminare delle classi/commissioni	Eventuale prosecuzione nei giorni successivi
19 giugno 2019	Prima prova scritta	
20 giugno 2019	Seconda prova scritta	Eventuale prosecuzione per le commissioni operanti negli ip. Prosecuzione per le commissioni operanti presso i licei artistici, musicali e coreutici
dal 21 giugno 2019	Correzione e valutazione prove scritte	
25 giugno 2019	Terza prova scritta	Solo per gli indirizzi ove è prevista (Esabac, Esabac techno, licei con sezioni ad opzione internazionale)
3 luglio 2019	Prima prova scritta suppletiva	
4 luglio 2019	Seconda prova scritta suppletiva	
9 luglio 2019	Terza prova scritta suppletiva	Solo per gli indirizzi ove è prevista
Due giorni prima dell'inizio dei colloqui	Pubblicazione risultati prove scritte	L'OM 205 non fornisce indicazioni su pubblicazione congiunta o disgiunta per classe
Subito dopo la conclusione dei colloqui relativi alla medesima classe/commissione	Riunione per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione degli atti	Art. 24 comma 1 OM 205
Alla fine delle operazioni di ciascuna classe/commissione	Pubblicazione esito dell'esame	Art. 26 comma 1 OM 205

Istruzioni per lo svolgimento degli esami per indirizzi particolari

Indirizzi	DM di riferimento 24/04/2019	Note
Esabac	DM 384	<p>Conferma delle norme del DM 95/2013 (struttura delle prove e valutazione).</p> <p>Adeguamento dei punteggi a quanto previsto dal Decreto 62.</p> <p>Il punteggio della terza prova scritta fa media con quello della seconda prova.</p>
Esabac techno	DM 384	<p>Conferma delle norme del DM 614/2016 (struttura delle prove e valutazione).</p> <p>Adeguamento dei punteggi a quanto previsto dal Decreto 62.</p> <p>Il punteggio della terza prova scritta fa media con quello della seconda prova.</p>
Licei ad opzione internazionale spagnolo – tedesco - cinese	DM 379 DM 382 DM 385	<p>È previsto lo svolgimento di una terza prova nella lingua di opzione.</p> <p>Adeguamento dei punteggi a quanto previsto dal Decreto 62</p> <p>Il punteggio della terza prova scritta fa media con quello della seconda prova</p> <p>Il colloquio prevede anche lingua e letteratura e storia riferite alla lingua specifica dell'opzione</p>
Liceo classico europeo	DM 386	<p>La seconda prova scritta riguarda la disciplina "lingua e letteratura classica". Sono proposti ai candidati due brevi brani, uno in greco e uno in latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad una sintesi del loro contenuto in italiano e a un questionario di comprensione e comparazione. I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a loro scelta, e le risposte al questionario.</p>

I. QUADRO NORMATIVO

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62: *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) (stralcio)*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera i);

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 20;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 concernente la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286, ed in particolare l'articolo 45;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 23 febbraio 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017.

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze

Emana il seguente decreto legislativo:

[...]

CAPO III - ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Art. 12 - Oggetto e finalità

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107.

3. L'esame di Stato tiene altresì conto delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

4. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari.

5. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.

Art. 13 - Ammissione dei candidati interni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;

c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.

4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

Art. 14 - Ammissione dei candidati esterni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;

b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

3. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi.

Art. 15 - Attribuzione del credito scolastico

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi

di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Art. 16 - Commissione e sede di esame

1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.

2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14, comma 3, e secondo le modalità previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 12, comma 4.

3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. I commissari e il presidente sono nominati dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

5. Presso l'Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonché docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.

6. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

Art. 17 - Prove di esame

1. Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei lavori.

2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

3. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale,

economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.

4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.

6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio di cui al comma 9.

8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

9. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attività di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo.

10. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.

11. Per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 18 - Esiti dell'esame

1. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione

d'esame alle prove e al colloquio di cui all'articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti.

2. La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'articolo 17, comma 7, è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.

3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo.

4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di sessanta centesimi.

5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.

6. La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.

7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Art. 19 - Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI

1. Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Art. 20 - Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.

4. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.

5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.

8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.

10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su

richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Art. 21 - Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

3. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.

Allegato A - (di cui all'articolo 15, comma 2)

Tabella Attribuzione credito scolastico

<i>Media dei voti</i>	<i>Fasce di credito III anno</i>	<i>Fasce di credito IV anno</i>	<i>Fasce di credito V anno</i>
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

Regime transitorio

- Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno

<i>Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno</i>	<i>Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)</i>
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

- Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno

<i>Credito conseguito per il III anno</i>	<i>Nuovo credito attribuito per il III anno</i>
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (G.U. 25-07-2018 n. 171), conv. con modif. da L. 21 settembre 2018, n. 108 (G.U. 21-09-2018 n. 220): *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.* (stralcio)

Art. 6 - Proroga di termini in materia di istruzione e università

[...]

3-septies. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019.

3-octies. Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonché dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019.

Legge 30 dicembre 2018, n. 145: *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.* (GU n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62) (stralcio)

Art. 1 - Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

[...]

784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati « percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento » e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva: a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

785. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 784, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

786. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 784.

787. Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 784 a 786.

II. DECRETI MINISTERIALI

Decreto Miur 29 gennaio 2015, n. 10: *Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.* (GU n.45 del 24-2-2015) (stralcio)

Tabella A - Materie caratterizzanti i singoli corsi di studio dei percorsi liceali oggetto della seconda prova scritta

LICEO CLASSICO: Latino - Greco
LICEO SCIENTIFICO; LICEO SCIENTIFICO SEZIONE SPORTIVA: Matematica - Fisica
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE: Matematica - Fisica - Scienze Naturali
LICEO DELLE SCIENZE UMANE: Scienze Umane (<i>Antropologia, Pedagogia, Sociologia</i>)
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE: Diritto ed economia politica - Scienze Umane (<i>Sociologia, Metodologia della ricerca</i>)
LICEO ARTISTICO: Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree per l'indirizzo Arti Figurative - Discipline progettuali architettura e ambiente per l'indirizzo Architettura e Ambiente - Discipline progettuali design per l'indirizzo Design - Discipline audiovisive e multimediali per l'indirizzo Audiovisivo e Multimediale - Discipline grafiche per l'indirizzo Grafica - Discipline progettuali scenografiche per l'indirizzo Scenografia
LICEO LINGUISTICO: Lingua e cultura stran. 1 - Lingua e cultura stran. 2 - Lingua e cultura stran. 3
LICEO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE: Teoria, analisi e composizione - Tecnologie musicali; SEZIONE COREUTICA: Tecniche della danza.

Tabella B - Materie caratterizzanti i singoli corsi di studio dei percorsi di istruzione tecnica oggetto della seconda prova scritta

ISTITUTI TECNICI Settore ECONOMICO			
Indirizzo	Articolazioni	Opzioni	Discipline caratterizzanti
Amministrazione, finanza e marketing			Economia aziendale
	Relazioni internazionali per il marketing		Economia aziendale e geo-politica - Lingua inglese - Seconda lingua comunitaria
	Sistemi informativi aziendali		Economia aziendale - Informatica
Turismo			Discipline turistiche e aziendali - Lingua inglese - Seconda lingua comunitaria

ISTITUTI TECNICI Settore TECNOLOGICO			
<i>Indirizzo</i>	<i>Articolazioni</i>	<i>Opzioni</i>	<i>Discipline caratterizzanti</i>
<i>Meccanica, mecatronica ed energia</i>	Meccanica e mecatronica		Disegno, progettazione e organizzazione industriale Meccanica, macchine ed energia
		Tecnologie dell'occhiale	Disegno, progettazione e organizzazione industriale Tecnologie meccaniche di processo e prodotto nell'industria dell'occhiale
		Tecnologie delle materie plastiche	Tecnologie meccaniche e plasturgiche, disegno e organizzazione industriale
	Energia		Meccanica, macchine ed energia Impianti energetici, disegno e progettazione
<i>Trasporti e logistica</i>	Costruzione del mezzo		Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo
		Costruzioni Aeronautiche	Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo
		Costruzioni Navali	Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo navale
	Conduzione del mezzo		Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo Meccanica e macchine (Per percorsi coerenti con la conduzione di apparati ed impianti marittimi)
		Conduzione del mezzo Aereo	Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo
		Conduzione del mezzo Navale	Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale
		Conduzione di apparati ed impianti marittimi	Meccanica e macchine
Logistica		Logistica	
<i>Elettronica ed elettrotecnica</i>	Elettronica		Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici Elettrotecnica ed Elettronica Sistemi automatici
	Elettrotecnica		Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici Elettrotecnica ed Elettronica Sistemi automatici
	Automazione		Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici Elettrotecnica ed Elettronica Sistemi automatici
<i>Informatica e telecomunicazioni</i>	Informatica		Informatica Sistemi e reti Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni
	Telecomunicazioni		Telecomunicazioni Sistemi e reti Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni

<i>Grafica e comunicazioni</i>			Progettazione multimediale Tecnologia dei processi di produzione Laboratori tecnici
		Tecnologie cartarie	Tecnologie dei processi di produzione e laboratorio Impianti di cartiera e disegno Laboratori tecnici
<i>Sistema moda</i>	Tessile, abbigliamento e moda		Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda
	Calzature e moda		Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda
<i>Chimica, materiali e biotecnologie</i>	Chimica e materiali		Chimica analitica e strumentale Tecnologie chimiche industriali Chimica organica e biochimica
		Tecnologie del cuoio	Chimica analitica e analisi applicate Chimica organica e biochimica Tecnologie e biotecnologie conciarie
	Biotecnologie ambientali		Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale Chimica analitica e strumentale Chimica organica e biochimica
	Biotecnologie sanitarie		Chimica organica e biochimica Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario Igiene, anatomia, fisiologia, patologia
<i>Agraria, agroalimentare e agroindustria</i>	Produzioni e trasformazioni		Produzioni vegetali Trasformazione dei prodotti Economia, estimo, marketing e legislazione
	Gestione dell'ambiente e del territorio		Produzioni vegetali Gestione dell'ambiente e del territorio Economia, estimo, marketing e legislazione
	Viticultura ed enologia		Viticultura e difesa della vite Enologia Biotecnologie vitivinicole
<i>Costruzioni, ambiente e territorio</i>	Costruzione, ambiente e territorio		Progettazione, costruzioni e impianti Geopedologia, economia ed estimo Topografia
		Tecnologie del legno nelle costruzioni	Progettazione, costruzioni e impianti Tecnologie del legno nelle costruzioni
	Geotecnico		Geologia e geologia applicata Tecnologie per la gestione del territorio e dell'ambiente

Tabella C - Materie caratterizzanti i singoli corsi di studio dei percorsi di istruzione professionale della seconda prova scritta

ISTITUTI PROFESSIONALI Settore SERVIZI			
Indirizzo	Articolazioni	Opzioni	Discipline caratterizzanti
<i>Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale</i>			Economia agraria e dello sviluppo territoriale Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore
		Gestione risorse forestali e montane	Agronomia del territorio montano e sistemazioni idraulico-forestali Economia agraria e legislazione di settore Silvicoltura e utilizzazioni forestali
		Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio	Tecniche di allevamento vegetale ed animale Economia agraria e dello sviluppo territoriale Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e comunitaria
<i>Servizi socio-sanitari</i>	Arti ausiliarie delle professioni sanitarie Ottico		Igiene e cultura medico-sanitaria Psicologia generale ed applicata Discipline sanitarie (Anatomia, fisiopatologia oculare e Igiene) Ottica, Ottica applicata Esercitazioni di optometria
	Arti ausiliarie delle professioni sanitarie Odontotecnico		Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica Scienze dei materiali dentali e laboratorio
<i>Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera</i>	Enogastronomia		Scienza e Cultura dell'Alimentazione Laboratorio di Servizi enogastronomici – Settore Cucina
		Prodotti dolciari artigianali ed industriali	Scienza e cultura dell'alimentazione, analisi e controlli microbiologici dei prodotti alimentari Laboratorio di servizi enogastronomici - settore pasticceria Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi
	Servizi di sala e di vendita		Scienza e Cultura dell'Alimentazione Laboratorio di Servizi enogastronomici – Settore Sala e Vendita
	Accoglienza turistica		Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva Laboratorio di servizi di accoglienza turistica Lingua inglese o seconda lingua straniera
<i>Servizi commerciali</i>			Tecniche professionali dei servizi commerciali
		Promozione commerciale e pubblicitaria	Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari

ISTITUTI PROFESSIONALI Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO			
Indirizzo	Articolazioni	Opzioni	Discipline caratterizzanti
<i>Produzioni industriali e artigianali</i>	Industria		Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi Tecniche di produzione e di organizzazione Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti
		Arredi e forniture di interni	Laboratori tecnologici ed esercitazioni Tecniche di produzione e di organizzazione Disegno professionale e visualizzazioni digitali
		Produzioni audiovisive	Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva
	Artigianato		Progettazione e realizzazione del prodotto
		Produzioni tessili sartoriali	Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili - abbigliamento Progettazione tessile -abbigliamento, moda e costume
		Produzioni artigianali del territorio	Progettazione e realizzazione del prodotto
<i>Manutenzione ed assistenza tecnica</i>			Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione
	Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili		Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti civili e industriali
	Manutenzione dei mezzi di trasporto		Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto

Tabella D - Denominazione dei diplomi di Stato del secondo ciclo

Diploma di liceo classico

Diploma di liceo scientifico

Diploma di liceo scientifico: Opzione scienze applicate

Diploma di liceo scientifico: Sezione ad indirizzo sportivo

Diploma di liceo artistico: Indirizzo "arti figurative"

Diploma di liceo artistico: Indirizzo "architettura e ambiente"

Diploma di liceo artistico: Indirizzo "design"

Diploma di liceo artistico: Indirizzo "audiovisivo e multimediale"

Diploma di liceo artistico: Indirizzo "grafica"

Diploma di liceo artistico: Indirizzo "scenografia"

Diploma di liceo musicale e coreutico: Sezione musicale
 Diploma di liceo musicale e coreutico: Sezione coreutica

Diploma di liceo linguistico

Diploma di liceo delle scienze umane
 Diploma di liceo delle scienze umane: Opzione "economico sociale"

Diploma di istituto tecnico: Settore economico: Indirizzo "amministrazione, finanza e marketing"
 Diploma di istituto tecnico: Settore economico: Indirizzo "amministrazione, finanza e marketing":
 Articolazione "sistemi informativi aziendali"

Diploma di istituto tecnico: Settore economico: Indirizzo "amministrazione, finanza e marketing":
 Articolazione "relazioni internazionali per il marketing"

Diploma di istituto tecnico: Settore economico: Indirizzo "turismo"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "meccanica, meccatronica ed energia":
 Articolazione "meccanica e meccatronica"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "meccanica, meccatronica ed energia":
 Articolazione "energia"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "meccanica, meccatronica ed energia":
 Articolazione "meccanica e meccatronica": Opzione "tecnologie dell'occhiale"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "meccanica, meccatronica ed energia":
 Articolazione "meccanica e meccatronica": Opzione "tecnologie delle materie plastiche"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "meccanica, meccatronica ed energia":
 Articolazione "meccanica e meccatronica": Opzione "tecnologie del legno"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo trasporti e logistica: Articolazione costruzione del mezzo

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "trasporti e logistica": Articolazione "costruzione del mezzo": Opzione "costruzioni aeronautiche"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "trasporti e logistica": Articolazione "costruzione del mezzo": Opzione "costruzioni navali"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "trasporti e logistica": Articolazione "logistica"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "trasporti e logistica": Articolazione "conduzione del mezzo"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "trasporti e logistica": Articolazione "conduzione del mezzo": Opzione "conduzione del mezzo aereo"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "trasporti e logistica": Articolazione "conduzione del mezzo": Opzione "conduzione del mezzo navale"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "trasporti e logistica": Articolazione "conduzione del mezzo": Opzione "conduzione di apparati e impianti marittimi"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "elettronica ed elettrotecnica": Articolazione "elettrotecnica"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "elettronica ed elettrotecnica": Articolazione "elettronica"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "elettronica ed elettrotecnica": Articolazione "automazione"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "informatica e telecomunicazioni": Articolazione "informatica"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "informatica e telecomunicazioni": Articolazione "telecomunicazioni"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "grafica e comunicazione"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "grafica e comunicazione": Opzione "tecnologie cartarie"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "chimica, materiali e biotecnologie":
 Articolazione "chimica e materiali"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "chimica, materiali e biotecnologie":
 Articolazione "chimica e materiali": Opzione "tecnologie del cuoio"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "chimica, materiali e biotecnologie":
 Articolazione "biotecnologie ambientali"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "chimica, materiali e biotecnologie":
 Articolazione "biotecnologie sanitarie"

Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "sistema moda": Articolazione "tessile, abbigliamento e moda"

- Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "sistema moda": Articolazione "calzature e moda"
- Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "agraria, agroalimentare e agroindustria":
Articolazione "produzioni e trasformazioni"
- Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "agraria, agroalimentare e agroindustria":
Articolazione "gestione dell'ambiente e del territorio"
- Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "agraria, agroalimentare e agroindustria":
Articolazione "viticoltura ed enologia"
- Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "costruzioni, ambiente e territorio"
- Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "costruzioni, ambiente e territorio": Opzione
"tecnologie del legno nelle costruzioni"
- Diploma di istituto tecnico: Settore tecnologico: Indirizzo "costruzioni, ambiente e territorio":
Articolazione "geotecnico"
- Diploma di istituto professionale: Settore servizi: Indirizzo "servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale"
- Diploma di istituto professionale: Settore servizi: Indirizzo "servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale":
Opzione "gestione risorse forestali e montane"
- Diploma di istituto professionale: Settore servizi: Indirizzo "servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale":
Opzione "valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio"
- Diploma di istituto professionale: Settore servizi: Indirizzo "servizi socio – sanitari"
- Diploma di istituto professionale: Settore servizi: Indirizzo "servizi socio – sanitari": Articolazione "arti
ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico"
- Diploma di istituto professionale: Settore servizi: Indirizzo "servizi socio-sanitari": Articolazione "arti
ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico"
- Diploma di istituto professionale: Settore servizi: Indirizzo "servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità
alberghiera": Articolazione "enogastronomia"
- Diploma di istituto professionale: Settore servizi: Indirizzo "servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità
alberghiera": Articolazione "servizi di sala e di vendita"
- Diploma di istituto professionale: Settore servizi: Indirizzo "servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità
alberghiera": Articolazione "accoglienza turistica"
- Diploma di istituto professionale: Settore servizi: Indirizzo "servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità
alberghiera": Articolazione "enogastronomia": Opzione "prodotti dolciari artigianali e industriali"
- Diploma di istituto professionale: Settore servizi: Indirizzo "servizi commerciali"
- Diploma di istituto professionale: Istituto professionale – settore servizi: Indirizzo "servizi commerciali":
Opzione "promozione commerciale e pubblicitaria"
- Diploma di istituto professionale: Settore industria e artigianato: Indirizzo "manutenzione e assistenza
tecnica"
- Diploma di istituto professionale: Settore industria e artigianato: Indirizzo "manutenzione e assistenza
tecnica": Opzione "manutenzione mezzi di trasporto"
- Diploma di istituto professionale: Settore industria e artigianato: Indirizzo "manutenzione e assistenza
tecnica": Opzione "apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili"
- Diploma di istituto professionale: Settore industria e artigianato: Indirizzo "produzioni industriali e
artigianali": Articolazione "industria"
- Diploma di istituto professionale: Settore industria e artigianato: Indirizzo "produzioni industriali e
artigianali": Articolazione "industria": Opzione "arredi e forniture d'interni"
- Diploma di istituto professionale: Settore industria e artigianato: Indirizzo "produzioni industriali e
artigianali": Articolazione "industria": Opzione produzioni audiovisive
- Diploma di istituto professionale: Settore industria e artigianato: Indirizzo "produzioni industriali e
artigianali": Articolazione "artigianato"
- Diploma di istituto professionale: Settore industria e artigianato: Indirizzo "produzioni industriali e
artigianali": Articolazione "artigianato": Opzione "produzioni artigianali del territorio"
- Diploma di istituto professionale: Settore industria e artigianato: Indirizzo "produzioni industriali e
artigianali": Articolazione "artigianato": Opzione "produzioni tessili - sartoriali"

Decreto Miur 29 maggio 2015, n. 319: *Costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.*

Art. 1

1. Ai fini della correzione delle prove scritte, le materie dell'ultimo anno dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado sono raggruppate nelle aree disciplinari di cui alla tabella allegata, facente parte integrante del presente decreto.

2. Ferma restando la responsabilità collegiale delle Commissioni d'esame, le stesse possono procedere operando con riferimento alle aree disciplinari di cui alla tabella sopra citata.

3. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area.

Tabella aree disciplinari

LICEO ARTISTICO
indirizzo ARTI FIGURATIVE
*Area linguistico – storico – filosofica - espressivo -
visuale*

1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua e cultura straniera; 3) Storia; 4) Filosofia; 5) Storia dell'arte
Area scientifico - tecnologico - progettuale
1) Matematica; 2) Fisica; 3) Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree; 4) Laboratorio della figurazione

LICEO ARTISTICO
indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE
*Area linguistico – storico – filosofica - espressivo -
visuale*

1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua e cultura straniera; 3) Storia; 4) Filosofia; 5) Storia dell'arte
Area scientifico - tecnologico - progettuale
1) Matematica; 2) Fisica; 3) Discipline progettuali Architettura e ambiente; 4) Laboratorio di architettura

LICEO ARTISTICO indirizzo DESIGN
*Area linguistico - storico - filosofica - espressivo -
visuale*

1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua e cultura straniera; 3) Storia; 4) Filosofia; 5) Storia dell'arte
Area scientifico - tecnologico - progettuale
1) Matematica; 2) Fisica; 3) Discipline progettuali Design; 4) Laboratorio del Design

LICEO ARTISTICO indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE
*Area linguistico - storico - filosofica - espressivo -
visuale*

1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua e cultura straniera; 3) Storia; 4) Filosofia; 5) Storia dell'arte
Area scientifico - tecnologico - progettuale
1) Matematica; 2) Fisica; 3) Discipline audiovisive e multimediali; 4) Laboratorio audiovisivo e multimediale

LICEO ARTISTICO
indirizzo GRAFICA
*Area linguistico - storico - filosofica - espressivo -
visuale*

1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua e cultura straniera; 3) Storia; 4) Filosofia; 5) Storia dell'arte
Area scientifico - tecnologico - progettuale
1) Matematica; 2) Fisica; 3) Discipline grafiche; 4) Laboratorio di grafica

LICEO ARTISTICO
indirizzo SCENOGRAFIA
*Area linguistico - storico - filosofica - espressivo -
visuale*

1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua e cultura straniera; 3) Storia; 4) Filosofia; 5) Storia dell'arte
Area scientifico - tecnologico - progettuale
1) Matematica; 2) Fisica; 3) Discipline progettuali e scenografiche; 4) Laboratorio di scenografia; 5) Discipline geometriche e scenotecniche

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, possono trovare collocazione sia nell'Area linguistico - storico - filosofica - espressivo - visuale che in quella scientifico - tecnologico - progettuale, si rimette all'autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, l'assegnazione della stessa all'una o all'altra delle aree succitate. Ciò, ove necessario può valere anche per la Storia dell'arte.

LICEO CLASSICO
Area linguistico - storico - filosofica
1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua e cultura latina; 3) Lingua e cultura greca; 4) Lingua e cultura straniera; 5) Storia; 6) Filosofia; 7) Storia dell'arte

Area scientifica
1) Matematica; 2) Fisica; 3) Scienze naturali

LICEO LINGUISTICO

Area linguistico - storico - filosofica

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua e cultura straniera 1; 3) Lingua e cultura straniera 2; 4) Lingua e cultura straniera 3; 5) Storia; 6) Filosofia;
- 7) Storia dell'arte

Area scientifica

- 1) Matematica; 2) Fisica; 3) Scienze naturali

LICEO MUSICALE E COREUTICO

Sezione Musicale

Area linguistico - storico - filosofica

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua e cultura straniera; 3) Storia; 4) Filosofia; 5) Storia dell'arte

Area scientifico - tecnologico - espressiva

- 1) Matematica; 2) Fisica; 3) Teoria, analisi e composizione; 4) Tecnologie musicali; 5) Storia della musica; 6) Laboratorio di musica d'insieme;
- 7) Esecuzione e interpretazione

LICEO MUSICALE E COREUTICO

Sezione Coreutica

Area linguistico - storico - filosofica

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua e cultura straniera; 3) Storia; 4) Filosofia; 5) Storia dell'arte

Area scientifico - tecnologico - espressiva

- 1) Matematica; 2) Fisica; 3) Tecniche della danza;
- 4) Storia della danza; 5) Storia della musica;
- 6) Laboratorio coreografico

LICEO SCIENTIFICO

Area linguistico - storico - filosofica

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua e cultura latina; 3) Lingua e cultura straniera; 4) Storia;
- 5) Filosofia; 6) Disegno e storia dell'arte

Area scientifica

- 1) Matematica; 2) Fisica; 3) Scienze naturali

LICEO SCIENTIFICO

Opzione scienze applicate

Area linguistico - storico - filosofica

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua e cultura straniera; 3) Storia; 4) Filosofia; 5) Disegno e storia dell'arte

Area scientifica

- 1) Matematica; 2) Informatica; 3) Fisica; 4) Scienze naturali

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Area linguistico - storico - filosofica

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua e cultura latina; 3) Lingua e cultura straniera; 4) Storia;
- 5) Filosofia; 6) Storia dell'arte

Area scientifico - sociale

- 1) Matematica; 2) Fisica; 3) Scienze naturali;
- 4) Scienze umane

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Opzione economico - sociale

Area linguistico - storico - filosofica

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua e cultura straniera 1; 3) Lingua e cultura straniera 2; 4) Storia; 5) Filosofia; 6) Storia dell'arte

Area scientifico - economico - sociale

- 1) Matematica; 2) Fisica; 3) Scienze umane;
- 4) Diritto ed Economia politica

ISTITUTI TECNICI

Settore ECONOMICO

Indirizzo "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Seconda lingua comunitaria; 4) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

- 1) Matematica; 2) Economia aziendale; 3) Diritto;
- 4) Economia politica

Articolazione "RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Seconda lingua comunitaria; 4) Terza lingua straniera; 5) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

- 1) Matematica; 2) Economia aziendale e geopolitica; 3) Diritto; 4) Relazioni internazionali

ISTITUTI TECNICI

Settore ECONOMICO

Articolazione "SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

- 1) Matematica; 2) Informatica; 3) Economia aziendale; 4) Diritto; 5) Economia politica

Indirizzo "TURISMO"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Seconda lingua comunitaria; 4) Terza lingua straniera; 5) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

- 1) Matematica; 2) Discipline turistiche e aziendali;
- 3) Geografia turistica; 4) Diritto e legislazione turistica; 5) Arte e territorio

ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO
Indirizzo "MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA"

Articolazione "MECCANICA E MECCATRONICA"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Meccanica, macchine ed energia; 3) Sistemi e automazione; 4) Tecnologie meccaniche di processo e prodotto; 5) Disegno, progettazione e organizzazione industriale

ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO
Indirizzo “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA”

Articolazione “ENERGIA”

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Meccanica, macchine ed energia; 3) Sistemi e automazione; 4) Tecnologie meccaniche di processo e prodotto; 5) Impianti energetici, disegno e progettazione

ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO

Indirizzo “TRASPORTI E LOGISTICA”

Articolazione “COSTRUZIONE DEL MEZZO”

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Elettrotecnica, elettronica e automazione; 3) Diritto ed economia; 4) Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo; 5) Meccanica, macchine e sistemi propulsivi

ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO

Indirizzo “TRASPORTI E LOGISTICA”

Articolazione “CONDUZIONE DEL MEZZO”

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Elettrotecnica, elettronica e automazione; 3) Diritto ed economia; 4) Scienza della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto; 5) Meccanica e macchine

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo “TRASPORTI E LOGISTICA”

Articolazione “LOGISTICA”

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Elettrotecnica, elettronica e automazione; 3) Diritto ed economia; 4) Scienza della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto; 5) Meccanica e macchine; 6) Logistica

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA”

Articolazioni “ELETTRONICA” ED “ELETTROTECNICA”

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici; 3) Elettrotecnica ed elettronica; 4) Sistemi automatici

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA”

Articolazione “AUTOMAZIONE”

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici; 3) Elettrotecnica ed elettronica; 4) Sistemi automatici

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”

Articolazioni “INFORMATICA”

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Sistemi e reti 3) Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 4) Gestione di progetto, organizzazione d'impresa 5) Informatica

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”

Articolazione “TELECOMUNICAZIONI”

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Sistemi e reti 3) Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 4) Gestione di progetto, organizzazione d'impresa 5) Telecomunicazioni

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo “GRAFICA E COMUNICAZIONE”

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Progettazione multimediale; 3) Tecnologie dei processi di produzione; 4) Organizzazione e gestione dei processi produttivi; 5) Laboratori tecnici

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo "CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE"

Articolazione "CHIMICA E MATERIALI"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Chimica analitica e strumentale; 3) Chimica organica e biochimica; 4) Tecnologie chimiche industriali

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo "CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE"

Articolazione "BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Chimica analitica e strumentale; 3) Chimica organica e biochimica; 4) Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale; 5) Fisica ambientale

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo "CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE"

Articolazione "BIOTECNOLOGIE SANITARIE"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Chimica organica e biochimica; 3) Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario; 4) Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia; 5) Legislazione sanitaria

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo "SISTEMA MODA"

Articolazione "TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Chimica applica e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda 3) Economia e marketing delle aziende di moda 4) Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda 5) Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo "SISTEMA MODA"

Articolazione "CALZATURE E MODA"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Chimica applica e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda 3) Economia e marketing delle aziende di moda 4) Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda 5) Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo "AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA"

Articolazione "PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Produzioni animali; 3) Produzioni vegetali; 4) Trasformazione dei prodotti; 5) Economia, estimo, marketing e legislazione; 6) Biotecnologie agrarie; 7) Gestione dell'ambiente e del territorio

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo "AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA"

Articolazione "GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Produzioni animali; 3) Produzioni vegetali; 4) Trasformazione dei prodotti; 5) Economia, estimo, marketing e legislazione; 6) Genio rurale; 7) Gestione dell'ambiente e del territorio

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo "AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA"

Articolazione "VITICOLTURA ED ENOLOGIA"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Produzioni animali; 3) Viticoltura e difesa della vite; 4) Enologia; 5) Economia, estimo, marketing e legislazione; 6) Biotecnologie vitivinicole; 7) Gestione dell'ambiente e del territorio

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo "COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro; 3) Progettazione, costruzioni e impianti; 4) Geopedologia, Economia ed Estimo; 5) Topografia

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo "COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO"

Articolazione "GEOTECNICO"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro; 3) Geologia e geologia applicata; 4) Topografia e costruzioni; 5) Tecnologie per la gestione del territorio e dell'ambiente

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo "MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA"

Articolazione "MECCANICA E MECCATRONICA"

Opzione "TECNOLOGIE DEL LEGNO"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Meccanica, macchine ed energia; 3) Sistemi e automazione; 4) Tecnologie meccaniche delle produzioni in legno; 5) Disegno, progettazione ed elementi di design; 6) Organizzazione, gestione aziendale e marketing

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo "MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA"

Articolazione "MECCANICA E MECCATRONICA"

Opzione "TECNOLOGIE DELLE MATERIE PLASTICHE"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Meccanica, macchine ed energia 3) Sistemi e automazione 4) Tecnologie meccaniche e plasturgiche, disegno e organizzazione industriale 5) Scienza dei materiali

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo "MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA"

Articolazione "MECCANICA E MECCATRONICA"
Opzione "TECNOLOGIE DELL'OCCHIALE"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
3) Storia; 4)

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Meccanica, macchine ed energia 3) Sistemi e automazione 4) Tecnologie meccaniche di processo e prodotto nell'industria dell'occhiale 5) Disegno, progettazione e organizzazione industriale

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo "TRASPORTI E LOGISTICA"

Articolazione "COSTRUZIONE DEL MEZZO"

Opzione "COSTRUZIONI AERONAUTICHE"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Elettrotecnica, elettronica e automazione; 3) Diritto ed economia; 4) Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo; 5) Meccanica, macchine e sistemi propulsivi

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo "TRASPORTI E LOGISTICA"

Articolazione "COSTRUZIONE DEL MEZZO" Opzione "COSTRUZIONI NAVALI"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Elettrotecnica, elettronica e automazione; 3) Diritto ed economia; 4) Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo navale; 5) Meccanica, macchine e sistemi propulsivi

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo "TRASPORTI E LOGISTICA"

Articolazione "CONDUZIONE DEL MEZZO"

Opzione "CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Elettrotecnica, elettronica e automazione; 3) Diritto ed economia; 4) Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo; 5) Meccanica e macchine

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo "TRASPORTI E LOGISTICA"

Articolazione "CONDUZIONE DEL MEZZO"

Opzione "CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Elettrotecnica, elettronica e automazione; 3) Diritto ed economia; 4) Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale; 5) Meccanica e macchine

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo "TRASPORTI E LOGISTICA"

Articolazione "CONDUZIONE DEL MEZZO"

Opzione "CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Elettrotecnica, elettronica e automazione; 3) Diritto ed economia; 4) Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale; 5) Meccanica e macchine

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo "GRAFICA E COMUNICAZIONE"

Opzione "TECNOLOGIE CARTARIE"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Chimica cartaria; 3) Tecnologie dei processi di produzione e laboratorio; 4) Impianti di cartiera e disegno; 5) Laboratori tecnici

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo "CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE"

Articolazione "CHIMICA E MATERIALI"

Opzione "TECNOLOGIE DEL CUOIO"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Chimica analitica e analisi applicate; 3) Chimica organica e biochimica; 4) Tecnologie e biotecnologie conciarie

ISTITUTI TECNICI

Settore TECNOLOGICO

Indirizzo "COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO"

Opzione "TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro; 3) Progettazione, costruzioni e impianti; 4) Geopedologia, Economia ed Estimo; 5) Topografia; 6) Tecnologia del legno nelle costruzioni

ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore SERVIZI

Indirizzo "SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnologica

- 1) Matematica; 2) Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali; 3) Economia agraria e dello sviluppo territoriale; 4) Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore; 5) Sociologia rurale e storia dell'agricoltura

ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore SERVIZI

Indirizzo "SERVIZI SOCIO - SANITARI"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Seconda lingua straniera; 4) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

- 1) Matematica; 2) Igiene e cultura medico - sanitaria; 3) Psicologia generale e applicata; 4) Diritto e legislazione socio - sanitaria; 5) Tecnica amministrativa ed economia sociale

ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore SERVIZI

Indirizzo "SERVIZI SOCIO - SANITARI"

Articolazione "ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, OTTICO"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

- 1) Matematica; 2) Discipline sanitarie (Anatomia, Fisiopatologia oculare e Igiene); 3) Diritto e pratica commerciale, Legislazione socio - sanitaria; 4) Ottica, Ottica applicata; 5) Esercitazioni di optometria; 6) Esercitazioni di contattologia

ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore SERVIZI

Indirizzo "SERVIZI SOCIO - SANITARI"

Articolazione "ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

- 1) Matematica; 2) Gnatologia; 3) Diritto e pratica commerciale, Legislazione socio – sanitaria;
- 4) Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica;
- 5) Scienze dei materiali dentali e laboratorio

ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore SERVIZI

Indirizzo "SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA

E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA"

Articolazione "ENOGASTRONOMIA"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Seconda lingua straniera; 4) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

- 1) Matematica; 2) Scienza e cultura dell'alimentazione; 3) Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva; 4) Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina; 5) Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita

ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore SERVIZI

Indirizzo "SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA

E L'OSPITALITA' AL-BERGHIERA"

Articolazione "SERVIZI DI SALA E DI VENDITA"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Seconda lingua straniera; 4) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

- 1) Matematica; 2) Scienza e cultura dell'alimentazione; 3) Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva; 4) Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina; 5) Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita

ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore SERVIZI

Indirizzo "SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA

E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA"

Articolazione "ACCOGLIENZA TURISTICA"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Seconda lingua straniera; 4) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

- 1) Matematica; 2) Scienza e cultura dell'alimentazione; 3) Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva; 4) Tecniche di comunicazione;
- 5) Laboratorio di servizi di accoglienza turistica

ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore SERVIZI

Indirizzo "SERVIZI COMMERCIALI"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Seconda lingua straniera; 4) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

- 1) Matematica; 2) Tecniche professionali dei servizi commerciali; 3) Diritto / Economia; 4) Tecniche di comunicazione

ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Indirizzo "PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI"

Articolazione "INDUSTRIA"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

- 1) Matematica; 2) Laboratori tecnologici ed esercitazioni; 3) Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi; 4) Tecniche di produzione e di organizzazione; 5) Tecniche di gestione–conduzione di macchine e impianti

ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Indirizzo "PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI"

Articolazione "ARTIGIANATO"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

- 1) Matematica; 2) Laboratori tecnologici ed esercitazioni; 3) Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi; 4) Progettazione e realizzazione del prodotto; 5) Tecniche di distribuzione e di marketing

ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Indirizzo "MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

- 1) Matematica; 2) Laboratori tecnologici ed esercitazioni; 3) Tecnologie meccaniche e applicazioni; 4) Tecnologie elettrico - elettroniche e applicazioni; 5) Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione

ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore SERVIZI

Indirizzo "SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE"

Opzione "GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

- 1) Matematica; 2) Agronomia del territorio montano e sistemazioni idraulico - forestali; 3) Economia agraria e legislazione di settore; 4) Sociologia rurale, valorizzazione e sviluppo del territorio montano; 5) Silvicultura e utilizzazioni forestali; 6) Gestione di parchi, aree protette e assestamento forestale

ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore SERVIZI

Indirizzo "SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE"

Opzione "VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

- 1) Matematica; 2) Tecniche di allevamento vegetale ed animale; 3) Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali; 4) Economia agraria e dello sviluppo territoriale; 5) Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e comunitaria; 6) Sociologia rurale e storia dell'agricoltura; 7) Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi di logistica

ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore SERVIZI

Indirizzo "SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA"

Articolazione "ENOGASTRONOMIA"

Opzione "PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Seconda lingua straniera; 4) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

- 1) Matematica; 2) Scienza e cultura dell'alimentazione, analisi e controlli microbiologici dei prodotti alimentari; 3) Diritto e tecniche amministrative; 4) Laboratorio di servizi enogastronomici - settore pasticceria; 5) Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari; 6) Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi

ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore SERVIZI

Indirizzo "SERVIZI COMMERCIALI"

Opzione "PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Seconda lingua straniera; 4) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

- 1) Matematica; 2) Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari; 3) Economia aziendale; 4) Storia dell'arte ed espressioni grafico - artistiche; 5) Tecniche di comunicazione

ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Indirizzo "PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI"

Articolazione "INDUSTRIA"

Opzione "ARREDI E FORNITURE D'INTERNI"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

- 1) Matematica; 2) Laboratori tecnologici ed esercitazioni; 3) Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi; 4) Tecniche di produzione e di organizzazione; 5) Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti; 6) Disegno professionale e visualizzazioni digitali; 7) Storia e stili dell'arredamento

ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Indirizzo "PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI"

Articolazione "INDUSTRIA"

Opzione "PRODUZIONI AUDIOVISIVE"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

- 1) Matematica; 2) Laboratori tecnologici ed esercitazioni; 3) Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi; 4) Tecniche di produzione e di organizzazione; 5) Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti; 6) Storia delle arti visive; 7) Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva

ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Indirizzo "PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI"

Articolazione "ARTIGIANATO"

Opzione "PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO"

Area linguistico - storico - letteraria

- 1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese;
- 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

1) Matematica; 2) Laboratori tecnologici ed esercitazioni; 3) Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi; 4) Progettazione e realizzazione del prodotto; 5) Tecniche di distribuzione e di marketing; 6) Disegno professionale, rappresentazioni grafiche digitali; 7) Storia delle arti applicate

ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Indirizzo "PRODUZIONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI"

Articolazione "ARTIGIANATO"

Opzione "PRODUZIONI TESSILI - SARTORIALI"

Area linguistico - storico - letteraria

1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese; 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

1) Matematica; 2) Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili - abbigliamento 3) Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili - abbigliamento; 4) Progettazione tessile - abbigliamento moda e costume; 5) Tecniche di distribuzione e marketing

ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Indirizzo "PRODUZIONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI"

Opzione "COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI"

Area linguistico - storico - letteraria

1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese; 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

1) Matematica; 2) Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3) Tecnologie applicate ai materiali, ai processi produttivi e tecniche di gestione; 4) Progettazione, realizzazione del prodotto e tecniche di produzione; 5) Tecniche di distribuzione e marketing

ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Indirizzo "MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA"

Opzione "APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI"

Area linguistico - storico - letteraria

1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese; 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

1) Matematica; 2) Laboratori tecnologici ed esercitazioni; 3) Tecnologie meccaniche e applicazioni; 4) Tecnologie elettrico - elettroniche, dell'automazione e applicazioni; 5) Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti civili e industriali

ISTITUTI PROFESSIONALI

Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Indirizzo "MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA"

Opzione "MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO"

Area linguistico - storico - letteraria

1) Lingua e letteratura italiana; 2) Lingua inglese; 3) Storia

Area scientifico - economico - tecnica

1) Matematica; 2) Laboratori tecnologici ed esercitazioni; 3) Tecnologie meccaniche e applicazioni; 4) Tecnologie elettrico - elettroniche e applicazioni; 5) Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, possono trovare collocazione sia nell'area linguistico - storico - filosofica che in quella scientifica, si rimette all'autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, l'assegnazione della stessa all'una o all'altra delle aree succitate.

Decreto Miur 4 agosto 2016, n. 614: *Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso Istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto “ESABAC Techno” (rilascio del duplice diploma italiano e francese, dell’Esame di Stato di Istituto Tecnico e del Baccalauréat Tecnologico).*

Art. 1 - Oggetto

1. Il Progetto “ESABAC Techno” viene attivato, in prima fase transitoria, a partire dalle classi terze, già autorizzate nell’a.s. 2016-2017, di istituto tecnico per il settore economico, attualmente facenti parte del dispositivo ESABAC ai sensi del D.M. n.95/2013. Esse adotteranno i programmi del Progetto “ESABAC Techno”, di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, e sosterranno il primo esame atto al conseguimento del doppio diploma a partire dalla sessione di esami di Stato 2019.

2. Le classi quarte dell’anno scolastico 2016-2017, già autorizzate a far parte del dispositivo ESABAC ai sensi del D.M. n. 95/2013, potranno optare per l’ESABAC Techno, su domanda del Dirigente scolastico, da inoltrare all’Ufficio Scolastico Regionale e al Ministero, previa delibera degli organi collegiali d’Istituto, e andare ad esame di Stato nella sessione 2018;

3. Gli istituti tecnici del settore economico, attualmente non coinvolti nell’”ESABAC Techno”, nonché altre classi di istituti tecnici già coinvolti, potranno essere autorizzati solo al termine della fase transitoria;

4. Si fa riserva di estendere, al termine della fase transitoria, dall’a.s. 2018-2019, con apposita decretazione, il progetto anche al settore tecnologico degli istituti tecnici- sentita la Parte Francese - qualora il progetto stesso risulti avere avuto esito positivo e ve ne siano le condizioni di fattibilità;

5. L’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, per la parte specifica denominata “ESABAC Techno”, è disciplinato, per la fase transitoria e per quella a regime, dal presente decreto. La fase transitoria concerne il biennio 2016/2017 – 2017/2018; successivamente, dall’a.s. 2018-2019, si svolgerà la fase a regime.

Art. 2 - Validità del diploma

1. Il diploma di Stato, rilasciato dallo Stato italiano in esito al superamento dell’esame specifico “ESABAC Techno”, conclusivo del corso di studio nelle istituzioni scolastiche francesi, ha valore pari a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche italiane a conclusione dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado. Detto diploma consente di accedere agli studi superiori italiani di tipo universitario e non universitario, alle condizioni previste dalla legislazione italiana.

2. Il diploma di Baccalauréat tecnologico, rilasciato dallo Stato francese in esito al superamento dell’esame specifico “ESABAC Techno” nelle istituzioni scolastiche italiane di istituto tecnico per il settore economico, ha valore pari a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche francesi. Il diploma consente l’accesso agli istituti di insegnamento superiori francesi di tipo universitario e non, alle condizioni previste dalla legislazione francese.

3. Le scuole italiane all’estero, statali e paritarie, di istituto tecnico per il settore economico possono attivare il percorso “ESABAC Techno”. La relativa autorizzazione è rilasciata - riscontrate le condizioni di fattibilità - dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione, previo parere favorevole della Parte francese e del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

4. Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, tramite la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione - su proposta dei Direttori degli Uffici Scolastici regionali – esaurita la fase transitoria - può autorizzare l’attivazione dei percorsi “ESABAC Techno” anche negli istituti tecnici del settore economico del territorio metropolitano, istituti e classi attualmente non coinvolti nella fase transitoria. In prima fase transitoria potranno essere ammesse al dispositivo “ESABAC Techno” solo le Istituzioni scolastiche di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2.

Art. 3 - Frequenza e ammissione agli esami

1. Gli alunni ammessi all'esame di Stato, che hanno seguito un percorso di studi "ESABAC Techno", eventualmente anche nelle classi c.d. "articolate", sono tenuti a sostenere le specifiche prove d'esame.

2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato gli alunni che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 6, comma 2, del DPR 22 giugno 2009, n.122.

3. È consentito agli alunni inseriti nei percorsi "ESABAC Techno" di frequentare il terzo o il quarto anno in scuole straniere all'estero. Al rientro in Italia tali studenti, ai fini della riammissione al detto percorso, devono comunque sostenere con esito positivo un accertamento in francese sugli specifici programmi di "Lingua, cultura e comunicazione" francese e di storia in francese.

4. È consentito agli alunni già inseriti nei percorsi "ESABAC" di tipo generale di passare nel corso del periodo di formazione integrato (ultimi tre anni del ciclo di studi) a classi in cui è attivato l'"ESABAC Techno" e viceversa, previa verifica della parte del programma non svolto.

5. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato per la parte specifica denominata "ESABAC Techno", attesa la peculiarità del corso di studi in questione.

Art.4 - Commissioni giudicatrici

1. Fermo restando il numero di membri previsto dalla normativa vigente, nelle commissioni giudicatrici di esame di Stato che valutano gli alunni degli istituti tecnici per il settore economico in cui è attivato il Progetto "ESABAC Techno", è assicurata la presenza sia del commissario esterno competente per la disciplina "francese" denominata, ai sensi del Protocollo aggiuntivo del 6 maggio 2016, "Lingua, cultura e comunicazione", sia del commissario per la disciplina di storia.

2. Il commissario di storia si avvale, altresì, per la valutazione della prova nell'ambito del colloquio, della collaborazione del commissario esterno di "Lingua, cultura e comunicazione" francese; può avvalersi - su autorizzazione del Presidente della commissione - anche della collaborazione di personale esperto, quale il docente conversatore di lingua, già utilizzato durante l'anno scolastico.

3. È autorizzata la assistenza di Ispettori scolastici francesi, inviati dalle competenti Autorità francesi, alla parte specifica dell'esame di Stato, denominata "ESABAC Techno". La relativa spesa non può in ogni caso gravare sul bilancio dello Stato.

Art. 5 - Tipologia delle prove di esame

1. Il percorso di formazione integrata dà luogo a una parte specifica dell'esame di Stato, denominata "ESABAC Techno", costituita da:

- una prova di "Lingua, cultura e comunicazione" francese, scritta ed orale, con l'attribuzione di un solo voto, espresso in quindicesimi, ottenuto a partire da una valutazione scritta e una orale;

- una prova orale, nell'ambito del colloquio, che verte sulla disciplina non linguistica, storia veicolata in francese con l'attribuzione di un voto espresso in quindicesimi;

2. la prova scritta di "Lingua, cultura e comunicazione" francese, i cui obiettivi, struttura e valutazione sono indicati nell'allegato 5, verte sul programma specifico del percorso "ESABAC Techno" e prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato tra: a) studio e analisi di un insieme di documenti (non più di 4 documenti, di cui uno iconografico, relativi alla specificità dell'indirizzo di studio); b) analisi di un testo, relativo alla specificità dell'indirizzo di studio;

3. la prova scritta, di "Lingua, cultura e comunicazione" francese (durata 4 ore), viene effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta, e costituisce la quarta prova scritta;

4. nell'ambito del colloquio si svolgerà la prova orale di "Lingua, cultura e comunicazione" francese, e di storia veicolata in francese; quest'ultima sarà condotta a partire da uno o più testi di supporto, compresi nel programma di studio dell'ultimo anno.

Art. 6 - Valutazione

1. La valutazione della quarta prova scritta (prova scritta di "Lingua, cultura e comunicazione" francese) va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova. A tal fine, la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova scritta e la quarta prova scritta, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da attribuire alla terza prova scritta. Il punteggio è espresso in quindicesimi. La sufficienza è rappresentata dal punteggio di dieci quindicesimi. Il punteggio, in quindicesimi, della quarta prova scritta (prova scritta di "Lingua, cultura e comunicazione" francese) deve essere pubblicato all'albo dell'istituto sede della commissione di esame. Non costituisce impedimento all'ammissione alle prove orali dell'"ESABAC Techno", nell'ambito del colloquio, un'eventuale insufficienza nella quarta prova scritta.

2. Nell'ambito della terza prova scritta non si procede all'accertamento delle competenze relative alla disciplina oggetto della quarta prova scritta in lingua francese ("Lingua, cultura e comunicazione" francese).

3. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione delle due prove orali, in francese, l'una di "Lingua, cultura e comunicazione" francese e l'altra di storia veicolata in francese, vanno ricondotte nell'ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini del Baccalauréat, nell'ambito dell'"ESABAC Techno", la Commissione esprime in quindicesimi il punteggio per ciascuna delle due predette prove orali.

4. Ai fini del rilascio da parte francese del diploma di Baccalauréat, il punteggio relativo alla prova di "Lingua, cultura e comunicazione" francese scaturisce dalla media aritmetica dei punteggi in quindicesimi attribuiti allo scritto e all'orale della medesima disciplina.

5. Il punteggio globale della parte specifica dell'esame "ESABAC Techno" (prova scritta e orale di "Lingua cultura e comunicazione" francese, e prova orale di storia veicolata in francese) risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle prove specifiche relative alle due discipline. La sufficienza è rappresentata dal punteggio di dieci quindicesimi.

6. Per il rilascio del diploma di Baccalauréat, previo superamento dell'esame di Stato, il candidato deve avere ottenuto nell'esame "ESABAC Techno" (prova scritta e orale di "Lingua cultura e comunicazione" francese, e prova orale di storia veicolata in francese) un punteggio complessivo almeno pari alla sufficienza (10/15). Nel caso di votazione non sufficiente non potrà essere rilasciato il diploma di Baccalauréat.

7. Nel caso in cui il punteggio globale della parte specifica dell'esame "ESABAC Techno" (prova scritta e orale di "Lingua cultura e comunicazione" francese, e prova orale di storia veicolata in francese) sia inferiore a 10/15, ai fini della determinazione del punteggio della terza prova scritta, non si tiene conto dei risultati conseguiti dai candidati nella quarta prova scritta. La Commissione, pertanto, all'atto degli adempimenti finali, ridetermina in tal senso il punteggio da attribuire alla terza prova scritta e il punteggio complessivo delle prove scritte. Il punteggio complessivo delle prove scritte, così rideterminato, deve essere pubblicato nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame. Analogamente, nel caso in cui il candidato non superi l'esame di Stato, in quanto, ai fini dell'esito si sia tenuto conto dei risultati della quarta prova scritta (risultati che, se non considerati, comportano il superamento dell'esame di Stato), la Commissione, all'atto degli adempimenti finali, ridetermina il punteggio della terza prova scritta senza tener conto della quarta prova scritta. Il punteggio complessivo delle prove scritte, così rideterminato, deve essere pubblicato nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame. Al candidato che superi in tal modo l'esame di Stato non è rilasciato il diploma di Baccalauréat.

8. L'esito della parte specifica dell'esame "ESABAC Techno" con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento.

Art. 7 - Rilascio dei diplomi

1. Per le modalità del rilascio dei diplomi si fa riferimento a quanto già previsto dall'articolo 8, commi 1, 2, 4, 5, 6 del DM n.95 dell'8 febbraio 2013.

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del DM n.95/2013 viene così riformulato: "Il Diploma di Stato recherà, sul retro, la seguente postilla: «Il presente Diploma di Stato viene rilasciato ai sensi del Protocollo aggiuntivo, firmato in data 6 maggio 2016, ed è valido a tutti gli effetti di legge»".

Art. 8 - Disposizioni relative alla Valle d'Aosta

1. Ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo aggiuntivo, italo francese, sottoscritto a Firenze il 6 maggio 2016, nel rispetto della specifica legislazione regionale – Legge Regionale n.52 del 3-11-1998 – gli studenti delle scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta sostengono, nell'ambito della quarta prova scritta di francese prevista dalla citata Legge Regionale n.52/1998, la prova specifica di "Lingua, cultura e comunicazione" in lingua francese. Il punteggio ottenuto nella quarta prova scritta (parte specifica dell'esame) fa media con quello ottenuto nella prima prova scritta dell'esame di Stato.

2. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della prova orale di "Lingua, cultura e comunicazione" e la prova orale di storia veicolata in francese vanno ricondotte nell'ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini dell'"ESABAC Techno", la Commissione esprime in quindicesimi:

- il punteggio relativo alla prova orale in francese di "Lingua, cultura e comunicazione";
- il punteggio per la prova orale di storia veicolata in lingua francese.

3. La Commissione attribuisce il punteggio della parte specifica dell'esame "ESABAC Techno", distintamente:

- per la prova scritta di "Lingua, cultura e comunicazione" francese;
- per la prova orale di "Lingua cultura e comunicazione" francese;
- per la prova orale di storia veicolata in francese.

4. La Commissione determina la media aritmetica tra la prova scritta e quella orale di "Lingua, cultura e comunicazione". Il punteggio così ottenuto fa media aritmetica con la valutazione della prova orale di storia veicolata in francese per l'attribuzione del punteggio complessivo relativo "ESABAC Techno". Nel caso in cui il punteggio complessivo non raggiunga i dieci quindicesimi, non viene rilasciato il diploma di Baccalauréat tecnologico.

Art. 9 - Oneri finanziari

1. Dagli adempimenti previsti dal presente decreto, ai fini dello svolgimento dell'esame "ESABAC Techno", non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Art. 10 - Disposizioni finali

[omissis]

Decreto Miur 26 novembre 2018, n. 769: *Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione.*

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Visto l'articolo 17, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, che dispongono che con decreto del Ministro siano definiti i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché le griglie di valutazione per l'attribuzione dei relativi punteggi;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, concernente "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, riguardante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e in particolare, l'articolo 17;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 ottobre 2010, n. 211,

recante le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento;

Viste le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, e 16 gennaio 2012, n. 4, recanti le Linee guida per gli istituti tecnici;

Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 gennaio 2012, n. 5, recante le Linee guida per gli istituti professionali;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

Considerato che l'articolo 17, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, detta disposizioni sulla prima e sulla seconda prova dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

Considerato che l'articolo 17, comma 5, del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, prevede che, con decreto del Ministro siano definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali;

Considerato che l'articolo 17, comma 6, del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dispone che, al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, il decreto di cui al comma 5 del medesimo articolo definisce, altresì, le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove di esame per consentire di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari;

Ritenuto, nel rispetto delle richiamate Indicazioni nazionali e Linee guida, di predisporre il quadro di riferimento e la griglia di valutazione per la prima prova scritta, comuni per tutti i percorsi e gli indirizzi di studio, nonché i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la seconda prova scritta, distinti per percorsi di studio dell'istruzione secondaria di secondo grado;

Assunta, pertanto, la necessità di definire le caratteristiche e la struttura delle prove d'esame, i nuclei tematici fondamentali di ogni disciplina e i criteri di valutazione delle prove;

Vista la nota del 25 ottobre 2018, prot. 30064, con la quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, è stato trasmesso al Consiglio superiore della pubblica istruzione lo schema del presente decreto, per l'espressione del prescritto parere nel termine assegnato;

Preso atto della nota del Presidente del Consiglio superiore della pubblica istruzione del 20 novembre 2018, prot. 19571, con la quale il medesimo comunica che il Consiglio, riunitosi in pari data, non ha emesso il parere richiesto dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Dato atto che il termine assegnato al Consiglio superiore della pubblica istruzione per il rilascio del parere è decorso inutilmente, e che l'articolo 3, comma 5, secondo periodo, del citato decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 prevede che, in tal caso, si possa prescindere dal parere medesimo;

Decreta

Art. 1 - Quadri di riferimento e griglie di valutazione

1. Ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono adottati i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, definiti, rispettivamente per la prima e la seconda prova, agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Allegato A - Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell'esame di Stato (Tutti i percorsi e gli indirizzi dell'istruzione liceale, tecnica e professionale)

Caratteristiche della prova d'esame

1) Tipologie di prova

- A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
- B. Analisi e produzione di un testo argomentativo
- C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale di cui all'art. 17 del D.lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi su un ventaglio sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite sette tracce: due per la tipologia A, tre per la tipologia B e due per la tipologia C.

2) Struttura delle tracce

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va dall'Unità d'Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire due ambiti cronologici o due generi o forme testuali.

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo. La traccia proporrà un singolo testo compiuto o un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una trattazione più ampia, chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprendimento sia dei singoli passaggi sia dell'insieme. La prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo studente esporrà le sue riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate nel testo d'appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo specifico percorso di studio.

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. La traccia proporrà problematiche vicine all'orizzonte esperienziale delle studentesse e degli studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione. Si potrà richiedere al candidato di inserire un titolo coerente allo svolgimento e di organizzare il commento attraverso una scansione interna, con paragrafi muniti di un titolo.

Durata della prova: sei ore

Nuclei tematici fondamentali

Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle problematiche contenute nelle tracce, le tematiche trattate potranno essere collegate, per tutte le 3 tipologie, agli ambiti previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 62/2017, e cioè:

- Ambito artistico,
- Ambito letterario,
- Ambito storico,
- Ambito filosofico,

- Ambito scientifico,
- Ambito tecnologico,
- Ambito economico,
- Ambito sociale.

Obiettivi della prova

Gli obiettivi dell'insegnamento dell'italiano riflettono una duplice esigenza, espressa sia dalle Linee guida per l'istruzione tecnica e professionale, sia dalle Indicazioni nazionali per i licei.

Per la lingua, si tratta di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti"; per la letteratura, di raggiungere un'adeguata competenza sulla "evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità ad oggi".

Quanto alla lingua occorrerà distinguere tra le competenze di base, da presupporre per qualsiasi tipo di prova e per qualsiasi tipo di indirizzo, e quelle specifiche.

Tra le prime figurano la padronanza grammaticale, la capacità di costruire un testo coerente e coeso, una sufficiente capacità nell'uso dell'interpunzione e un dominio lessicale adeguato (da saggiare anche attraverso la competenza passiva, a partire da un testo dato).

Per quanto concerne le seconde, più che dell'astratta classificazione della tipologia testuale, con la distinzione tra testi espositivi, argomentativi ecc. (che può valere solo in linea di massima, dal momento che i testi reali presentano abitualmente caratteri in certa misura "misti"), occorre tener conto di caratteristiche inerenti all'argomento trattato e al taglio del discorso con cui esso viene presentato.

Nell'analisi di un testo letterario, sono in primo piano la comprensione degli snodi testuali e dei significati e la capacità di interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo significato letterale; il testo andrà messo in relazione con l'esperienza formativa e personale dello studente e collocato in un orizzonte storico e culturale più ampio; nell'analisi e nel commento si dovrà utilizzare un lessico puntuale ed efficace, che vada oltre quello abitualmente adoperato in un discorso orale.

Per la tipologia B, lo studente in primo luogo deve mostrare le capacità: di comprensione del testo dato; di riconoscimento degli snodi argomentativi presenti; di individuazione della tesi sostenuta e degli argomenti a favore o contrari; di riconoscimento della struttura del testo. Deve successivamente produrre un testo di tipo argomentativo anche basandosi sulle conoscenze acquisite nel suo corso di studio.

Nello sviluppo di un elaborato di tipologia C, lo studente deve essere in grado di affrontare con sicurezza un tema dato, di svilupparlo gradualmente mettendo in campo conoscenze acquisite nel corso di studi seguito o giudizi e idee personali. Allo studente si chiede di organizzare le proprie conoscenze e di esporle con proprietà e chiarezza.

Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max 60 pt)

Indicatore 1

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
- Coesione e coerenza testuale.

Indicatore 2

- Ricchezza e padronanza lessicale.
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.

Indicatore 3

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova*Tipologia A - Elementi da valutare nello specifico (max 40 pt)*

- Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione).
- Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.
- Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).
- Interpretazione corretta e articolata del testo.

Tipologia B - Elementi da valutare nello specifico (max 40 pt)

- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.
- Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti.
- Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione.

Tipologia C - Elementi da valutare nello specifico (max 40 pt)

- Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione.
- Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione.
- Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

Allegato B - Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell'esame di Stato - Licei [omissis]

Allegato B - Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell'esame di Stato - Istituti tecnici [omissis]

Allegato B - Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell'esame di Stato - Istituti professionali [omissis]

Decreto Miur 18 gennaio 2019, n. 37: *Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione anno scolastico 2018/2019: individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta; scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame.*

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e, in particolare, gli articoli 17 e 18;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, concernente "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, avente a oggetto "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente il "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, che adotta il "Regolamento recante Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";

Viste le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, e 16 gennaio 2012, n. 4, concernenti le Linee guida per gli istituti tecnici;

Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 gennaio 2012, n. 5, riguardante le Linee guida per gli istituti professionali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, che adotta il "Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado";

Visto il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 27 aprile 2018, n. 13, recante "Regolamento di esecuzione relativo agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione e dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado";

Vista la nota dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena 29 ottobre 2018, prot. 13300, con la quale è stata trasmessa una proposta relativa allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n. 11, recante "Disciplina dello svolgimento delle prove di francese alle 'esami di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta";

Considerato che l'articolo 17, comma 7, del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 prevede che, relativamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova scritta, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una

terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio;

Considerato che con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n.769 del 26 novembre 2018 sono stati definiti i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte, in modo da privilegiare i nuclei tematici fondamentali di ciascuna disciplina, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;

Considerato che l'articolo 18, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dispone che con il decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 7, è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio;

Assunta la necessità di individuare le discipline oggetto della seconda prova scritta, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio, nonché la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio;

Decreta

Art. 1 - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta; scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame

1. Per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dell'anno scolastico 2018/2019, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono indicate:

- le discipline oggetto della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado;

- le discipline oggetto della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del corso annuale nel sistema di istruzione e formazione professionale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

- le discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame.

2. Il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nelle scuole italiane all'estero, nelle quali è sempre affidata al commissario interno la lingua straniera che è veicolare nel Paese in cui ha sede l'istituzione scolastica. Fanno eccezione le scuole italiane all'estero dove sono attivi i percorsi EsaBac ed EsaBac techno nelle quali, rispettivamente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale del 4 agosto 2016, n.614, è assicurata la presenza del commissario esterno competente per la disciplina di lingua e letteratura francese ovvero di lingua, cultura e comunicazione francese e del commissario per la disciplina di storia.

Art. 2 - Colloquio

1. Il colloquio è disciplinato dall'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi seguenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così rinominati dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività

svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. Per il candidato esterno, la commissione tiene conto anche delle eventuali esperienze di cui sopra o ad esse assimilabili che il candidato può presentare attraverso una breve relazione e/o un elaborato multimediale. Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel curriculum scolastico secondo quanto previsto all'articolo 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, in un'unica soluzione temporale e alla presenza dell'intera commissione. La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno.

5. La commissione d'esame dedica un'apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati.

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

7. La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti in sede di riunione preliminare.

8. Per i candidati delle classi/commissioni interessate dal Progetto EsaBac si rinvia a quanto specificato nel decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 95/2013, il Presidente della commissione può autorizzare la collaborazione di personale esperto, per la valutazione della prova scritta della disciplina della storia, quale il docente conversatore di lingua, già utilizzato durante l'anno scolastico. Parimenti, per l'EsaBac techno, trova applicazione l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 2016, n. 614.

Art. 3 - Esame di Stato nelle scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta

1. L'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta prevede, in aggiunta alle prove dell'esame di Stato di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, una terza prova scritta e una prova orale di lingua francese, secondo quanto previsto dalla legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n. 11.

2. La prova scritta di lingua francese accerta la padronanza di tale lingua, nonché le capacità espressive, logico linguistiche e critiche del candidato.

3. La prova orale di lingua francese si svolge in occasione del colloquio, nel corso del quale le competenze linguistiche e culturali acquisite in tale lingua sono oggetto di apposita valutazione.

4. Nel colloquio sono accertate anche le competenze disciplinari acquisite nelle discipline non linguistiche il cui insegnamento sia stato impartito in lingua francese.

5. La modalità di valutazione delle prove di esame è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 20 bis, della legge n. 59 del 1997.

Art. 4 - Esame di Stato nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano

1. L'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano prevede, in aggiunta alle prove dell'esame di Stato di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, una terza prova scritta, disciplinata dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano del 27 aprile 2018, n. 13.

2. Ai sensi del citato decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano del 27 aprile 2018, n. 13, la commissione può attribuire, per la prima prova scritta, fino ad un massimo di quindici punti; per la seconda prova scritta, fino ad un massimo di quindici punti; per la terza prova scritta, fino ad un massimo di dieci punti.

3. Secondo quanto disposto dall'articolo 9 del predetto decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano del 27 aprile 2018, una parte del colloquio è riservata all'accertamento della padronanza della seconda lingua. La commissione d'esame può attribuire, per il colloquio, fino a un massimo di venti punti.

Art. 5 - Esame di Stato nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia

1. L'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia comprende tre prove scritte e un colloquio volti ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dai candidati.

2. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua slovena in relazione al corso di studi frequentato, nonché le capacità espressive, logico linguistiche e critiche del candidato. Le prove d'esame per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno italiano del Friuli Venezia Giulia sono stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38. La commissione d'esame può attribuire, per la prima prova scritta, fino a un massimo di quindici punti.

3. Le tracce della seconda prova scritta, definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, vengono tradotte in lingua slovena avvalendosi dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. La commissione d'esame può attribuire, per la seconda prova scritta, fino a un massimo di quindici punti.

4. Ai sensi dell'art. articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, la terza prova scritta si svolge il giorno successivo alla seconda prova scritta e tende ad accertare

la padronanza dell'italiano - seconda lingua. La prova è finalizzata all'accertamento della competenza linguistico comunicativa degli studenti, ed è riferita alle abilità di comprensione del testo e produzione scritta. Le prove d'esame e il relativo quadro di riferimento vengono definite dall'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38. La commissione d'esame può attribuire, per la terza prova scritta, fino ad un massimo di dieci punti.

5. Una parte del colloquio è riservata all'accertamento della padronanza dell'italiano – seconda lingua. La commissione d'esame può attribuire, per il colloquio, fino a un massimo di venti punti.

6. In sede di prima applicazione del presente articolo, al fine di monitorare gli esiti delle nuove disposizioni, come introdotte dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, l'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, a completamento degli esami di Stato 2018/2019, produrrà apposita relazione alla competente Direzione per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avendo cura di segnalare eventuali correttivi od integrazioni, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena.

ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE E LINGUISTICA

<i>Indirizzo</i>	<i>Materie oggetto della seconda prova scritta</i>	<i>Materie affidate ai Commissari esterni</i>
<i>Classico</i>	Lingua e cultura latina Lingua e cultura greca	2) Lingua e cultura straniera 3) Matematica
<i>Scientifico</i>	Matematica Fisica	2) Lingua e cultura straniera 3) Scienze naturali (bio, chim, sc. della terra)
<i>Scientifico opzione Scienze Applicate</i>	Matematica Fisica	2) Lingua e cultura straniera 3) Scienze naturali (bio, chim, sc. della terra)
<i>Linguistico</i>	Lingua e cultura straniera 1 Lingua e cultura straniera 3	2) Lingua e cultura straniera 2 3) Fisica
<i>Artistico indirizzo Architettura e ambiente</i>	Discipline progettuali architettura e ambiente	2) Lingua e cultura straniera 3) Storia dell'arte
<i>Artistico indirizzo Arti figurative</i>	Discipline plastiche e scultoree	2) Lingua e cultura straniera 3) Storia dell'arte
<i>Artistico indirizzo Grafica</i>	Discipline grafiche	2) Lingua e cultura straniera 3) Storia dell'arte
<i>Scienze Umane</i>	Scienze umane	2) Lingua e cultura straniera 3) Matematica
<i>Scienze Umane opzione Economico-sociale</i>	Diritto ed economia politica Scienze umane	2) Matematica 3) Lingua e cultura straniera 1
<i>Musicale e coreutico sezione Musicale</i>	Teoria, analisi e composizione	2) Lingua e cultura straniera 3) Fisica
<i>Musicale e coreutico sezione Coreutica</i>	Tecniche della danza	2) Lingua e cultura straniera 3) Fisica

ISTRUZIONE TECNICA (CORSI ORDINARI) (*)

<i>Indirizzo</i>	<i>Materie oggetto della seconda prova scritta</i>	<i>Materie affidate ai Commissari esterni</i>
SETTORE ECONOMICO		
<i>Amministrazione, finanza e marketing</i>	Economia aziendale	2) Lingua inglese 3) Diritto
<i>Relazioni internazionali per il marketing</i>	Economia aziendale e geo-politica Lingua inglese	2) Seconda lingua comunitaria 3) Diritto
<i>Sistemi informativi aziendali</i>	Economia aziendale Informatica	2) Lingua inglese 3) Matematica
<i>Turismo</i>	Discipline turistiche e aziendali Lingua inglese	2) Seconda lingua comunitaria 3) Geografia turistica
SETTORE TECNOLOGICO		
<i>Meccanica, mecatronica</i>	Disegno, progett., organizzazione industriale Meccanica, macchine ed energia	2) Lingua inglese 3) Sistemi ed automazione
<i>Meccanica, mecatronica opzione Tecnologie dell'occhiale</i>	Disegno, progett., organizzazione industriale Tecnologie meccaniche processo prodotto ind. occhiale	2) Lingua inglese 3) Meccanica, macchine ed energia
<i>Meccanica, mecatronica opzione Tecnologie materie plastiche</i>	Tecno. Mecc. Plasturgi. Dise organizz. industriale	2) Lingua inglese 3) Meccanica, macchine ed energia
<i>Meccanica, mecatronica articolazione Energia</i>	Impianti energetici, disegno e progettazione Meccanica, macchine ed energia	2) Lingua inglese 3) Sistemi ed automazione
<i>Trasporti e logistica articolazione Costruzione del mezzo</i>	Struttura, costruzione, sistemi impianti del mezzo	2) Lingua inglese 3) Meccanica, macchine e sistemi propulsivi
<i>Trasporti e logistica articolazione Costruzione del mezzo opzione Costruzioni aeronautiche</i>	Struttura, costruzione, sistemi impianti mezzo aereo	2) Lingua inglese 3) Meccanica, macchine e sistemi propulsivi
<i>Trasporti e logistica articolazione Costruzione del mezzo opzione Costruzioni navali</i>	Struttura, costruzione, sistemi impianti mezzo navale	2) Lingua inglese 3) Meccanica, macchine e sistemi propulsivi

(*) La prima prova scritta per tutti i corsi di studio è Italiano.

<i>Indirizzo</i>	<i>Materie oggetto della seconda prova scritta</i>	<i>Materie affidate ai Commissari esterni</i>
<i>Trasporti e logistica articolazione Conduzione del mezzo</i>	Meccanica e macchine Scienze navigazione, struttura, costruzione del mezzo	2) Lingua inglese 3) Elettrotecnica, elettronica e automazione
<i>Trasporti e logistica articolazione Conduzione del mezzo opzione Conduzione mezzo navale</i>	Scienze navigazione, struttura costruzione mezzo navale	2) Lingua inglese 3) Meccanica e macchine
<i>Trasporti e logistica articolazione Conduzione del mezzo opzione Conduzione mezzo aereo</i>	Scienze navigazione, struttura costruzione mezzo aereo	2) Lingua inglese 3) Meccanica e macchine
<i>Trasporti e logistica articolazione Conduzione del mezzo opzione Conduzione apparati impianti marittimi</i>	Meccanica e macchine	2) Lingua inglese 3) Sc. Navigazione, struttura costruzione mezzo navale
<i>Trasporti e logistica articolazione Logistica</i>	Logistica	2) Lingua inglese 3) Meccanica e macchine
<i>Elettrotecnica ed elettronica articolazione Elettronica</i>	Elettrotecnica ed elettronica Sistemi automatici	2) Lingua inglese 3) Tecno. e progettazione sistemi elettrici ed elettronici
<i>Elettrotecnica ed elettronica articolazione Elettrotecnica</i>	Elettrotecnica ed elettronica Sistemi automatici	2) Lingua inglese 3) Tecno. e progettazione sistemi elettrici ed elettronici
<i>Elettrotecnica ed elettronica articolazione Automazione</i>	Elettrotecnica ed elettronica Sistemi automatici	2) Lingua inglese 3) Tecno. e progettazione sistemi elettrici ed elettronici
<i>Informatica e telecomunicazioni articolazione Informatica</i>	Informatica Sistemi e reti	2) Lingua inglese 3) Tecno. e progettazione sistemi informatici telecomunicaz.
<i>Informatica e telecomunicazioni articolazione Telecomunicazioni</i>	Telecomunicazioni Sistemi e reti	2) Lingua inglese 3) Tecno. e progettazione sistemi informatici telecomunicaz.
<i>Grafica e comunicazione</i>	Progettazione multimediale Laboratori tecnici	2) Lingua inglese 3) Tecnologie dei processi di produzione
<i>Grafica e comunicazione opzione tecnologie cartarie</i>	Impianti di cartiera e disegno Tecnologia dei processi di produzione e laboratorio	2) Lingua inglese 3) Matematica

<i>Indirizzo</i>	<i>Materie oggetto della seconda prova scritta</i>	<i>Materie affidate ai Commissari esterni</i>
<i>Chimica, materiali e biotecnologie articolazione Chimica e materiali</i>	Tecnologie chimiche industriali Chimica analitica e strumentale	2) Lingua inglese 3) Chimica organica e biochimica
<i>Chimica, materiali e biotecnologie articolazione Chimica e materiali opzione Tecnologie del cuoio</i>	Chimica analitica e analisi applicate Tecnologie e biotecnologie conciarie	2) Lingua inglese 3) Chimica organica e biochimica
<i>Chimica, materiali e biotecnologie articolazione Biotecnologie ambientali</i>	Biologia, microbiologia e tecnologie controllo ambientale Chimica analitica e strumentale	2) Lingua inglese 3) Chimica organica e biochimica
<i>Chimica, materiali e biotecnologie articolazione Biotecnologie sanitarie</i>	Biologia, microbiologia e tecnologie controllo sanitario Chimica organica e biochimica	2) Lingua inglese 3) Igiene, anatomia, fisiologia, patologia
<i>Sistema moda articolazione Tessile, abbigliamento e moda</i>	Ideaz. progettaz. industrializz. prodotti moda Tecnologia applicata mate. processi produttivi organizzativi moda	2) Lingua inglese 3) Chimica applicata e nobilitaz. materiali produzione moda
<i>Sistema moda articolazione Calzature e moda</i>	Ideaz. progettaz. industrializz. prodotti moda Tecnologia applicata mate. processi produttivi organizzativi moda	2) Lingua inglese 3) Chimica applicata e nobilitaz. materiali produzione moda
<i>Agraria, agroalimentare e agroindustria articolazione Produzioni e trasformazioni</i>	Produzioni vegetali Trasformazione dei prodotti	2) Lingua inglese 3) Economia, estimo, marketing e legislazione
<i>Agraria, agroalimentare e agroindustria articolazione Gestione dell'ambiente e del territorio</i>	Gestione dell'ambiente e del territorio Produzioni vegetali	2) Lingua inglese 3) Economia, estimo, marketing e legislazione
<i>Agraria, agroalimentare e agroindustria articolazione Viticoltura ed enologia</i>	Enologia Viticoltura e difesa della vite	2) Lingua inglese 3) Economia, estimo, marketing e legislazione
<i>Costruzioni, ambiente e territorio</i>	Progettazione, costruzioni impianti Geopedologia, economia ed estimo	2) Lingua inglese 3) Topografia

<i>Indirizzo</i>	<i>Materie oggetto della seconda prova scritta</i>	<i>Materie affidate ai Commissari esterni</i>
<i>Costruzioni, ambiente e territorio opzione Tecnologie del legno nelle costruzioni</i>	Tecnologie del legno nelle costruzioni Progettazione, costruzioni impianti	2) Lingua inglese 3) Topografia
<i>Costruzioni, ambiente e territorio articolazione Geotecnico</i>	Tecnologie gestione del territorio e ambiente Geologia e geologia applicata	2) Lingua inglese 3) Topografia e costruzioni

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

<i>Indirizzo</i>	<i>Materie oggetto della seconda prova scritta</i>	<i>Materie affidate ai Commissari esterni</i>
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO		
<i>Manutenzione e assistenza tecnica</i>	Tecnologie tecniche installazione e manutenzione	2) Lingua inglese 3) Tecnologie elettrico elettroniche e applicazioni
<i>Manutenzione e assistenza tecnica (curv. elettrico elettronico)</i>	Tecnologie tecniche installazione e manutenzione	2) Lingua inglese 3) Tecnologie elettrico elettroniche e applicazioni
<i>Manutenzione e assistenza tecnica (curv. meccanica)</i>	Tecnologie tecniche installazione e manutenzione	2) Lingua inglese 3) Tecnologie meccaniche e applicazioni
<i>Manutenzione e assistenza tecnica (curv. sistemi energetici)</i>	Tecnologie tecniche installazione e manutenzione	2) Lingua inglese 3) Tecnologie meccaniche e applicazioni
<i>Manutenzione e assistenza tecnica opzione Apparat, impianti e servizi tecnici industriali e civili</i>	Tecnologie install. manut. apparati impianti civili industriali	2) Lingua inglese 3) Tecnologie elettrico elettroniche automazione e applicazioni
<i>Manutenzione e assistenza tecnica opzione Apparat, impianti e servizi tecnici industriali e civili (curv. Elettrico/elettronico)</i>	Tecnologie install. manut. apparati impianti civili industriali	2) Lingua inglese 3) Tecnologie elettrico elettroniche automazione e applicazioni
<i>Manutenzione e assistenza tecnica opzione Apparat, impianti e servizi tecnici industriali e civili (curv. Informatica)</i>	Tecnologie install. manut. apparati impianti civili industriali	2) Lingua inglese 3) Tecnologie elettrico elettroniche automazione e applicazioni
<i>Manutenzione e assistenza tecnica opzione Apparat, impianti e servizi tecnici industriali e civili (curv. Meccanica)</i>	Tecnologie install. manut. apparati impianti civili industriali	2) Lingua inglese 3) Tecnologie meccaniche e applicazioni

<i>Indirizzo</i>	<i>Materie oggetto della seconda prova scritta</i>	<i>Materie affidate ai Commissari esterni</i>
<i>Manutenzione e assistenza tecnica opzione Apparat, impianti e servizi tecnici industriali e civili (curv. Sistemi energetici)</i>	Tecnologie install. manut. apparati impianti civili industriali	2) Lingua inglese 3) Tecnologie meccaniche e applicazioni
<i>Manutenzione e assistenza tecnica opzione Manutenzione mezzi di trasporto</i>	Tecnologie diagnostica manutenzione mezzi trasporto	2) Lingua inglese 3) Tecnologie meccaniche e applicazioni
<i>Produzioni industriali e artigianali articolazione Industria opzione Arredi e forniture di interni</i>	Tecniche produzione e organizzazione	2) Lingua inglese 3) Tecnologie appl. mater. proces. produttivi
<i>Produzioni industriali e artigianali articolazione Industria opzione Produzioni audiovisive</i>	Linguaggi tec. prog. comun. audiovisiva	2) Lingua inglese 3) Tecniche di produzione e organizzazione
<i>Produzioni industriali e artigianali articolazione Industria (curv. Arredi e forniture interni)</i>	Tecniche produzione e organizzazione	2) Lingua inglese 3) Tecnologie appl. mater. proces. produttivi
<i>Produzioni industriali e artigianali articolazione Industria (curv. Chimico-biologico)</i>	Tecniche gestione conduzione macchine e impianti Tecniche produzione e organizzazione	2) Lingua inglese 3) Tecnologie appl. mater. proces. produttivi
<i>Produzioni industriali e artigianali articolazione Industria (curv. Processi ceramici ind.)</i>	Tecniche di produzione e organizzazione Tecn. gestione conduzione macchine e impianti	2) Lingua inglese 3) Tecnologie appl. mater. proces. produttivi
<i>Produzioni industriali e artigianali articolazione Industria (curv. Meccanica)</i>	Tecniche di produzione e organizzazione Tecnologie applicate materiali processi produttivi	2) Lingua inglese 3) Tecnologie gestione conduzione macchinari impianti
<i>Produzioni industriali e artigianali articolazione Industria (curv. Grafica)</i>	Tecniche produzione e organizzazione Tecnologie applicate materiali processi produttivi	2) Lingua inglese 3) Tecnologie gestione conduzione macchine e impianti
<i>Produzioni industriali e artigianali articolazione Industria (curv. Tessile-sartoriale)</i>	Labora. tecno. esercitaz. tessili abbigliamento Tecniche produzione e organizzazione	2) Lingua inglese 3) Tecnologie appl. mater. proces. produttivi
<i>Produzioni industriali e artigianali articolazione Industria (curv. Tecnico del mare)</i>	Tecniche di produzione e organizzazione Tecn. gestione conduzione macchine e impianti	2) Lingua inglese 3) Tecnologie appl. mater. proces. produttivi
<i>Produzioni industriali e artigianali articolazione Artigianato (curv. Produzioni tessili e sartoriali)</i>	Labora. tecno. esercitaz. tessili abbigliamento Progettazione tessile abbigliamento moda costume	2) Lingua inglese 3) Tecniche di distribuzione e marketing
<i>Produzioni industriali e artigianali articolazione Artigianato (curv. Ceramica)</i>	Progettazione realizzazione prodotto	2) Lingua inglese 3) Tecniche di distribuzione e marketing

<i>Indirizzo</i>	<i>Materie oggetto della seconda prova scritta</i>	<i>Materie affidate ai Commissari esterni</i>
<i>Produzioni industriali e artigianali articolazione Artigianato (curv. Fotografia)</i>	Progettazione realizzazione prodotto	2) Lingua inglese 3) Tecniche di distribuzione e marketing
<i>Produzioni industriali e artigianali (curv. Coltiv. lav. materiali lapidei)</i>	Progettazione realizzazione prodotto techn. produzione	2) Lingua inglese 3) Tecnologie appl. mater. proc. produttivi techn. gestione
<i>Produzioni industriali e artigianali articolazione Artigianato (curv. Arredi e forniture interni)</i>	Progettazione realizzazione prodotto	2) Lingua inglese 3) Tecnologie appl. mater. proces. produttivi
<i>Produzioni industriali e artigianali articolazione Artigianato (curv. Bioedil. ecosost.)</i>	Progettazione realizzazione prodotto	2) Lingua inglese 3) Matematica
<i>Produzioni industriali e artigianali articolazione Artigianato (curv. Metalli orific.)</i>	Progettazione realizzazione prodotto	2) Lingua inglese 3) Tecnologie appl. mater. proces. produttivi
SETTORE SERVIZI		
<i>Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale</i>	Economia agraria e dello sviluppo territoriale Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore	2) Lingua inglese 3) Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali
<i>Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale opzione Gestione risorse forestali montane</i>	Silvicoltura e utilizzazioni forestali Agronomia territ. montano sistemaz. idrau. forestali	2) Lingua inglese 3) Economia agraria e legislazione di settore
<i>Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale opzione Valorizzazione e commercializzazione prod. agricoli del territorio</i>	Economia agraria e dello sviluppo territoriale Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di nazio. comunità	2) Lingua inglese 3) Tecniche di allevamento vegetale ed animale
<i>Servizi socio-sanitari</i>	Igiene e cultura medico-sanitaria Psicologia generale ed applicata	2) Lingua inglese 3) Diritto e legislazione socio sanitaria
<i>Servizi socio-sanitari articolazione Arti aus. professioni sanitarie - odontotecnico</i>	Scienze dei materiali dentali e laboratorio Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica	2) Lingua inglese 3) Diritto pratica commerciale legislazione socio sanitaria
<i>Servizi socio-sanitari articolazione Arti aus. professioni sanitarie - ottico</i>	Discipline sanitarie (anat. fisiopat. ocul. igiene) Esercitazioni di optometria	2) Lingua inglese 3) Ottica, ottica applicata
<i>Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera articolazione Enogastronomia</i>	Laboratorio servizi enogastronomici cucina Scienza e cultura dell'alimentazione	2) Lingua inglese 3) Diritto e tecn. amm. strutt. ricettiva

<i>Indirizzo</i>	<i>Materie oggetto della seconda prova scritta</i>	<i>Materie affidate ai Commissari esterni</i>
<i>Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera articolazione Enogastronomia opzione Prodotti dolciari, artigianali e industriali</i>	Scienza alim. anal. cont. microbiol. alimentari Laboratorio servizi enogastronomici pasticceria	2) Lingua inglese 3) Diritto e tecniche amministrative
<i>Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera articolazione Servizi di sala e di vendita</i>	Laboratorio servizi enogastronomici sala e vendita Scienza e cultura alimentazione	2) Lingua inglese 3) Diritto e tecn. amm. strutt. ricettiva
<i>Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera articolazione Accoglienza turistica</i>	Laboratorio servizi accoglienza turistica Diritto e tecn. amm. strutt. ricettiva	2) Lingua inglese 3) Scienza e cultura dell'alimentazione
<i>Servizi commerciali</i>	Tecniche professionali servizi commerciali	2) Lingua inglese 3) Diritto - economia
<i>Servizi commerciali (curv. Promozione commerciale pubblicitaria)</i>	Tecniche professionali servizi commerciali	2) Lingua inglese 3) Diritto - economia
<i>Servizi commerciali (curv. Turismo)</i>	Tecniche professionali servizi commerciali	2) Lingua inglese 3) Diritto - economia

Decreto Miur 5 marzo 2019, n. 183: Criteri di nomina dei componenti delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - a.s. 2018/2019.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e, in particolare, l'articolo 16, commi 4 e 5, che dispongono che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano definiti i criteri in base ai quali sono nominati i commissari e il presidente delle commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché i requisiti per l'accesso all'elenco dei presidenti di commissione;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, riguardante "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore" e, in particolare, l'articolo 4, comma 10;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, concernente "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente a oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 29;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", e, in particolare, l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, avente ad oggetto il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425" e, in particolare, l'articolo 9, comma 8;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2007, concernente il compenso spettante al presidente e ai commissari dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, che adotta il "Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, recante norme per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e, in particolare, l'articolo 4, comma 4;

Dato atto che l'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo n. 62 del 2017 stabilisce che i commissari e il presidente delle commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono nominati dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 62 del 2017, presso l'Ufficio Scolastico Regionale è istituito l'elenco regionale dei presidenti di commissione, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonché docenti della scuola di istruzione secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 13 febbraio 2019;

Ritenuto di non accogliere le seguenti osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione: con riferimento all'articolo 1, quella volta a ottenere l'inserimento di un comma aggiuntivo, dopo il secondo, per disciplinare il caso in cui le prove scritte siano tre, in quanto ciò si potrà verificare in casi eccezionali e non generalizzabili; quella relativa all'articolo 3, comma 1,

in quanto l'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 62 del 2017 prevede l'articolazione regionale degli elenchi dei candidati all'incarico di presidente; quelle relative all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 5, comma 2, volte a disciplinare la candidatura dei professori e dei ricercatori universitari a presidente di commissione, poiché tali categorie non sono incluse nell'elenco previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2017; quella riferita all'articolo 6, volta a prevedere che l'incarico di presidente nelle commissioni di esame del primo ciclo costituisca uno dei casi di impedimento all'incarico di presidente delle commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto superflua alla luce delle rimanenti previsioni del presente decreto; quella relativa all'articolo 6, volta a prevedere che i dirigenti delle istituzioni del primo ciclo di istruzione possano essere sostituiti, nella funzione di presidente delle relative commissioni, unicamente da docenti della scuola secondaria, non essendo tale vincolo previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2017; quella relativa all'articolo 7, volta a consentire ai docenti delle scuole paritarie di secondo grado di ricoprire l'incarico di componente delle commissioni degli esami di Stato, perché si tratta di docenti non censiti nel sistema informativo del Ministero e pertanto non sarebbe possibile gestire le istanze senza compromettere i tempi di formazione delle commissioni medesime; quella relativa all'articolo 9, in quanto l'eliminazione dei vincoli territoriali per la nomina dei commissari di esame comporterebbe un incremento della spesa pubblica; quella relativa all'articolo 10, volta a conteggiare l'anzianità di servizio solo se riferita ad anni scolastici interi, poiché tale impostazione pregiudicherebbe i docenti titolari di contratti a tempo determinato per periodi inferiori; quella relativa all'articolo 17, volta a disciplinare il caso delle istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano, in quanto si tratta di casi particolari da gestire più opportunamente mediante indicazioni attuative; quelle relative all'articolo 7, comma 2 lettera d), e all'articolo 12, in quanto di mero drafting normativo, rispetto alle quali si ritiene preferibile la formulazione proposta dal Ministero;

Ritenuto di accogliere le rimanenti osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Decreta

Art. 1 - Commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono costituite le commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

2. Quando la disciplina oggetto della prima prova è affidata a un commissario esterno, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova sono attribuite a uno o più commissari interni e viceversa.

3. Gli altri commissari interni sono individuati nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline.

4. La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.

Art. 2 - Formazione delle commissioni e assegnazione dei candidati

1. I commissari esterni e il presidente sono nominati dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale. I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 1.

2. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

3. Ciascuna classe non può avere più di trentacinque candidati in totale.

Art. 3 - Elenco regionale dei presidenti di commissione

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso ogni Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco regionale dei presidenti di commissione.

2. I termini di presentazione delle istanze di inserimento nell'elenco di cui al comma 1 e il relativo procedimento sono definiti a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

3. Sono tenuti a presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

4. Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale:

- a) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
- b) i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- c) i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
- d) i dirigenti scolastici di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
- e) i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

5. Ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 62 del 2017, il Ministero assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.

Art. 4 - Criteri di nomina dei presidenti di commissione

1. I presidenti di commissione sono nominati annualmente dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale attingendo esclusivamente dall'elenco regionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. I termini di presentazione delle istanze di nomina e il relativo procedimento sono definiti a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. I predetti aspiranti, nel rispetto del principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, riportate nel Bollettino ufficiale integrato con l'elenco delle scuole paritarie, sono nominati in base al seguente ordine di precedenza:

- a) dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, i quali sono tenuti a presentare istanza di nomina;
- b) dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
- c) docenti in servizio in istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
- d) docenti in servizio in istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, incarico di presidenza;
- e) docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano

svolto, per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, incarico di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

f) docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;

g) docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

h) dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;

i) dirigenti di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;

l) docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

3. Il personale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l) del comma 2, ha facoltà di presentare istanza di nomina.

4. Al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato, in caso di esaurimento dell'elenco regionale, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale può nominare personale non inserito in tale elenco, purché appartenente alle categorie di cui al comma 2, fermo restando quanto disposto all'articolo 14.

Art. 5 - Modificazioni al decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741

1. Al fine di consentire l'inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali, l'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, recante norme per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è sostituito dal seguente: «In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 6 - Criteri di nomina dei commissari esterni

1. I termini di presentazione delle istanze di nomina a commissario esterno e il relativo procedimento sono definiti a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

2. I commissari esterni sono nominati, tenuto conto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo alla scelta delle discipline affidate ai commissari esterni, nel rispetto del principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino ufficiale, integrato con l'elenco delle scuole paritarie, in base al seguente ordine di precedenza:

a) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;

b) docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;

c) docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica di istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;

d) docenti di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, in considerazione dell'abilitazione posseduta, qualora, al fine di

assicurare la regolare costituzione e il funzionamento delle commissioni, dopo che siano stati nominati gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), c), rimangano nomine da effettuare;

e) docenti che, negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado. Tale disposizione resta subordinata alle medesime condizioni di cui alla lettera d).

3. I docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame.

4. In caso di esaurimento degli aspiranti o rinunce del personale di cui al comma 2, si prescinde dal requisito dell'abilitazione, tenendo conto, comunque, del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.

5. Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al comma 2, le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine:

a) per la disciplina d'insegnamento;

b) per la classe di concorso in cui è compresa la disciplina d'insegnamento.

6. Il personale di cui alle lettere a), b), c), del comma 2 è tenuto a presentare istanza di nomina. Il personale di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 ha facoltà di presentare istanza di nomina.

Art. 7 - Fasi territoriali di nomina - Presidenti

1. I presidenti sono assegnati, in ordine di priorità discendente:

a) nell'ambito del comune di servizio o residenza, secondo l'ordine delle preferenze espresse;

b) nell'ambito della provincia di servizio o residenza, secondo l'ordine delle preferenze espresse;

c) nel comune di servizio o residenza, d'ufficio;

d) nella provincia di servizio o residenza, d'ufficio.

2. Qualora non sia possibile effettuare, in base alle disposizioni di cui al comma 1, le nomine dei presidenti per tutte le sedi di esame, si procede d'ufficio alla nomina in ambito regionale, nel rispetto dell'ordine di precedenza di cui all'articolo 4.

3. In caso eccezionale, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente può disporre nomine anche in ambito interregionale, previo accordo con il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza.

4. Per le nomine d'ufficio, disposte nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal Comune di servizio o residenza. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della regione è disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della regione, a partire dalla provincia limitrofa a quella cui appartiene il comune di servizio o residenza.

Art. 8 - Fasi territoriali di nomina - Commissari esterni

1. I commissari esterni sono assegnati, in ordine di priorità discendente:

a) nell'ambito del comune di servizio o residenza, secondo la preferenza espressa;

b) nel comune di servizio o residenza, d'ufficio;

c) nell'ambito della provincia di servizio o residenza, secondo la preferenza espressa;

d) nella provincia di servizio o residenza, d'ufficio;

e) eccezionalmente in ambito regionale, d'ufficio, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 6, ove residuino nomine da disporre.

2. Per eventuali sedi residue si effettuano le nomine nell'ambito delle categorie del personale di cui all'articolo 6, comma 2, secondo la procedura di cui al comma 1.

3. In caso eccezionale, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente può disporre nomine anche in ambito interregionale, previo accordo con il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza.

4. Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal Comune di servizio o di residenza. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della regione è disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della regione, a partire dalla provincia limitrofa a quella cui appartiene il comune di servizio o di residenza.

Art. 9 - Preferenze a parità di condizioni

1. La preferenza nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni, nell'ambito delle categorie di personale di cui agli articoli 4 e 6, a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa, per i dirigenti scolastici, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti. Per i docenti a tempo determinato l'anzianità di servizio considerata è quella non di ruolo. A parità di tutte le condizioni, la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.

Art. 10 - Designazione dei commissari interni

1. I commissari interni sono designati, dai competenti consigli di classe in base ai criteri indicati nell'articolo 1, tra i docenti, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati, che insegnano le discipline non affidate ai commissari esterni.

2. Nel caso eccezionale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, e quindi in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i commissari interni sono individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo.

Art. 11 - Impedimento a espletare l'incarico

1. Fatti salvi i casi di legittimo impedimento, non è consentito, rifiutare o abbandonare l'incarico, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.

2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.

3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente scolastico, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

Art. 12 - Docenti part-time

1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati commissari interni. I medesimi docenti, qualora ne abbiano titolo, hanno facoltà di presentare istanza di partecipazione agli esami di Stato come presidenti o commissari esterni.

2. Qualora vengano nominati, i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario o presidente.

Art. 13 - Preclusioni alla nomina

1. I presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti.

2. Solo per le province con non più di quattro distretti, nelle fasi di nomina comunali e provinciali d'ufficio e sui posti da presidente e commissario esterno rimasti disponibili, si può procedere alla nomina dei componenti delle commissioni nell'ambito del distretto di servizio degli stessi.

Art. 14 - Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e di commissario

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e di commissario:

- a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
- b) avere in corso procedimenti disciplinari;
- c) essere incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
- d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
- e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
- f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni;
- g) essere in aspettativa o distacco sindacale.

Art. 15 - Sostituzioni

1. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali provvedono alla sostituzione dei presidenti e dei commissari esterni impediti ad assolvere l'incarico, utilizzando, ove possibile, l'elenco dei non nominati e tenendo conto dei criteri di nomina di cui al presente decreto.

2. Il dirigente scolastico, al fine della sostituzione del commissario interno, può designare un docente della stessa disciplina dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di disciplina non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione. Qualora ciò non sia possibile, il dirigente scolastico designa un docente compreso nelle graduatorie d'istituto della stessa disciplina del commissario da sostituire o, in mancanza, di una disciplina non rappresentata.

3. Nelle operazioni di sostituzione deve essere assicurata la presenza in commissione dei docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

4. Sono sostituiti i commissari o presidenti in posizione di incompatibilità, con riguardo a rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado oppure di rapporto di coniugio con i candidati da esaminare.

Art. 16 - Regioni a statuto speciale e Province autonome

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di svolgimento degli esami di Stato alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le norme di attuazione.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Decreto Miur 24 aprile 2019, n. 379: *Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato nelle sezioni con opzione internazionale cinese funzionanti presso il Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II" di Roma, il Convitto nazionale "Umberto I" di Torino e il Convitto nazionale "Cicognini" di Prato.*

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto l'Accordo tra Italia e Repubblica popolare cinese del 4 luglio 2005, e, in particolare, l'articolo 3, relativo al riconoscimento dei titoli finali di scuola secondaria ai fini dell'accesso alle istituzioni universitarie;

Considerato che con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio del 5 agosto 2009 è stata autorizzata presso il Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II" di Roma l'attivazione del "Liceo scientifico con opzione internazionale cinese";

Vista la nota dell'Ambasciata della Repubblica popolare cinese del 10 febbraio 2014, relativa al Convitto nazionale "V. Emanuele II" di Roma;

Considerato che, con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Piemonte del 30 ottobre 2015 è stata autorizzata "ora per allora", a partire dall'anno scolastico 2011/2012, presso il Convitto nazionale "Umberto I" di Torino l'attivazione del "Liceo scientifico internazionale con opzione internazionale cinese";

Vista la nota dell'Ambasciata della Repubblica popolare cinese del 5 novembre 2015, relativa al Convitto nazionale "Umberto I" di Torino;

Considerato che, con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana del 16 gennaio 2019 è stata autorizzata "ora per allora", a partire dall'anno scolastico 2014/2015, presso il Convitto nazionale "Cicognini" di Prato l'attivazione del "liceo scientifico internazionale con opzione internazionale cinese";

Vista la nota dell'Ambasciata della Repubblica popolare cinese del 22 ottobre 2018, relativa al il Convitto nazionale "Cicognini" di Prato;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, concernente "Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato";

Visto il decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 novembre 2018, n. 769, riguardante i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove di esame;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2019, n. 37, avente a oggetto l'individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta, la scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni, per l'anno scolastico 2018/2019, nonché la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio, e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, recante i criteri in base ai quali sono nominati i commissari e il presidente delle commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché i requisiti per l'accesso all'elenco dei presidenti di commissione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate per l'anno scolastico 2018/2019;

Dato atto che l'articolo 17, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, prevede che l'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio;

Considerato che l'art. 18, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, stabilisce che la commissione d'esame dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove d'esame e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio e che, per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove;

Assunta la necessità di disciplinare l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni con opzione internazionale cinese;

Decreta

Art. 1 - Oggetto

1. Per l'anno scolastico 2018/2019 si autorizza lo svolgimento della sessione di esame di Stato per le sezioni del liceo scientifico a opzione internazionale cinese attivate presso il Convitto nazionale "v. Emanuele II" di Roma, il Convitto nazionale "Umberto I" di Torino e il Convitto nazionale "Cicognini" di Prato.

Art. 2 - Validità del diploma

1. Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni con opzione internazionale cinese, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore cinese senza obbligo, per gli studenti interessati, di sottoporsi a un esame di idoneità linguistica.

Art. 3 - Commissioni giudicatrici

1. Nelle commissioni che valutano gli studenti della sezione con opzione internazionale di cui all'articolo 1 è assicurata la presenza del commissario di lingua e letteratura cinese e del commissario della disciplina veicolata nella lingua cinese (storia). Se il commissario di lingua e letteratura cinese coincide con il commissario della disciplina veicolata in lingua cinese (storia), il consiglio di classe designa, in luogo del commissario della disciplina veicolata in lingua cinese, un commissario interno di altra disciplina; il commissario di lingua e letteratura cinese conduce l'esame anche nella disciplina veicolata in lingua cinese. Ove l'insegnamento di lingua e letteratura cinese sia impartito da due docenti, uno di madrelingua cinese e uno di madrelingua italiana, il consiglio di classe designa entrambi i docenti come commissari interni di lingua e letteratura cinese. I due docenti operano di comune accordo, esprimendo in sede di valutazione delle prove una sola proposta di punteggio. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero più approssimato.

2. È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata della Repubblica popolare cinese, senza alcun potere di intervento nelle operazioni di esame.

Art. 4 - Ammissione all'esame

1. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione con opzione internazionale cinese, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Art. 5 - Prove di esame

1. L'esame consta di due prove scritte a carattere nazionale e di un colloquio, nonché di un'ulteriore prova scritta per l'indirizzo specifico.

2. La prima prova scritta (durata sei ore) è disciplinata dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62.

3. La seconda prova scritta, disciplinata dall'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dal decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10 e dal decreto ministeriale 18 gennaio 2019, n. 37, per il liceo scientifico verte su "matematica - fisica". La durata massima della seconda prova scritta è indicata in calce alla prova medesima.

3. La terza prova scritta, in lingua cinese, concerne la lingua e letteratura cinese (durata quattro ore). Sono valutate le competenze di comprensione e produzione. I candidati esaminano un testo e lo traducono in italiano. Il testo è corredato di domande a risposta chiusa e di un quesito a risposta aperta che richiede una maggiore elaborazione.

4. Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dall'articolo 17, commi 9 e 10, del d.lgs. n. 62 del 2017, nonché dall'articolo 2 del d.m. n. 37 del 2019. Esso accerta le competenze linguistiche di ascolto, lettura, comprensione e produzione orale con lettura di testi e domande relative al testo letto. Il colloquio è completato dalla verifica relativa al programma di letteratura cinese in lingua italiana. Il colloquio, inoltre, prevede domande in cinese, formulate dalla Commissione, sui contenuti del programma dell'ultimo anno della disciplina veicolata in lingua cinese (storia).

Art. 6 - Valutazione

1. La valutazione della terza prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per seconda prova e la terza prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.

Art. 7 - Oneri finanziari

1. Dagli adempimenti previsti dal presente decreto, ai fini dello svolgimento dell'esame presso le sezioni con opzione internazionale cinese, non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. A tal fine, il compenso previsto per il commissario interno è suddiviso tra i due commissari nominati per la stessa disciplina.

Art. 8 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale relativo ai corsi sperimentali per l'anno scolastico 2018/2019.

Decreto Miur 24 aprile 2019, n. 382: *Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni con opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari.*

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il Protocollo culturale tra l'Italia e la Spagna del 30 ottobre 1997;

Vista la nota del 2 marzo 1999 dell'Ambasciata di Spagna concernente i contenuti della prova specifica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, concernente "Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato";

Visto il decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 novembre 2018, n. 769, concernente i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove di esame;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2019, n. 37, riguardante l'individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta, la scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni, per l'anno scolastico 2018/2019, nonché la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio, e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, recante i criteri in base ai quali sono nominati i commissari e il presidente delle commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché i requisiti per l'accesso all'elenco dei presidenti di commissione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riguardante disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2018/2019;

Dato atto che l'articolo 17, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, prevede che l'esame di Stato comprenda due prove a carattere nazionale e un colloquio;

Considerato che l'art. 18, comma 2, del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, stabilisce che la commissione d'esame dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove d'esame e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio e che, per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove;

Assunta la necessità di disciplinare l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni con opzione internazionale spagnola;

Decreta

Art. 1 - Validità del diploma

1. Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni con opzione internazionale spagnola, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore spagnoli senza obbligo, per gli studenti interessati, di sottoporsi a un esame di idoneità linguistica.

Art. 2 - Commissioni giudicatrici

1. Nelle commissioni che valutano gli studenti della sezione con opzione internazionale di cui all'articolo 1 è assicurata la presenza del commissario di lingua e letteratura spagnola e del commissario della disciplina veicolata nella lingua spagnola.

2. È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Spagna, senza alcun potere di intervento nelle operazioni di esame.

Art. 3 - Ammissione all'esame

1. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione con opzione internazionale spagnola, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Art. 4 - Prove di esame

1. L'esame consta di due prove scritte a carattere nazionale e di un colloquio, nonché di un'ulteriore prova scritta per l'indirizzo specifico.

2. La prima prova scritta (durata sei ore) è disciplinata dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

3. La seconda prova scritta, disciplinata dall'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dal decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10, e dal decreto ministeriale 18 gennaio 2019, n. 37:

- per il liceo linguistico verte su "lingua e cultura straniera (inglese) - lingua e cultura straniera 3";

- per il liceo classico verte su "lingua e letteratura classica (latino) - lingua e letteratura classica (greco)";

- per il liceo scientifico verte su "matematica - fisica".

La durata massima della seconda prova scritta è indicata in calce alla prova medesima.

4. La terza prova scritta, in lingua spagnola, si articola in due parti riguardanti, rispettivamente, la Letteratura spagnola e la Storia veicolata in spagnolo.

Letteratura spagnola (durata due ore):

Il candidato sceglie uno tra i due modelli proposti riguardanti:

a) analisi di un testo letterario scelto fra le letture obbligatorie dell'ultimo anno, seguita da un commento critico e stilistico del brano che evidenzia anche il contesto letterario, storico, ideologico ed estetico;

b) risposta a due domande: una di letteratura sull'autore del testo ed un'altra sui costrutti linguistici usati.

Storia (durata due ore):

Il candidato sceglie fra due modelli proposti riguardanti:

a) analisi e risposta a quattro domande relative a un testo breve di carattere storico, giuridico-amministrativo o politico;

b) definizione a scelta di due concetti o breve caratterizzazione del ruolo svolto da un personaggio storico;

c) tema su un argomento storico.

La somministrazione della prova scritta di storia avviene dopo l'effettuazione della prova scritta di lingua e letteratura spagnola.

5. Il colloquio è condotto ai sensi dell'articolo 17, commi 9 e 10, citato d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.m. n. 37 del 2019.

6. Il colloquio, inoltre, verte anche sulla discussione in lingua spagnola di argomenti veicolati in tale lingua nell'ultimo anno.

Art. 5 - Integrazioni al d.m. 18 gennaio 2019, n. 37

1. A parziale integrazione del decreto ministeriale 18 gennaio 2019, n. 37, nel liceo linguistico con sezione con opzione internazionale spagnola, tenuto conto della peculiarità dell'indirizzo, per lo svolgimento della seconda prova scritta, resta affidata al commissario interno la disciplina "lingua e cultura straniera 3", mentre è affidata al commissario esterno la disciplina lingua e cultura straniera - inglese - classe di concorso AB24; la disciplina lingua e cultura spagnola è affidata al commissario interno.

Art. 6 - Valutazione

1. La valutazione della terza prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per seconda prova e la terza prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.

Art. 7 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale relativo ai corsi sperimentali per l'anno scolastico 2018/2019.

Decreto Miur 24 aprile 2019, n. 384: *Disposizioni per lo svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetti EsaBac ed EsaBac techno.*

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana, relativo al doppio rilascio del diploma di Baccalauréat e del diploma di esame di Stato italiano, sottoscritto a Roma il 24 febbraio 2009;

Visto il Protocollo aggiuntivo tra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana, per il rilascio del doppio diploma del Baccalauréat tecnologico e del diploma dell'esame di Stato di Istituto tecnico, firmato a Firenze il 6 maggio 2016;

Vista la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n. 11, recante "Disciplina dello svolgimento delle prove di francese al 'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95, riguardante "Norme per lo svolgimento dell'esame di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari nei quali è attuato il progetto EsaBac (rilascio del doppio diploma italiano e francese)";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 614, concernente "Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari nei quali è attuato il progetto EsaBac techno (rilascio del duplice diploma italiano e francese, dell'esame di Stato di istituto tecnico e del Baccalauréat tecnologico)";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, avente a oggetto "Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato";

Visto il decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 novembre 2018, n. 769, concernente i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove di esame;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2019, n. 37, riguardante l'individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta, la scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni, per l'anno scolastico 2018/2019, nonché la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio, e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, recante i criteri in base ai quali sono nominati i commissari e il presidente delle commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché i requisiti per l'accesso all'elenco dei presidenti di commissione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concernente disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2018/2019;

Dato atto che l'articolo 17, comma 2, del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, prevede che l'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio;

Considerato che l'art. 18, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, stabilisce che la commissione d'esame dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove d'esame e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio e che, per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove;

Assunta la necessità di disciplinare l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nell'ambito degli istituti nei quali sono attuati i progetti "EsaBac" ed "EsaBac techno", in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, che disciplinano l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

Decreta

Art. 1 - Progetti EsaBac ed EsaBac techno

1. Le prove di esame della parte specifica EsaBac, che gli studenti delle istituzioni scolastiche italiane sostengono nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sono previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, che disciplina l'esame di Stato nelle sezioni funzionanti presso le istituzioni scolastiche nelle quali è attuato il progetto EsaBac.

2. Le prove di esame della parte specifica EsaBac techno, che gli studenti delle istituzioni scolastiche italiane sostengono nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione al fine di conseguire il diploma di Baccalauréat tecnologico, sono previste dal decreto ministeriale 4 agosto 2016 n. 614, che disciplina l'esame di Stato nelle sezioni funzionanti presso le istituzioni scolastiche nelle quali è attuato il progetto EsaBac techno.

3. La prova scritta della parte specifica EsaBac/EsaBac techno si colloca, nel rispetto della disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, come definita dal decreto legislativo n. 62 del 2017, come terza prova scritta dell'esame di Stato.

Art. 2 - Valutazione delle prove di esame della parte specifica EsaBac ai fini del rilascio del diploma francese di Baccalauréat

1. Ai fini del rilascio da parte francese del diploma di Baccalauréat, la valutazione delle prove di esame relative alla parte specifica EsaBac è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, con i seguenti adattamenti alla modalità di assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

2. Il punteggio da attribuire a ciascuna delle prove previste, ovvero la prova scritta di lingua e letteratura francese, la prova scritta di storia e la prova orale di lingua e letteratura francese è espresso in ventesimi.

3. Il punteggio relativo alla prova di lingua e letteratura francese scaturisce dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti in ventesimi alla singola prova scritta e alla prova orale della medesima disciplina. Il punteggio globale della parte specifica dell'esame EsaBac, composta dalle tre prove relative alle due discipline di indirizzo, risulta dalla media aritmetica dei voti espressi in ventesimi.

4. Il punteggio complessivo minimo per il superamento della prova della parte specifica EsaBac, utile al rilascio del diploma di Baccalauréat, previo superamento dell'esame di Stato, è fissato in dodici ventesimi.

*Art. 3 - Valutazione delle prove di esame della parte specifica EsaBac
ai fini dell'esame di Stato*

1. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della terza prova scritta, composta da una prova scritta di lingua e letteratura francese e da una prova scritta di storia, è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, con i seguenti adattamenti alla modalità di assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

2. La valutazione della terza prova scritta è espressa in ventesimi e risulta dalla media aritmetica dei voti assegnati alla prova scritta di lingua e letteratura francese e alla prova scritta di storia. Essa va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova scritta dell'esame di Stato. A tal fine, la commissione, attribuito in modo autonomo il punteggio alla seconda e alla terza prova scritta, determina la media aritmetica dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da assegnare alla seconda prova scritta.

3. La valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per il colloquio.

*Art. 4 - Valutazione delle prove di esame della parte specifica EsaBac techno
ai fini del rilascio del diploma francese di Baccalauréat tecnologico*

1. Ai fini del rilascio da parte francese del diploma di Baccalauréat tecnologico, la valutazione delle prove di esame relative alla parte specifica EsaBac techno è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 4 agosto 2016, n. 614, con i seguenti adattamenti alla modalità di assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

2. Il punteggio da attribuire a ciascuna delle tre prove previste, ovvero la prova scritta di lingua, cultura e comunicazione francese, la prova orale di lingua, cultura e comunicazione francese e la prova orale di storia veicolata in francese, è espresso in ventesimi.

3. Il punteggio relativo alla prova di lingua, cultura e comunicazione francese scaturisce dalla media aritmetica dei punteggi in ventesimi attribuiti alla prova scritta e alla prova orale della medesima disciplina. Il punteggio globale della parte specifica EsaBac techno (prova scritta e prova orale di lingua, cultura e comunicazione francese e prova orale di storia veicolata in francese) risulta dalla media aritmetica dei voti espressi in ventesimi ottenuti nelle prove specifiche relative alle due discipline.

4. Il punteggio complessivo minimo per il superamento della prova della parte specifica EsaBac techno, utile al rilascio del diploma di Baccalauréat tecnologico, previo superamento dell'esame di Stato, è fissato in dodici ventesimi.

*Art. 5 - Valutazione delle prove di esame della parte specifica EsaBac techno ai fini
dell'esame di Stato*

1. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della terza prova scritta (prova di lingua, cultura e comunicazione francese), è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 4 agosto 2016, n. 614, con i seguenti adattamenti alla modalità di assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

2. Il punteggio da attribuire a ciascuna delle prove previste, ovvero la prova scritta di lingua, cultura e comunicazione francese, la prova orale di lingua, cultura e comunicazione francese e la prova orale di storia veicolata in francese, è espresso in ventesimi.

3. La valutazione della terza prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova scritta. A tal fine, la commissione, attribuito in modo autonomo il punteggio

alla seconda e alla terza prova scritta, determina la media aritmetica dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da assegnare alla seconda prova scritta.

4. La valutazione della prova orale di lingua, cultura e comunicazione e della prova orale di storia va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per il colloquio.

Art. 6 - Disposizioni specifiche per la Regione autonoma Valle d'Aosta

1. Ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana sottoscritto a Roma il 24 febbraio 2009, nonché dell'articolo 6 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo medesimo siglato il 6 maggio 2016, restano fermi l'articolo 9 del decreto ministeriale n. 95 del 2013 e l'articolo 8 del decreto ministeriale n. 614 del 2016, con l'avvertenza che i punteggi sono determinati in ventesimi e che la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 3 novembre 1998, n. 52, è stata abrogata e sostituita dalla legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 17 dicembre 2018, n. 11.

Art. 7 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alla disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dei corsi di ordinamento.

Decreto Miur 24 aprile 2019 n. 385: *Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni con opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari.*

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il Protocollo di cooperazione culturale tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana, firmato il 24 aprile 2002;

Visto l'Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana per l'istituzione di sezioni bilingui in Italia e in Germania, concluso in data 14 ottobre 2004;

Vista la nota 28 aprile 2003, prot. n. 2781/C29, dell'Ambasciata della Repubblica federale di Germania, concernente i contenuti della prova specifica e la durata di essa, nonché le discipline oggetto del colloquio;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, concernente "Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato";

Visto il decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 novembre 2018, n. 769, riguardante i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove di esame;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2019, n. 37, avente a oggetto l'individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta, la scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni, per l'anno scolastico 2018/2019, nonché la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio, e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, recante i criteri in base ai quali sono nominati i commissari e il presidente delle commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché i requisiti per l'accesso all'elenco dei presidenti di commissione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concernente disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2018/2019;

Dato atto che l'articolo 17, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, prevede che l'esame di Stato comprenda due prove a carattere nazionale e un colloquio;

Considerato che l'art. 18, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, stabilisce che la commissione d'esame dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove d'esame e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio e che, per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove;

Assunta la necessità di disciplinare l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni con opzione internazionale tedesca;

Decreta

Art. 1 - Validità del diploma

1. Il diploma rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni con opzione internazionale tedesca consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore tedeschi senza obbligo, per gli studenti interessati, di sottoporsi a un esame di idoneità linguistica.

Art. 2 - Commissioni giudicatrici

1. Nelle commissioni che valutano gli studenti della sezione con opzione internazionale di cui all'articolo 1 è assicurata la presenza del commissario di lingua e letteratura tedesca e del commissario della disciplina veicolata nella lingua tedesca.

2. È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata della Repubblica federale di Germania, senza alcun potere di intervento nelle operazioni di esami.

Art. 3 - Ammissione agli esami

1. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione con opzione internazionale tedesca, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Art. 4 - Prove di esame

1. L'esame consta di due prove scritte a carattere nazionale e di un colloquio, nonché di un'ulteriore prova scritta per l'indirizzo specifico.

2. La prima prova scritta (durata sei ore) è disciplinata dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art. 17, comma 3.

3. La seconda prova scritta, disciplinata dall'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dal decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10, e dal decreto ministeriale 18 gennaio 2019, n. 37:

- per il liceo linguistico verte su "lingua e cultura straniera (inglese) - lingua e cultura straniera 3;

- per il liceo scientifico verte su "matematica - fisica";

- per il liceo classico verte su "lingua e letteratura classica (latino) - lingua e letteratura classica (greco)".

La durata complessiva della prova è indicata in calce alla prova medesima.

4. La terza prova scritta, in lingua tedesca (durata sei ore) prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato, tra:

- discussione di un testo (Texteroerterung), vertente su un brano argomentativo di un massimo di settecento parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:

a) questionario contenente tre o quattro domande precise e gradualmente volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;

b) proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell'argomentazione sviluppata nel brano;

- analisi di un testo letterario (Literarische Textanalyse), vertente su un brano attinto dai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:

c) due o tre domande volte a guidare l'esame metodico del brano;

d) due o tre domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano;

- discussione letteraria (Literarische Eroerterung), finalizzata all'accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria.

5. Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dall'articolo 17, commi 9 e 10, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 18 gennaio 2019, n. 37. Esso verte, inoltre, sulle seguenti discipline:

- lingua e letteratura tedesca; il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d'autore relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso dell'esposizione il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie caratteristiche del testo. Per quanto attiene all'analisi di testi e documenti riferiti a tali discipline, il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi;

- storia in lingua tedesca; analisi e commento di documenti di varia natura e presentazione di un argomento scelto nell'ambito di quanto effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai documenti stessi. Il candidato deve dimostrare di saper selezionare informazioni, evidenziare collegamenti, individuare tematiche e sintetizzare l'argomento a lui proposto. Per quanto attiene all'analisi di testi e documenti riferiti a tali discipline, il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi,

Art. 5 - Integrazioni al d.m. 18 gennaio 2019, n. 37

1. A parziale integrazione del decreto ministeriale 18 gennaio 2019, n. 37, nel liceo linguistico con opzione internazionale tedesca, tenuto conto della peculiarità dell'indirizzo, per lo svolgimento della seconda prova scritta, resta affidata al commissario interno la disciplina "lingua e cultura straniera 3", mentre è affidata al commissario esterno la disciplina "lingua e cultura straniera (inglese)" - classe di concorso AB24; la disciplina "lingua e cultura tedesca" è affidata al commissario interno.

Art. 6 - Valutazione

1. La valutazione della terza prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova; a tal fine la commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per seconda prova e la terza prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.

Art. 7 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale relativo alle sezioni sperimentali autorizzate per l'anno scolastico 2018/2019.

Decreto Miur 24 aprile 2019 n. 386: *Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo.*

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, concernente "Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 novembre 2018, n. 769, riguardante i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove di esame;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2019, n. 37, avente a oggetto l'individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta, la scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni, per l'anno scolastico 2018/2019, nonché la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio, e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, recante i criteri in base ai quali sono nominati i commissari e il presidente delle commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché i requisiti per l'accesso all'elenco dei presidenti di commissione;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 marzo 2019, n. 205, riguardante "Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2018/2019;

Assunta la necessità di disciplinare l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nel liceo classico europeo;

Decreta

Art. 1 - Prove di esame

1. L'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione consta di due prove scritte e di un colloquio.

2. La prima prova scritta è strutturata secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

3. La seconda prova scritta riguarda la disciplina "lingua e letteratura classica". Sono proposti ai candidati due brevi brani, uno in greco e uno in latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad una sintesi del loro contenuto in italiano e a un questionario di comprensione e comparazione. I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a loro scelta, e le risposte al questionario.

4. Il colloquio è condotto ai sensi dall'articolo 17, commi 9 e 10, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 18 gennaio 2019, n. 37.

5. Nel liceo classico europeo - sezione a opzione internazionale tedesca, l'esame di Stato si svolge secondo le disposizioni di cui all'annuale decreto ministeriale relativo all'esame di Stato nelle sezioni a opzione internazionale tedesca. La seconda prova scritta riguarda la disciplina "lingua e letteratura classica".

Art. 2 - Ammissione all'esame

1. I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato presso la sezione di liceo classico europeo, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Art. 3 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale relativo ai corsi sperimentali per l'anno scolastico 2018/2019.

www.notiziedellascuola.it

Decreto Miur 24 aprile 2019 n. 387: *Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle classi sperimentali autorizzate - a.s. 2018/2019.*

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Vista la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n. 11, concernente "Disciplina dello svolgimento delle prove di francese ali 'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente a oggetto "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 27 aprile 2018, n. 13, riguardante "Regolamento di esecuzione relativo agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione e dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, concernente "Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato";

Visto il decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 novembre 2018, n. 769, riguardante i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove di esame;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2019, n. 37, avente a oggetto l'individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta, la scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni, per l'anno scolastico 2018/2019, nonché la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio, e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, recante i criteri in base ai quali sono nominati i commissari e il presidente delle commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché i requisiti per l'accesso all'elenco dei presidenti di commissione;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 marzo 2019, n. 205, concernente "Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019";

Assunta la necessità di dettare disposizioni, per l'anno scolastico 2018/2019, per lo svolgimento dell'esame di Stato nelle classi sperimentali autorizzate;

Decreta

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, per l'anno scolastico 2018/2019, lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle classi sperimentali.

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 2 - Candidati esterni

1. Nei corsi sperimentali quadriennali, autorizzati ai sensi del d.P.R. n. 275 del 1999, attesa la peculiarità degli stessi, i candidati esterni non possono sostenere l'esame di Stato. In ragione della durata dei suddetti corsi non è consentita, altresì, l'ammissione all'esame di Stato con abbreviazione di un anno per merito.

Art. 3 - Validità dei diplomi dei corsi sperimentali

1. Nel decreto ministeriale 18 gennaio 2019, n. 37, sono indicati i titoli che si conseguono al termine dei corsi sperimentali.

2. I diplomi conseguiti al termine dei corsi sperimentali hanno valore pari a quelli che si conseguono al termine dei corsi ordinari.

TITOLO II - MODALITÀ OPERATIVE

Art. 4 - Documento del consiglio di classe

1. Per l'elaborazione del documento del consiglio di classe di cui all'articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari. Nei corsi sperimentali il suddetto documento esplicita, in particolare, il contenuto della sperimentazione con i relativi obiettivi.

Art. 5 - Aree disciplinari

1. Tenuto conto della peculiarità dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni, le commissioni d'esame, al fine di procedere alla correzione delle prove scritte, hanno facoltà di procedere alla ripartizione delle discipline dell'ultimo anno in due aree disciplinari.

Art. 6 - Adempimenti preliminari delle commissioni I

1. Nelle scuole statali e paritarie nelle quali si svolgono corsi sperimentali, le commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le commissioni procedono ai seguenti adempimenti:

- esame del documento elaborato dal consiglio di classe ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione e ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;
- riscontro di eventuali lavori realizzati dagli studenti, singolarmente o in gruppo;
- esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascuno studente, rilevata dal credito scolastico e da ogni altro utile elemento di giudizio.

Art. 7 - Prove d'esame

1. Per l'esame di Stato dell'anno scolastico 2018/2019, le discipline oggetto della seconda prova scritta e le discipline assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio sono indicate nel decreto ministeriale 18 gennaio 2019, n. 37; le altre discipline attribuite ai commissari interni sono individuate dal consiglio di classe secondo le indicazioni del d.m. n. 183 del 2019.

2. Per quel che concerne la prima prova scritta e il colloquio, valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.

3. Per l'anno scolastico 2018/2019, la seconda prova scritta dell'esame di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte.

4. Per l'anno scolastico 2018-2019, nei corsi sperimentali della liuteria, la disciplina oggetto della seconda prova scritta potrà avere, nel caso sia di tipo laboratoriale, anche la durata di tre giorni.

5. Per le modalità di effettuazione delle prove d'esame degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), si fa rinvio alle disposizioni impartite con l'ordinanza ministeriale n. 205 del 2019.

Art. 9 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alla disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dei corsi di ordinamento.

III. ORDINANZA

Ordinanza Miur 11 marzo 2019, n. 205: *Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019.*

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riguardante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", e in particolare, l'articolo 205, comma 1;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, avente a oggetto "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e, in particolare, l'articolo 21;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, che adotta "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425", e, in particolare, l'articolo 9, comma 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, avente a oggetto "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, riguardante "Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Vista la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/12/2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, avente a oggetto "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione";

Visto il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, recante "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università", convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e in particolare, l'articolo 2;

Vista l'Intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, riguardante "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, recante Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170 in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Vista la circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 marzo 2011, n. 20, relativa alla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 del DPR 122/2009;

Vista la nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012, concernente la validità dell'anno scolastico in relazione ad eccezionali eventi atmosferici;

Vista la nota Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 aprile 2012, prot. 1749, concernente nuove modalità di invio delle tracce delle prove scritte degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, che adotta il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il Protocollo d'Intesa 7 febbraio 2013 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei "Criteri generali per la realizzazione degli appositi corsi annuali per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto" e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2015 recante "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95, recante "Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto-EsaBac (rilascio del doppio diploma italiano e francese)";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, concernente il "Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 319, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, avente a oggetto "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Vista la circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 marzo 2016, n. 3, concernente i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello su valutazione periodica e finale, valutazione intermedia, ammissione agli esami di stato e validità dell'anno scolastico - disposizioni di carattere transitorio per l'anno scolastico 2015-2016, nonché la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. 21313 del 20 dicembre 2018-lettera B) punto 3;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 giugno 2016, n. 5952, avente per oggetto "Esame di Stato e «Supplementi Europass al certificato»: modalità di reperimento e di rilascio ai diplomati da parte delle scuole";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 agosto 2016, n. 614, recante "Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto "ESABAC TECHNO" (rilascio del duplice diploma italiano e francese, dell'Esame di Stato di Istituto Tecnico e del Baccalauréat Tecnologico)";

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 600, concernente disposizioni relative al calendario delle festività e degli esami per l'anno scolastico 2018/19;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del 12 ottobre 2018, n. 17676, avente a oggetto "Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado - anno scolastico 2018/2019 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 novembre 2018, n. 769, che definisce i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nonché le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi;

Visto il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 27 aprile 2018, n. 13, concernente "Regolamento di esecuzione relativo agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado";

Visto il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108;

Vista la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n. 11, recante "Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta";

Vista legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, concernente i criteri di nomina dei componenti delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2019, n. 37, concernente l'individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta nonché la scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame - a.s. 2018/2019;

Assunta la necessità di emanare disposizioni concernenti istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie;

Ordina

Art. 1 - Inizio della sessione di esame

1. La sessione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio, per l'anno scolastico 2018/2019, il giorno 19 giugno 2019 alle ore 8:30, con lo svolgimento della prima prova scritta.

Art. 2 - Candidati interni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:

a) gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Sono ammessi all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 6, del d.P.R. n. 249 del 1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

1) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso di soggiorno. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, sono comprese le discipline per le quali è stato disposto, all'esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla commissione di cui all'art. 5, co. 2, del d.P.R. n. 263 del 2012, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento a esse riconducibili. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del d.P.R. n. 751 del 1985; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale;

2) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, co. 7, del d.P.R. n. 122 del 2009. Si richiamano, in proposito, i chiarimenti forniti con la c.m. n. 20 del 2011, e con la nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica 22 febbraio 2012, prot. n. 1000. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel patto formativo individuale. Al riguardo, si precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota utilizzata per le attività di accoglienza e di orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. La misura massima dei crediti riconoscibili a esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato (cfr. c.m. n. 3 del 2016);

b) a domanda, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi

in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi;

c) nella regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di "Tecnico" conseguito nei percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'art. 15, co. 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e dall'Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Lombardia e presentano domanda di ammissione all'esame di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato art. 15, co. 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, coerente con il percorso seguito. Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base dell'elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l'assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale, per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'esame di Stato. L'ammissione all'esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dall'istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all'esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la classe/commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo, si configura come "articolata";

d) nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all'art. 20, co. 1, lettera c), del d.lgs. n. 226 del 2005, che hanno positivamente frequentato il corso annuale secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 5, del d.P.R. n. 87 del 2010, e presentano domanda di ammissione all'esame di Stato quali candidati interni dell'istruzione professionale al Dirigente della sede dell'istituzione formativa nella quale frequentano l'apposito corso annuale.

2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe; ai sensi dell'art. 37, co. 3, del d.lgs. n. 297 del 1994, in caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente. Il consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione. L'esito della valutazione si rende pubblico, se positivo, riportando all'albo dell'istituto sede d'esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso"; se negativo, riportando solo la dicitura "non ammesso", senza pubblicazione di voti e punteggi. Le deliberazioni del consiglio di classe di non ammissione all'esame sono puntualmente motivate. Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. In particolare, i voti per i candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), sono inseriti in apposito distinto elenco, che viene allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.

3. Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 62 del 2017 gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. 62 del 2017. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo

individualizzato. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

4. Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 62 del 2017 gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della l. n. 170 del 2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. 62 del 2017, sulla base del piano didattico personalizzato. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, co. 11, del d.P.R. n. 249 del 1998).

6. Ai sensi del d.l. n. 91 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 108 del 2018, i requisiti della partecipazione alle prove INVALSI e dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005 e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, non sono richiesti per l'ammissione all'esame del corrente anno scolastico.

Art. 3 - Candidati esterni

1. Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;

b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui al cui all'art. 15 del d.lgs. n. 226 del 2005;

d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2019.

2. Gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del precedente comma 1 e intendano partecipare all'esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono cessare la frequenza prima del 15 marzo 2019.

3. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento. Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:

- nell'ambito dei corsi quadriennali; nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti; negli indirizzi del previgente ordinamento di cui all'art. 3, co. 2, del d.P.R. n. 89 del 2010, considerata la peculiarità di tali corsi di studio;

- nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui sono attuati i percorsi EsaBac ed EsaBac techno (d.m. n. 95 del 2013, e d.m. n. 614 del 2016);

- nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall'articolo 15, co. 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le predette Province autonome.

4. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui al successivo art. 7.

5. Non è consentito ripetere l'esame di Stato della stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione già sostenuto con esito positivo.

6. Ai sensi del d.l. n. 91 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 108 del 2018, i requisiti della partecipazione alle prove INVALSI e dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della n. 145 del 2018, non sono richiesti per l'ammissione all'esame del corrente anno scolastico.

Art. 4 - Sedi dell'esame

1. Ai sensi dell'art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, sono sedi dell'esame per i candidati interni gli istituti statali e gli istituti paritari da essi frequentati. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono sedi di esame, in relazione al corso annuale di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d), le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l'esame di Stato.

2. Per i candidati esterni, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari ai quali gli stessi sono assegnati. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere l'esame in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

3. Per i candidati esterni, gli istituti statali e paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza, ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella regione, secondo quanto previsto dall'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017. Le relative documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati direttamente all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, indicando, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui si intende sostenere l'esame. Gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente ricevano istanze di partecipazione all'esame di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l'obbligo di trasmetterle immediatamente all'Ufficio scolastico regionale competente. Nello stesso modo procedono gli Uffici scolastici regionali, trasmettendo sollecitamente al competente Ufficio scolastico regionale le domande impropriamente ricevute. La mancata osservanza delle predette disposizioni preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

4. I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, verificato il possesso dei requisiti di ammissione all'esame - compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le disposizioni di cui al d.P.R. n. 445 del 2000 - provvedono ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o

paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. In particolare, nel caso in cui non sia possibile effettuare l'assegnazione agli istituti richiesti, in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto dall'interessato, procedono alla ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie. Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli istituti richiesti né ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali assegnano le domande in ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni e il criterio della territorialità di cui al d.lgs. n. 62 del 2017. Da ultimo, nell'impossibilità di accogliere le domande in ambito provinciale, si passa all'ambito regionale, seguendo la stessa procedura già utilizzata precedentemente. Nell'ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l'indirizzo di studi prescelto, il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico della regione di residenza del candidato - acquisita ogni utile notizia - provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio scolastico regionale per l'assegnazione di sede, dandone comunicazione all'interessato.

5. I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, tenuto conto che a ogni singola classe sono assegnati non più di trentacinque candidati verificano, in primo luogo, che con l'assegnazione di domande di candidati esterni non venga superato il limite, previsto dall'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017, del cinquanta per cento dei candidati interni. Valutano, poi, l'esistenza di idonea ricettività dell'istituto di eventuale assegnazione, in relazione al numero delle classi terminali dell'indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione dell'esame preliminare e/o per la formazione delle commissioni. I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali verificano che gli istituti non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti i testi delle prove di esame e per i quali non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza. Infine, i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali danno comunicazione agli interessati dell'esito della verifica, indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione.

6. Nel caso in cui non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, l'Ufficio scolastico regionale, considerato che i candidati esterni non possono superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati per classe/commissione, può autorizzare, in via eccezionale e previa verifica della scarsa diffusione territoriale dell'indirizzo, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite di soli candidati esterni, costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita, sempre solo presso istituzioni scolastiche statali, soltanto in corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

7. I candidati esterni sostengono l'esame preliminare presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sedi di esame. Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, presenta all'Ufficio scolastico regionale apposita richiesta di modifica della domanda in precedenza presentata, con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del

d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga alla previsione di cui al d.lgs. n. 62 del 2017, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto nel quale il candidato intende sostenere l'esame (compreso l'esame preliminare) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenni, la dichiarazione è resa dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte e, nel caso di valutazione negativa, dà comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, l'Ufficio scolastico regionale assegna la domanda all'istituto individuato nell'ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l'interessato.

8. Il candidato esterno che, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica, presenta all'Ufficio scolastico regionale la regione ove ha la residenza anagrafica apposta richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale, di cui al d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenni, la dichiarazione è resa dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte e, nel caso di valutazione negativa, dà comunicazione al candidato. Nel caso di valutazione positiva, l'Ufficio scolastico regionale comunica l'autorizzazione alla effettuazione degli esami fuori regione all'Ufficio scolastico regionale della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone l'interessato, e trasmettendo la relativa domanda. L'Ufficio scolastico regionale ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione del candidato. L'interessato è informato dell'istituto di assegnazione.

9. Ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, il Dirigente scolastico dell'istituto al quale è stata assegnata l'istanza effettua, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

10. Il Dirigente scolastico ripartisce i candidati esterni assegnati all'istituto statale o paritario dall'Ufficio scolastico regionale tra le diverse classi/commissioni dell'istituto, assicurando che il loro numero massimo non superi il cinquanta per cento dei candidati interni. A ogni singola classe/commissione non possono essere complessivamente assegnati più di trentacinque candidati. I candidati interni devono appartenere a una sola classe.

11. Negli indirizzi di studio nei quali, ai sensi del d.m. n. 37 del 2019, la seconda prova scritta di lingua straniera è associata alla classe di concorso generica "A/24 - lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", i candidati esterni vanno assegnati a classi/commissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel curriculum del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui vengono abbinati.

12. Negli indirizzi di studio nei quali, ai sensi del d.m. n. 37 del 2019, è stata individuata, tra le altre materie affidate a commissari esterni, la lingua straniera associata alla classe di concorso generica "A/24 - lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", i candidati esterni vanno assegnati a classi/commissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel curriculum del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui vengono abbinati.

13. Per la Regione Lombardia, se sono presenti studenti fomite del diploma professionale di “tecnico” che frequentano nel corrente anno scolastico il corso annuale, previsto dall’art. 15, co. 6, del d.lgs. n. 226 del 2005 e dall’Intesa del 16 marzo 2009 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Regione Lombardia, si deve operare considerando tali studenti quali allievi interni per il corrispondente indirizzo di studio di istruzione professionale. Conseguentemente, la classe dell’istituto professionale statale cui sono assegnati tali candidati deve essere considerata quale classe articolata.

14. Per le Province autonome di Trento e Bolzano, dove si tengono i corsi annuali per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all’art. 20, co. 1, lettera c), del succitato d.lgs. n. 226 del 2005, si opera considerando tali studenti quali allievi interni per il corrispondente indirizzo di studio di istruzione professionale.

15. Il Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame verifica la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati e, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente all’Ufficio scolastico regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

16. Effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica

16.1 I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, autorizzando, ove ne ravvisino l’opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. Nei casi in cui ciò sia possibile, l’Ufficio scolastico regionale può autorizzare l’installazione di linee telematiche a comunicazione sincronica provvedendo alla relativa vigilanza.

16.2 Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d’esame, nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti i procede come di seguito:

a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono alla scuola di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe della scuola di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all’esame;

b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso alla scuola di appartenenza, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri.

Sia nel caso in cui lo scrutinio di ammissione sia effettuato dagli insegnanti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi funzionanti in ospedali o luoghi di cura, sia nel caso in cui lo scrutinio sia effettuato dal competente consiglio di classe della scuola di appartenenza, tenendo conto delle singole richieste di effettuazione delle prove fuori dalla sede scolastica,

sono costituite commissioni formate, per la componente interna, in relazione alla durata della degenza o della cura, prioritariamente dai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito lo studente durante tale periodo, ove le loro discipline non siano state assegnate a commissari esterni; per la componente esterna, sono costituite commissioni formate dai docenti presenti nella competente commissione esaminatrice della scuola di appartenenza dello studente, salvo difficoltà obiettive e motivate, rimesse alla valutazione dell'Ufficio scolastico regionale di riferimento, con la possibilità di integrare la commissione con i componenti esterni della commissione operante presso una delle scuole di identico indirizzo di studio del luogo di degenza o di località viciniore.

16.3 I componenti esterni le commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.

Art. 5 - Presentazione delle domande

1. I candidati interni ed esterni devono avere presentato la domanda di partecipazione all'esame di Stato entro il termine del 30 novembre 2018. La domanda dei candidati esterni, indirizzata all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, atta a comprovare il possesso da parte del candidato dei requisiti di ammissione all'esame, di cui al precedente articolo 3, compresa la residenza. La domanda dei candidati esterni deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento della tassa scolastica e dell'eventuale contributo.

2. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustificano il ritardo, e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2019. Gli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto cui sono stati assegnati. Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio 2019, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi presentano domanda al Dirigente scolastico. Si precisa che il predetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale, secondo le modalità di cui al precedente articolo 2.

3. Le domande dei candidati interni per abbreviazione per merito devono essere state presentate al proprio istituto entro il 31 gennaio 2019.

4. Per gli studenti che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2019.

5. Le domande di partecipazione all'esame di Stato dei candidati detenuti sono presentate al competente Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. L'Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2018. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dall'Ufficio scolastico regionale.

Art. 6 - Documento del consiglio di classe

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindicesimo maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i

mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.P.R. n. 249 del 1998. Prima dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

2. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.

3. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo dell'istituto. La commissione tiene conto del documento nell'espletamento dei lavori e nella predisposizione dei materiali per il colloquio, ai sensi dell'articolo 2 del d.m. n. 37 del 2019, nonché nella predisposizione della seconda parte della seconda prova da parte delle commissioni operanti presso gli istituti professionali.

4. Nella regione Lombardia, per i candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della presente ordinanza, il documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio. Il documento viene predisposto dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale i candidati sono assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell'istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle articolazioni in cui si suddivide la classe.

5. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe, predisposto direttamente dall'istituzione formativa, fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio.

Art. 7 - Esame preliminare dei candidati esterni

1. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.

L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle discipline del piano di studi del nuovo ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del nuovo ordinamento. Tali candidati esterni devono comunque sostenere l'esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultima classe.

2. I candidati in possesso dei titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno. Analogamente, i candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno.

3. I candidati esterni provenienti da Paesi dell'Unione europea, nonché da Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell'art. 12 della l. n. 29 del 2006, che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, previo superamento dell'esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

4. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, sostengono l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare. Sono fatti salvi eventuali obblighi derivanti da accordi internazionali.

5. L'esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l'ultimo.

6. Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento dell'esame preliminare. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l'esame preliminare operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti eventualmente acquisiti e debitamente documentati. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.

7. L'esito positivo dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato ovvero di mancata presentazione all'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. Al contrario, in caso di non ammissione all'esame di Stato, l'esito può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame, come idoneità a una delle classi precedenti l'ultima ovvero come idoneità all'ultima classe.

Art. 8 - Credito scolastico

1. Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 62 del 2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'Allegato A del d.lgs. 62 del 2017. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell'anno scolastico 2018/2019, lo stesso Allegato A reca la tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e nel quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

2. Nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine del secondo, terzo e quarto anno. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio della penultima classe, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 62.

3. In sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, il consiglio di classe, per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per il penultimo e terzultimo anno, attribuisce il suddetto credito in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della tabella di cui all'Allegato A al d.lgs. n. 62 del 2017. Agli studenti che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la classe quarta, non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la terza classe otterrà il relativo credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente ad ulteriori punti otto per la quarta classe.

4. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 62 del 2017, maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio - di cui alla Tabella di conversione del credito contenuta nell'allegato A al citato decreto - moltiplicando per due il credito scolastico attribuito a esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il credito in misura non superiore a 15 punti sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della Tabella attribuzione credito scolastico contenuta nell'allegato A al citato decreto.

5. Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all'albo dell'istituto.

7. Con riferimento ai candidati esterni, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto della tabella di cui all'Allegato A al d.lgs. n. 62 del 2017. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per i candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, nella misura di punti otto per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori sette punti per il terzultimo anno, e per l'ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari. Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato, opportunamente convertito adoperando le tabelle di cui all'Allegato A al d.lgs. n. 62 del 2017. Il punteggio attribuito quale credito scolastico è pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame.

8. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della fascia, del credito scolastico agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia di credito, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica.

9. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.

10. Nella Regione Lombardia, l'attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c), ammessi all'esame di Stato, viene effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni. Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella di cui all'Allegato A al d.lgs. n. 62 del 2017, viene attribuito per la classe terza in base al punteggio del titolo di Qualifica, per la classe quarta in base al punteggio del titolo di Diploma professionale, per la classe quinta in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale, in coerenza con le Linee guida adottate con d.m. n. 4 del 2011, e sulla base della relazione documentata dell'istituzione formativa che ha erogato il corso.

11. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il credito scolastico viene attribuito secondo le modalità di cui al Protocollo d'intesa tra il MIUR e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei parametri della tabella di cui all'Allegato A al d.lgs. n. 62 del 2017. Il consiglio di classe dell'istituzione formativa delibera in merito all'ammissione degli studenti all'esame di Stato e attribuisce agli stessi il credito scolastico tenendo conto, in particolare, dei risultati dell'esame di qualifica professionale, dei risultati dell'esame di diploma professionale e dei risultati di apprendimento del corso annuale. In particolare, ai fini dell'attribuzione allo studente del credito scolastico si applicano le seguenti modalità:

- ove necessario, i voti di qualifica e di diploma sono trasformati in decimi. I valori ottenuti sono convertiti in credito scolastico secondo la tabella di cui all'Allegato A al d.lgs. n. 62 del 2017, relativa ai criteri per l'attribuzione del credito scolastico;
- i punti della fascia di credito del terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto dell'esame di qualifica;
- i punti della fascia di credito del quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto del diploma professionale di IeFP del quarto anno;

- i punti della fascia di credito del quinto anno sono riferiti alla media dei voti del corso annuale per l'esame di Stato.

Art. 9 - Commissioni d'esame

1. Relativamente alle modalità e ai termini per l'affidamento delle discipline oggetto dell'esame di Stato ai commissari esterni e ai criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti le commissioni dell'esame di Stato, valgono le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 16, comma 4, del d.lgs. 62 del 2017.

2. Nei licei musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda prova, con riguardo rispettivamente alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la commissione si avvale di personale esperto, anche utilizzando docenti della scuola stessa. Le nomine degli esperti vengono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, affisse all'albo della scuola e comunicate al competente Ufficio scolastico regionale.

3. Nella Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, gli studenti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera c), i docenti dell'istituzione formativa che ha erogato il corso, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d'esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell'esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I commissari interni designati dal consiglio di classe di "associazione" dell'istituto professionale operano anche per tale gruppo di candidati.

4. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, le commissioni di esame di Stato relative al corso annuale, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d), sono nominate dalle medesime Province autonome, secondo le modalità previste dalle specifiche norme di attuazione dello Statuto in materia di esame di Stato e dei criteri individuati nel protocollo di intesa.

Art. 10 - Sostituzione dei componenti le commissioni

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale.

4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2019, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

5. Nei casi di assenza successivamente all'espletamento delle prove scritte, il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame.

6. Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame, sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della

seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area.

7. Durante l'espletamento del colloquio, nell'ipotesi di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) dei commissari, devono essere interrotte tutte le operazioni d'esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi, infatti, in un'unica soluzione temporale alla presenza dell'intera commissione, che procede all'attribuzione del relativo punteggio nello stesso giorno nel quale viene effettuato.

8. Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

9. L'assenza temporanea dei componenti la commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.

Art. 11 - Riunione plenaria e diario delle operazioni

1. Il presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate, unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono in seduta plenaria presso l'istituto di assegnazione il 17 giugno 2019 alle ore 8:30.

2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei componenti eventualmente assenti all'Ufficio scolastico regionale, se l'assenza riguarda il presidente e i commissari esterni, ovvero al Dirigente scolastico, se l'assenza riguarda un commissario interno. Nella riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.

3. Il presidente, durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata, sentiti i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e, all'interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque. Del diario dei colloqui il Presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame. È, altresì, determinato l'ordine di successione tra le due classi/commissioni per le operazioni, da realizzarsi disgiuntamente, di valutazione degli elaborati e di valutazione finale, nonché la data di pubblicazione dei risultati. Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono discipline diverse o, in particolare, lingue straniere diverse, aventi commissari interni che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il presidente determina il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.

4. Nelle commissioni cui sono assegnati candidati che hanno frequentato corsi d'istruzione in ospedale o in luoghi di cura per una durata prevalente rispetto a quella nella classe

di appartenenza, e che, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 62 del 2017, il presidente organizza la riunione plenaria con la presenza anche dei docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi e che siano stati nominati commissari nelle commissioni stesse. La stessa modalità si applica per le commissioni cui sono assegnati candidati all'esame di Stato, provenienti da istruzione domiciliare e che, nel periodo di svolgimento degli esami, siano impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo a cui sono sottoposti.

Art. 12 - Riunione territoriale di coordinamento

1. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale convoca, in apposite riunioni, i presidenti delle medesime commissioni unitamente ai Dirigenti tecnici incaricati della vigilanza sull'esame di Stato. La partecipazione a tali riunioni costituisce obbligo di servizio per i presidenti delle commissioni.

Art. 13 - Calendario delle prove

1. Il calendario delle prove d'esame, per l'anno scolastico 2018/2019, è il seguente:
 - prima prova scritta: mercoledì 19 giugno 2019, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);
 - seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 20 giugno 2019, dalle ore 8:30. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018;
 - terza prova scritta: martedì 25 giugno 2019, dalle ore 8:30. Tale prova si effettua negli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.
2. La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 3 luglio 2019, dalle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 4 luglio 2019, dalle ore 8:30, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni; la terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge martedì 9 luglio 2019, dalle ore 8:30. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.
3. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, solo se non vi siano motivi ostativi, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva.
4. Le operazioni finalizzate alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe/commissione.
5. Il presidente della commissione adotta le necessarie misure organizzative per quanto non previsto.

Art. 14 - Riunione preliminare

1. Per garantire la funzionalità della commissione stessa in tutto l'arco dei lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, esterni o interni. Il sostituto è unico per le due classi/commissione, tranne casi di necessità che il presidente dovrà motivare.

2. Il presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna classe/commissione, il quale ha, in particolare, compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due classi/commissione verrà riportato nella verbalizzazione di entrambe le classi/commissione abbinata.

3. Tutti i componenti la commissione dichiarano per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente la commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito per incompatibilità dal competente Ufficio scolastico regionale.

4. Tutti i componenti della commissione dichiarano per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, lo rappresenta all'Ufficio scolastico regionale competente, il quale provvede alla necessaria sostituzione. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale provvede in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione. I presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito a espletare l'incarico rilasciano, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi esamineranno. Si sottolinea la particolare importanza del regime di incompatibilità dei componenti la commissione, anche alla luce delle disposizioni normative di prevenzione e di contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici. A tal fine, si sottolinea la necessità di evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità, con riguardo all'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi esamineranno.

5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:

a) elenco dei candidati e documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio, ai sensi dell'art. 17, co. 9, del d.lgs. n. 62 del 2017;

b) domande di ammissione all'esame dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire dell'abbreviazione per merito, con allegati i documenti dai quali sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;

c) copia dei verbali delle operazioni di cui al precedente articolo 8, relative all'attribuzione e alla motivazione del credito scolastico;

d) per gli studenti che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l'assenza di giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni predetti e l'indicazione del credito scolastico attribuito;

e) per i candidati esterni, l'esito dell'esame preliminare e l'indicazione del credito scolastico attribuito;

f) documento del consiglio di classe, compresa la documentazione consegnata dall'istituzione formativa che ha erogato il corso per i candidati ammessi all'esame di Stato nella Regione Lombardia, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c), e la documentazione per il corso annuale nelle Province autonome di Trento e Bolzano di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d);

g) documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui al successivo art. 20, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l'esame con le prove differenziate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017;

h) eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES);

i) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di sperimentazione.

6. Il presidente della commissione, qualora rilevi irregolarità insanabili in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero, cui compete l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso, i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.

7. Il presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituto sede d'esame, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe. Qualora il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest'ultimo a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

8. Nell'ambito delle operazioni preliminari, la commissione dedica un'apposita sessione alla predisposizione dei materiali per lo svolgimento del colloquio.

9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione definisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte, nel rispetto delle griglie di valutazione per la prima e la seconda prova scritta previste dal d.m. n. 769 del 2018, declinando gli indicatori in descrittori di livello.

10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione definisce, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dal successivo art. 19.

11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti, nonché i criteri per l'attribuzione della lode.

12. Tutte le relative deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate.

Art. 15 - Plichi per la prima e la seconda prova scritta

1. Gli Uffici scolastici regionali confermano alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta dell'esame di Stato (e della eventuale terza prova scritta), ivi compresi quelli occorrenti in formato speciale. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze deve essere resa nota, da parte degli Uffici scolastici regionali, alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali forniranno contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.

3. I plichi occorrenti per la prima, seconda ed eventuale terza prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dagli Uffici scolastici regionali alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti trasmettono entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste contengono esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.

4. L'invio dei plichi delle prove scritte avviene per via telematica.

Art. 16 - Prima prova scritta

1. Ai sensi dell'art. 17, co. 3, del d.lgs. 62 del 2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. n. 769 del 2018.

Art. 17 - Seconda prova scritta

1. Ai sensi dell'art. 17, co. 4, del d.lgs. n. 62 del 2017, la seconda prova si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. Le tracce sono elaborate nel rispetto dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018.

2. Per l'anno scolastico 2018/2019, le discipline oggetto della seconda prova scritta nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono individuate dal d.m. n. 37 del 2019.

3. Secondo quanto disposto dall'art.17, co. 8, del d.lgs. 62 del 2017, nei percorsi dell'istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Pertanto, negli istituti professionali, in coerenza con quanto previsto dai quadri di riferimento di cui al d.m. 769 del 2018, le commissioni:

- predispongono la seconda parte della seconda prova tenendo conto del piano dell'offerta formativa della scuola;

- in sede di riunione preliminare definiscono le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, che può essere svolta lo stesso giorno o il giorno successivo tenendo conto della specificità dell'indirizzo e della disponibilità di attrezzature e laboratori. Le modalità organizzative e gli orari di svolgimento sono immediatamente comunicati alla scuola e ai candidati il giorno della prima prova;

- il giorno stabilito per lo svolgimento della seconda parte della seconda prova, elaborano il testo della parte di loro competenza tenendo in debito conto i contenuti e la tipologia della parte nazionale della traccia.

4. Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, per i corsi annuali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), le commissioni:

- predispongono la seconda parte della seconda prova tenendo conto dei risultati di apprendimento specifici e caratterizzanti i piani di studio del corso annuale;
- in sede di riunione preliminare definiscono le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, che può essere svolta in uno o due giorni; le modalità organizzative e gli orari di svolgimento sono comunicati ai candidati il giorno della prima prova;
- elaborano il testo della parte di loro competenza tenendo in debito conto i contenuti e la tipologia della prima parte della traccia.

5. Nei percorsi di secondo livello di istruzione professionale la commissione d'esame tiene conto, altresì, del percorso di studio personalizzato (PSP) formalizzato nel patto formativo individuale (PFI), privilegiando tipologie funzionali alla specificità dell'utenza.

6. Nei licei coreutici, al fine di consentire all'intera commissione di assistere alle esibizioni collettive della sezione di danza classica e della sezione di danza contemporanea, si procede prima alla esibizione collettiva della sezione di danza classica e dopo due ore alla esibizione collettiva della sezione di danza contemporanea. I candidati che hanno effettuato l'esibizione collettiva di danza classica procedono subito dopo, sotto adeguata vigilanza, alla stesura della relazione accompagnatoria e, analogamente, i candidati della sezione di danza contemporanea.

7. Nei licei musicali e coreutici, qualora necessario, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'esame, con decisione motivata del presidente, la seconda parte della seconda prova può svolgersi in due o più giorni con convocazioni differite dei candidati per tipologia di strumento nei licei musicali e per tipologia di danza nei licei coreutici. Negli stessi licei musicali inoltre, per lo svolgimento della seconda prova d'esame, il candidato deve potersi avvalere di idonee dotazioni strumentali (quali, a esempio, computer, tastiera, cuffie, riproduttori di file audio, software dedicati). Nei licei musicali, per lo svolgimento della seconda parte della prova d'esame (prova di strumento), il candidato si può avvalere di un accompagnamento alla sua performance, qualora la stessa non sia individuale. L'accompagnamento strumentale alla prova può essere effettuato solo ed esclusivamente da personale docente in servizio nel liceo musicale e indicato nel documento del consiglio di classe. Nei licei coreutici, per lo svolgimento della seconda parte della prova d'esame (esecuzione individuale) non è consentita l'esecuzione di passi a due/duetti, essendo già stata offerta al candidato la possibilità di esibirsi in una performance collettiva nella prima parte della seconda prova.

8. Negli istituti che mettono a disposizione delle commissioni e dei candidati i materiali e le necessarie attrezzature informatiche e laboratoriali (con esclusione di internet), è possibile effettuare la prova progettuale (per esempio, di Progettazione, costruzioni e impianti e di analoghe discipline) avvalendosi del CAD. È opportuno che tutti i candidati della stessa classe eseguano la prova secondo le medesime modalità operative.

9. Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l'uso delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 marzo 2018, n. 5641, aggiornata con nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 17 ottobre 2018, n. 17905. Per consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.

10. Al fine dello svolgimento della seconda prova nei licei linguistici, le istituzioni scolastiche interessate indicano chiaramente, nel modello utilizzato per la configurazione delle commissioni, quali sono la Lingua e cultura straniera 1 e la Lingua e cultura straniera 3 dei rispettivi piani di studio, oggetto di tale prova in base al d.m. n. 37 del 2019.

11. Negli istituti con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca, ciascuna di tali lingue deve essere considerata come Lingua e cultura straniera 2 dei rispettivi piani di studio. Parimenti, negli istituti con i percorsi EsaBac ed EsaBac techno, la lingua francese deve essere considerata come Lingua e cultura straniera 2 dei rispettivi piani di studio.

Art.18 - Correzione e valutazione delle prove scritte

1. La commissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.

2. La commissione dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna prova scritta, per un totale di quaranta punti.

3. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle singole prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza assoluta. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, il presidente mette ai voti i punteggi proposti, a partire dal più alto. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.

4. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.

5. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

6. Ai sensi dell'art. 16, co. 6, del d.lgs. n. 62 del 2017, le commissioni possono procedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari, come previsto dal d.m. 29 maggio 2015, n. 319, relativo alla "Costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Sfato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado".

Art. 19 - Colloquio

1. Il colloquio è disciplinato dall'art. 17, co. 9, del d.lgs. n. 62 del 2017 e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate di seguito, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una

riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. Per il candidato esterno, la commissione tiene conto anche degli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento o ad essi assimilabili, che il candidato può esporre attraverso una breve relazione e/o un elaborato multimediale. Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso scolastico secondo quanto previsto all'art. 1 del d.l. n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 169 del 2008, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.

2. Il colloquio prende avvio dai materiali di cui al comma 1, secondo periodo, scelti dalla commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, in un'unica soluzione temporale e alla presenza dell'intera commissione. La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Si precisa che i materiali costituiscono solo spunto di avvio del colloquio, che si sviluppa in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Affinché il coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1, secondo periodo, da proporre al candidato ha l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno.

5. La commissione d'esame dedica un'apposita sessione alla preparazione del colloquio. Al fine di garantire trasparenza e pari opportunità per tutti i candidati, la commissione predisponde per ogni classe, in coerenza con il documento del consiglio di classe, un numero di buste, contenenti i materiali di cui al comma 1, secondo periodo, pari al numero dei candidati, aumentato almeno di due unità, così da assicurare che anche l'ultimo candidato possa esercitare la scelta di cui al quinto periodo. Il presidente della commissione cura che le buste garantiscano la riservatezza del materiale ivi contenuto e che le stesse siano adeguatamente custodite. Il giorno del colloquio, il presidente, alla presenza del candidato, prende tre buste e le sottopone allo stesso. Il candidato sceglie una delle buste della tema. I materiali delle buste scelte dai candidati non possono essere riproposti in successivi colloqui. Alla fine di ogni sessione, il presidente assicura la conservazione e l'integrità delle buste ancora chiuse contenenti i materiali di cui al comma 1, secondo periodo.

6. Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:

1) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono - a richiesta -

essere esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;

2) per i candidati che non hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno.

7. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), nell'ambito del colloquio il candidato espone, eventualmente anche in forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (project-work) individuato e sviluppato durante il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, la capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell'elaborazione del progetto.

8. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017.

9. La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti in sede di riunione preliminare.

10. Per i candidati delle classi/commissioni interessate dal progetto EsaBac si rinvia a quanto specificato nel d.m. n. 95 del 2013. Ai sensi dell'art 3, co. 2, del d.m. n. 95 del 2013, il presidente della commissione può autorizzare la collaborazione di personale esperto, per la valutazione della prova scritta della disciplina della storia, quale il docente conversatore di lingua, già utilizzato durante l'anno scolastico. Parimenti, per l'EsaBac techno, trova applicazione l'art. 4, co. 2, del d.m. n. 614 del 2016.

Art. 20 - Esame dei candidati con disabilità

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 2. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

2. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità vengono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione. Per

la correzione delle prove d'esame sono predisposte griglie di valutazione specifiche, in relazione alle prove differenziate.

4. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.

5. Per quanto riguarda le prove per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l'Ufficio scolastico regionale di riferimento, un apposito Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l'Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate. In ogni caso, per tutte le prove in formato speciale le scuole daranno comunicazione anche alla Struttura tecnica esami di Stato via email (segr.servizioisp@istruzione.it).

6. La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte, anche in modalità grafica o scritto grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e del colloquio, previsti dall'art. 16, co. 3, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

7. Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.

8. Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. I suddetti studenti, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone dei risultati delle prove scritte, rapportati in quarantesimi. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente.

9. Per gli studenti con disabilità, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

10. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al piano educativo

individualizzato. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 8.

Art. 21 - Esame dei candidati con DSA e BES

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della l. n. 170 del 2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 2, sulla base del piano didattico personalizzato.

2. La commissione d'esame, sulla base di quanto previsto dal d.m. n. 5669 del 2011, di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché dalle Linee Guida allegate al citato provvedimento, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine, il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame il piano didattico personalizzato; sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, la commissione predispone adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Sarà possibile inoltre prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

3. I candidati con certificazione di DSA, che, ai sensi dell'articolo 6, co. 6, del d.m. n. 5669 del 12 luglio 2011 e dell'art. 20, co. 13, del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui all'art. 20, co. 5, del d.lgs. 62 del 2017. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

4. Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'art. 6, co. 5, del d.m. n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 6, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte

e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Il punteggio, in ventesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui al precedente art. 18. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

5. Il colloquio dei candidati con certificazione di DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano didattico personalizzato, da cui prende avvio il colloquio.

6. Per altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. A tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame l'eventuale piano didattico personalizzato. In ogni caso, per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Art. 22 - Assenze dei candidati. Sessione suppletiva e straordinaria

1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia da accertare con visita fiscale o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui ai precedenti articoli.

2. Ai fini di cui sopra, i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per gli istituti nei quali la seconda prova si svolge in più giorni, il termine è fissato nel giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.

3. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 1 possono chiedere di sostenere una o più prove dell'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.

4. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e all'Ufficio scolastico regionale competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

5. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dai motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati

stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.

6. In casi eccezionali, qualora nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impossibilitato in tutto o in parte a proseguire o completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

7. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dall'Ufficio scolastico regionale a un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi.

Art. 23 - Verbalizzazione

1. La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame, nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.

2. La verbalizzazione descrive sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarisce le ragioni per le quali si perviene a determinate decisioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.

3. Nella compilazione dei verbali la commissione utilizzerà, di norma, l'applicativo "Commissione web" che permette una più completa ed agevole verbalizzazione di tutte le fasi di svolgimento dell'esame.

Art. 24 - Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

1. Ciascuna classe/commissione d'esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui relativi alla medesima classe/commissione, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.

2. Ai sensi dell'art. 18, co. 1, del d.lgs. 62 del 2017, a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di quaranta punti. La commissione d'esame dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio.

3. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi.

4. Ai sensi dell'articolo 18 comma 5 del d.lgs. 62 del 2017, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari ad almeno cinquanta punti.

5. La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito,

per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella A allegata al d.lgs. 62 del 2017;

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.

6. I presidenti di commissione, qualora lo ritengano opportuno, possono trasmettere al competente Ufficio scolastico regionale un'apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative dell'esame di Stato.

7. Il coordinatore regionale dei Dirigenti tecnici, anche avvalendosi degli elementi forniti di Dirigenti tecnici che hanno svolto l'attività di vigilanza, predispone una relazione conclusiva sull'andamento generale dell'esame di Stato. Tale relazione è trasmessa contestualmente al competente Ufficio scolastico regionale, alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e al Coordinatore della struttura tecnica esami di Stato.

8. I presidenti delle commissioni giudicatrici sono competenti al rilascio dei diplomi; nel caso in cui gli stessi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.

9. Si rammenta che i certificati rilasciati dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati - a seguito della Direttiva n. 14 del 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell'art. 15, co. 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull'originale del diploma di superamento dell'esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio.

10. Per i candidati che hanno superato l'esame EsaBac ed EsaBac techno, le istituzioni scolastiche producono il certificato provvisorio attraverso il sistema SIDI.

11. Al termine dell'esame, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame. Per l'esame EsaBac ed EsaBac techno, il diploma di Baccalauréat viene consegnato in tempi successivi.

Art. 25 - Supplemento Europass al certificato

1. Gli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado rilasciano, per tutti i percorsi di studio, insieme al diploma, il "Supplemento Europass al certificato".

2. Il "Supplemento Europass al certificato" è un documento standard, diffuso e riconosciuto nell'Unione europea, riferito a ciascun indirizzo di studio, che contiene informazioni riguardanti il percorso ufficiale compiuto dallo studente per acquisire il diploma, il corrispondente livello EQF (European Qualifications Framework), le competenze generali e d'indirizzo e le attività professionali cui il diplomato potrebbe accedere, anche in contesti di mobilità transnazionale.

3. Quindi, il "Supplemento Europass al certificato" descrive in modo standard il percorso e indirizzo di istruzione secondaria di secondo grado, consentendo di dare sinteticamente trasparenza al titolo di studio in termini soprattutto di competenze attese e di possibili sbocchi professionali. Esso costituisce un complemento del diploma finale e non rappresenta una certificazione delle competenze acquisite dal singolo studente.

4. I Supplementi sono resi disponibili alle scuole nell'apposita area SIDI Gestione alunni - Esami di Stato - Adempimenti finali.

5. Ciascun certificato sarà precompilato in automatico con i dati della scuola e del diplomato con il riferimento al numero di diploma di cui costituisce un supplemento. Pertanto, considerata la sua natura di documento standard, le scuole non apporteranno alcuna modifica, ma stamperanno il certificato e lo consegneranno allo studente diplomato, come da nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 1° giugno 2016, prot. n. 5952.

6. Il Supplemento Europass al certificato tiene luogo, per il corrente anno scolastico, del curriculum dello studente di cui all'articolo 21 co. 2, del d.lgs. n. 62 del 2017.

Art. 26 - Pubblicazione dei risultati

1. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso

2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.

3. L'esito della parte specifica dell'esame EsaBac ed EsaBac techno, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la formula: "Esito EsaBac/EsaBac techno: punti ..." in caso di risultato positivo; con la sola indicazione "Esito EsaBac/EsaBac techno: esito negativo" nel caso di mancato superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.

4. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l'attribuzione della lode, la scuola provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all'acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo nazionale delle eccellenze.

Art. 27 - Versamento tassa erariale e contributo

1. Il versamento della tassa erariale da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all'atto dell'iscrizione all'esame.

2. Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato.

3. Il versamento dell'eventuale contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. Il pagamento del predetto contributo da parte dei candidati esterni deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale. Il contributo è restituito, su istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve comunque essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio. In caso eventuale di cambio di assegnazione d'istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

Art. 28 - Accesso ai documenti scolastici e trasparenza

1. Gli atti e i documenti relativi agli esami di Stato devono essere consegnati con apposito verbale al dirigente scolastico o a chi ne fa le veci, il quale è responsabile della loro custodia e della procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di accoglimento delle istanze di accesso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo.

Art. 29 - Termini

1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell'ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.

Art. 30 - Esame nella Regione Valle d'Aosta, nella Provincia autonoma di Bolzano e nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano

1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza a eccezione di quelle incompatibili con la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n. 11, recante "Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta".

2. Nella Provincia autonoma di Bolzano, le modalità di svolgimento della terza prova scritta sono disciplinate dal decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 27 aprile 2018, n. 13, concernente "Regolamento di esecuzione relativo agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado".

3. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, nonché l'articolo 5 del d.m. n. 37 del 2019.

Art. 31 - Disposizioni organizzative

1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali valutano l'opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli Uffici scolastici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.

2. L'invio delle prove scritte avviene attraverso il "plico telematico", contenente i testi della prima e della seconda prova scritta (nonché, ove prevista, della terza prova scritta). Ciascuna sede di esame diviene destinataria del "plico telematico", documento digitale, protetto con procedimenti di cifratura, e, a tal fine, il dirigente scolastico deve garantire la dotazione tecnica indispensabile e almeno un "referente di sede".

IV. NOTE MINISTERIALI

Nota Miur 24 settembre 2018, prot. n. 16460: *Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2018/2019.*

Si fa riferimento all'oggetto e si trasmette l'elenco degli indirizzi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado (allegato 1) al fine di permettere alle SS.LL. di verificarne la completezza in relazione ai percorsi di studio interessati dagli esami di Stato del corrente anno scolastico nei territori di competenza.

A tal fine, entro e non oltre il 16 novembre p.v. si richiede un riscontro da inviarsi al seguente indirizzo email: dgosv.ufficio3@istruzione.it, sia in caso di presenza in elenco di tutti gli indirizzi di studio nei quali si svolgerà l'esame, sia in caso di necessità di integrazioni, specificando con precisione il tipo di indirizzo da inserire e le istituzioni interessate.

Si chiede inoltre di voler trasmettere al predetto indirizzo di posta elettronica l'elenco dei dirigenti e/o referenti a livello regionale e provinciale per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2018/19, con i relativi recapiti telefonici e indirizzi email, secondo la tabella allegata in formato word (allegato 2 - omissis).

Allegato 1 - Elenco degli indirizzi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado

Cod. indirizzo	Descrizione indirizzo	Tipo indirizzo	Descrizione diploma	N° lingue stran.
LI01	Classico	Ordinamento	Liceo classico	1
LIQ1	Liceo classico interculturale - quadriennale - MIPC16500D	Sperimentazione nuovo ord.	Liceo classico	1
LIIC	Liceo classico internazionale quadriennale	Sperimentazione nuovo ord.	Liceo classico	2
EA01	Esabac - liceo classico	Esabac	Liceo classico	2
LI02	Scientifico	Ordinamento	Liceo scientifico	1
LID2	Liceo scientifico interculturale - quadriennale - MIPS175007	Sperimentazione nuovo ord.	Liceo scientifico	2
LI1S	Liceo scientifico internazionale quadriennale	Sperimentazione nuovo ord.	Liceo scientifico	2
EA02	Esabac - liceo scientifico	Esabac	Liceo scientifico	2
LI03	Scientifico - opzione scienze applicate	Ordinamento	Liceo scientifico opzione scienze applicate	1
LIIS	Liceo internazionale delle scienze applicate quadriennale	Sperimentazione nuovo ord.	Liceo scientifico opzione scienze applicate	2
LIQ2	Liceo internazionale delle scienze applicate quadriennale (BRPS01701T)	Sperimentazione nuovo ord.	Liceo scientifico opzione scienze applicate	1
LI04	Linguistico	Ordinamento	Liceo linguistico	3
LI1L	Liceo linguistico internazionale quadriennale	Sperimentazione nuovo ord.	Liceo linguistico	3
EA03	Esabac - liceo linguistico	Esabac	Liceo linguistico	3
LI05	Architettura e ambiente	Ordinamento	Liceo artistico indirizzo "architettura e ambiente "	1
LI06	Arti figurative plastico-scultoreo	Ordinamento	Liceo artistico indirizzo "arti figurative "	1

<i>Cod. indirizzo</i>	<i>Descrizione indirizzo</i>	<i>Tipo indirizzo</i>	<i>Descrizione diploma</i>	<i>N° lingue stran.</i>
LIB6	Arti figurative grafico-pittorico	Ordinamento	Liceo artistico indirizzo "arti figurative "	1
LIC6	Arti figurative plastico-pittorico	Ordinamento	Liceo artistico indirizzo "arti figurative "	1
LI07	Audiovisivo multimediale	Ordinamento	Liceo artistico indirizzo "audiovisivo e multimediale"	1
LI08	Scenografia	Ordinamento	Liceo artistico indirizzo "scenografia "	1
LIA9	Design - arte dei metalli, dell'oreficeria e del corallo	Ordinamento	Liceo artistico indirizzo "design "	1
LIB9	Design - arte dell'arredamento e del legno	Ordinamento	Liceo artistico indirizzo "design "	1
LIC9	Design - arte della ceramica	Ordinamento	Liceo artistico indirizzo "design "	1
LID9	Design - industria	Ordinamento	Liceo artistico indirizzo "design "	1
LIE9	Design - arte del libro	Ordinamento	Liceo artistico indirizzo "design "	1
LIF9	Design - arte della moda	Ordinamento	Liceo artistico indirizzo "design "	1
LIG9	Design - arte del tessuto	Ordinamento	Liceo artistico indirizzo "design "	1
LIH9	Design - arte del vetro	Ordinamento	Liceo artistico indirizzo "design "	1
EA16	Esabac - artistico - design (arte della moda)	Esabac	Liceo artistico indirizzo "design "	2
LI10	Grafica	Ordinamento	Liceo artistico indirizzo "grafica"	1
LI11	Scienze umane	Ordinamento	Liceo delle scienze umane	1
LI12	Scienze umane - opzione economico sociale	Ordinamento	Liceo delle scienze umane opzione "economico sociale"	2
LI1E	Liceo internazionale economico sociale quadriennale	Sperimentazione nuovo ord.	Liceo delle scienze umane opzione "economico sociale"	2
EA08	Esabac - scienze umane - opzione economico sociale	Esabac	Liceo delle scienze umane opzione "economico sociale"	2
LI13	Musicale e coreutico - sezione musicale	Ordinamento	Liceo musicale e coreutico sezione musicale	1
LI14	Musicale e coreutico - sezione coreutica triennio	Ordinamento	Liceo musicale e coreutico sezione coreutica	1
LIA1	Classico opzione internazionale spagnola	Sperimentazione previgente ord	Istruzione secondaria superiore ad indirizzo classico	2
LIB1	Classico opzione internazionale tedesca	Sperimentazione previgente ord	Istruzione secondaria superiore ad indirizzo classico	1
LIE1	Liceo classico europeo	Sperimentazione previgente ord	Istruzione secondaria superiore ad indirizzo classico	2
LID1	Liceo classico europeo - sezione ad opzione internazionale tedesca	Sperimentazione previgente ord	Istruzione secondaria superiore ad indirizzo classico	2
EA04	Esabac - liceo classico europeo	Esabac	Istruzione secondaria superiore ad indirizzo classico	2
EA11	Esabac - classico internazionale francese	Esabac	Istruzione secondaria superiore ad indirizzo classico	1
LIA2	Scientifico opzione internazionale spagnola	Sperimentazione previgente ord	Istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico	2
LIB2	Scientifico opzione internazionale tedesca	Sperimentazione previgente ord	Istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico	2
LI12	Scientifico internazionale - opzione italo inglese	Sperimentazione previgente ord	Istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico	2
LIC2	Scientifico opzione internazionale cinese	Sperimentazione previgente ord	Istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico	2

<i>Cod. indirizzo</i>	<i>Descrizione indirizzo</i>	<i>Tipo indirizzo</i>	<i>Descrizione diploma</i>	<i>N° lingue stran.</i>
EA10	Esabac - scientifico internazionale francese	Esabac	Istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico	2
LIA4	Linguistico opzione internazionale spagnola	Sperimentazione previgente ord	Istruzione secondaria superiore ad indirizzo linguistico	3
LIB4	Linguistico opzione internazionale tedesca	Sperimentazione previgente ord	Istruzione secondaria superiore ad indirizzo linguistico	3
ISEV	Giuridico economico (licei linguistici europei paritari)	Sperimentazione previgente ord	Istruzione secondaria superiore ad indirizzo linguistico	2
ISFX	Linguistico moderno (licei linguistici europei paritari)	Sperimentazione previgente ord	Istruzione secondaria superiore ad indirizzo linguistico	3
ISJV	Artistico (licei linguistici europei paritari)	Sperimentazione previgente ord	Istruzione secondaria superiore ad indirizzo linguistico	2
EA12	Esabac - linguistico internazionale francese	Esabac	Istruzione secondaria superiore ad indirizzo linguistico	3
EA13	Esabac - linguistico moderno (ling.europei paritari)	Esabac	Istruzione secondaria superiore ad indirizzo linguistico	3
EA14	Esabac - giuridico economico (ling.europei paritari)	Esabac	Istruzione secondaria superiore ad indirizzo linguistico	2
L15	Scientifico - sezione ad indirizzo sportivo	Ordinamento	Liceo scientifico - sezione ad indirizzo sportivo	1
ITAF	Amministrazione, finanza e marketing	Ordinamento	Istituto tecnico settore economico indirizzo "amministrazione, finanza e marketing"	2
ITIE	Istituto economico internazionale quadriennale	Sperimentazione nuovo ord.	Istituto tecnico settore economico indirizzo "amministrazione, finanza e marketing"	2
EA05	Esabac - amministrazione finanza e marketing	Esabac	Istituto tecnico settore economico indirizzo "amministrazione, finanza e marketing"	2
EA25	Esabac techno - amministrazione finanza e marketing	Esabac	Istituto tecnico settore economico indirizzo "amministrazione, finanza e marketing"	2
ITRI	Amministr.finanza marketing art."relazioni internazionali per il marketing"	Ordinamento	Istituto tecnico settore economico indirizzo "amministrazione, finanza e marketing" articolazione "relazioni internazionali per il marketing"	3
ITIR	Istituto economico internazionale quadriennale (art.rel.int.marketing)	Sperimentazione nuovo ord.	Istituto tecnico settore economico indirizzo "amministrazione, finanza e marketing" articolazione "relazioni internazionali per il marketing"	3
EA06	Esabac - amministrazione finanza e marketing - relazioni internazionali	Esabac	Istituto tecnico settore economico indirizzo "amministrazione, finanza e marketing" articolazione "relazioni internazionali per il marketing"	3
EA26	Esabac techno - amministraz., fin. E marketing - art. 'Relazioni internaz.'	Esabac	Istituto tecnico settore economico indirizzo "amministrazione, finanza e marketing" articolazione "relazioni internazionali per il marketing"	3
ITSI	Amministrazione finanza e marketing art. "sistemi informativi aziendali"	Ordinamento	Istituto tecnico settore economico indirizzo "amministrazione, finanza e marketing" articolazione "sistemi informativi aziendali"	1
IT04	Turismo	Ordinamento	Istituto tecnico settore economico indirizzo "turismo"	3
EA07	Esabac - turismo	Esabac	Istituto tecnico settore economico indirizzo "turismo"	3
EA27	Esabac techno - turismo	Esabac	Istituto tecnico settore economico indirizzo "turismo"	3
ITMO	Meccanica,meccatr. Energia" art."meccanica meccatronica"opz."tecn.occhiale"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "meccanica, meccatronica ed energia" articolazione meccanica e meccatronica opzione "tecnologie dell'occhiale"	1

<i>Cod. indirizzo</i>	<i>Descrizione indirizzo</i>	<i>Tipo indirizzo</i>	<i>Descrizione diploma</i>	<i>N° lingue stran.</i>
ITMP	Meccan.,meccatr. Ene." art."meccanica meccatro."opz."te.materie plastiche"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "meccanica, mecatronica ed energia" articolazione "meccanica e mecatronica" opzione "tecnologie delle materie plastiche"	1
ITMM	Meccanica, mecatronica ed energia articolazione "meccanica e mecatronica"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "meccanica, mecatronica ed energia" articolazione "meccanica e mecatronica"	1
ITEN	Meccanica, mecatronica ed energia articolazione "energia"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "meccanica, mecatronica ed energia" articolazione "energia"	1
ITCT	Trasporti e logistica art."costruz. Mezzo" opz."costruzioni aeronautiche"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "trasporti e logistica" articolazione "costruzione del mezzo" opzione "costruzioni aeronautiche"	1
ITCV	Trasporti e logistica art."costruz. Mezzo" opz."costruzioni navali"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "trasporti e logistica" articolazione "costruzione del mezzo" opzione "costruzioni navali"	1
ITCS	Trasporti e logistica articolazione "costruzione del mezzo"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "trasporti e logistica" articolazione "costruzione del mezzo"	1
ITCR	Trasporti logistica art. "conduzione mezzo" opz."conduzione mezzo aereo"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "trasporti e logistica" articolazione "conduzione del mezzo" opzione "conduzione del mezzo aereo"	1
ITCN	Trasporti logistica art. "conduzione mezzo" opz."conduzione mezzo navale"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "trasporti e logistica" articolazione "conduzione del mezzo" opzione "conduzione del mezzo navale"	1
ITCI	Trasp.logisti. Art. "conduzione mezzo" opz."cond. Appar.impianti marittimi"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "trasporti e logistica" articolazione "conduzione del mezzo" opzione "conduzione di apparati e impianti marittimi"	1
ITLG	Trasporti e logistica articolazione "logistica"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "trasporti e logistica" articolazione "logistica"	1
ITEC	Elettronica ed elettrotecnica articolazione "elettronica"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "elettronica ed elettrotecnica" articolazione "elettronica"	1
ITET	Elettrotecnica ed elettronica articolazione "elettrotecnica"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "elettronica ed elettrotecnica" articolazione "elettrotecnica"	1
ITAT	Elettronica ed elettrotecnica articolazione "automazione"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "elettronica ed elettrotecnica" articolazione "automazione"	1
ITIA	Informatica e telecomunicazioni articolazione "informatica"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "informatica e telecomunicazioni" articolazione "informatica"	1
ITIT	Istituto tecnico industriale e telecomunicazioni quadriennale	Sperimentazione nuovo ord.	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "informatica e telecomunicazioni" articolazione "informatica"	2
ITTL	Informatica e telecomunicazioni articolazione "telecomunicazioni"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "informatica e telecomunicazioni" articolazione "telecomunicazioni"	1
IT15	Grafica e comunicazione	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "grafica e comunicazione"	1
ITGF	Grafica e comunicazione - sperimentazione "grafica e fotografia-visual"	Sperimentazione nuovo ord.	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "grafica e comunicazione"	1
ITTE	Grafica e comunicazione - sperimentazione "cinema e televisione"	Sperimentazione nuovo ord.	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "grafica e comunicazione"	1
ITTC	Grafica e comunicazione opzione "tecnologie cartarie"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "grafica e comunicazione" opzione "tecnologie cartarie"	1

<i>Cod. indirizzo</i>	<i>Descrizione indirizzo</i>	<i>Tipo indirizzo</i>	<i>Descrizione diploma</i>	<i>N° lingue stran.</i>
ITGC	Chimica, materiali biotecnologie art."chimica e materiali" opz."tecn.cuoio"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "chimica, materiali e biotecnologie" articolazione "chimica e materiali" opzione "tecnologie del cuoio"	1
ITCM	Chimica, materiali e biotecnologie articolazione "chimica e materiali"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "chimica, materiali e biotecnologie" articolazione "chimica e materiali"	1
ITBA	Chimica, materiali e biotecnologie articolazione "biotecnologie ambientali"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "chimica, materiali e biotecnologie" articolazione "biotecnologie ambientali"	1
ITBS	Chimica, materiali e biotecnologie articolazione "biotecnologie sanitarie"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "chimica, materiali e biotecnologie" articolazione "biotecnologie sanitarie"	1
ITAM	Sistema moda articolazione "tessile, abbigliamento e moda"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "sistema moda" articolazione "tessile, abbigliamento e moda"	1
ITDT	Sistema moda art."tessile, abbigliamento e moda"(ind.sper.disegno tessuti)	Sperimentazione nuovo ord.	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "sistema moda" articolazione "tessile, abbigliamento e moda"	1
ITCZ	Sistema moda articolazione "calzature e moda"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "sistema moda" articolazione "calzature e moda"	1
ITPT	Agraria, agroalimentare e agroindustria art. "produzioni e trasformazioni"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "agraria, agroalimentare e agroindustria" articolazione "produzioni e trasformazioni"	1
ITGA	Agraria, agroalime. Agroindustria art."gestione dell'ambiente e territorio"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "agraria, agroalimentare e agroindustria" articolazione "gestione dell'ambiente e del territorio"	1
ITVE	Agraria, agroalimentare e agroindustria art. "viticoltura ed enologia"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "agraria, agroalimentare e agroindustria" articolazione "viticoltura ed enologia"	1
ITCL	Costruz.ambiente e territorio opz."tecnologie del legno nelle costruzioni"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "costruzioni, ambiente e territorio" opzione "tecnologie del legno nelle costruzioni"	1
ITCA	Costruzioni, ambiente e territorio	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "costruzioni, ambiente e territorio"	1
ITGT	Costruzioni, ambiente e territorio articolazione "geotecnico"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "costruzioni, ambiente e territorio" articolazione "geotecnico"	1
ITCD	Trasporti e logistica articolazione "conduzione del mezzo"	Ordinamento	Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "trasporti e logistica" articolazione "conduzione del mezzo"	1
IPGF	Serv. Agricoltura sviluppo rurale opz."gestione risorse forestali montane"	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale " opzione "gestione risorse forestali e montane"	1
IP01	Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale"	1
IP1A	Serv. Agricoltura e sviluppo rur. (curv.agric.biol. Biodinam.) (TVRA3C5009)	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale"	1
IPT7	Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (f.prov Trento)	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale"	1
IPB9	Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (f.prov Bolz.ted)	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale"	1
IPBF	Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (f.prov bolzano italiana)	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale"	1
IPVP	Serv. Agric.svil.rurale opz."valoriz.commercial.prod.agricoli e territorio"	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale " opzione "valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio"	1

<i>Cod. indirizzo</i>	<i>Descrizione indirizzo</i>	<i>Tipo indirizzo</i>	<i>Descrizione diploma</i>	<i>N° lingue stran.</i>
IP02	Servizi socio-sanitari	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi socio-sanitari"	2
IPT8	Servizi socio-sanitari (f.prov Trento)	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi socio-sanitari"	1
IP04	Serv. Socio-sanitari art. "arti aus.professioni sanitarie - ottico"	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi socio-sanitari" articolazione "arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico"	1
IP03	Serv. Socio-sanitari art. "arti aus.professioni sanitarie - odontotecnico"	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi socio-sanitari" articolazione "arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico"	1
IPEN	Serv. Enogastronomia e ospitalità alberghiera art. "enogastronomia"	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" articolazione "enogastronomia"	2
IPT1	Serv.enoga.e ospital. Alberg. Art."enogastronomia"(f.prov Trento)	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" articolazione "enogastronomia"	1
IPB2	Serv.enogastr. E ospitalità alberg. Art."enogastronomia" (f.prov Bolz.ted)	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" articolazione "enogastronomia"	1
IPPD	Serv.enog.ospit.alber.art."enogastronomia"opz."prod.dolc.ri art.li ind.li"	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" articolazione "enogastronomia" opzione "prodotti dolciari artigianali e industriali"	2
IP06	Serv. Enogastr. E ospitalità alberghiera art. "sala e vendita"	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" articolazione "servizi di sala e di vendita"	2
IPT5	Serv. Enogast. E ospit. Alberg. Art. "sala e vendita" (f.prov Trento)	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" articolazione "servizi di sala e di vendita"	1
IP07	Serv. Enogastr. E ospitalità alberghiera art. "accoglienza turistica"	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" articolazione "accoglienza turistica"	2
IP08	Servizi commerciali	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi commerciali"	2
IPA8	Servizi commerciali (curv. Promozione commerciale pubblicitaria)	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi commerciali"	2
IPC8	Servizi commerciali (curv. Turismo)	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi commerciali"	2
IPT3	Servizi commerciali (f.prov Trento)	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi commerciali"	1
IPB1	Servizi commerciali (f.prov Bolz.ted)	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi commerciali"	1
IPBB	Servizi commerciali (f.prov Bolzano italiana)	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi commerciali"	1
IPCP	Servizi commerciali opzione "promozione commerciale e pubblicitaria"	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi indirizzo "servizi commerciali" opzione "promozione commerciale e pubblicitaria"	2
IP09	Manutenzione e assistenza tecnica	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "manutenzione e assistenza tecnica"	1
IPE9	Manutenzione e assistenza tecnica (curv. Elettrico/elettronico)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "manutenzione e assistenza tecnica"	1
IPM9	Manutenzione e assistenza tecnica (curv. Meccanica)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "manutenzione e assistenza tecnica"	1
IPS9	Manutenzione e assistenza tecnica (curv. Sistemi energetici)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "manutenzione e assistenza tecnica"	1
IPT2	Manutenzione e assistenza tecnica (f.prov trento)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "manutenzione e assistenza tecnica"	1
IPB6	Manutenzione e assistenza tecnica (f.prov bolz.ted)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "manutenzione e assistenza tecnica"	1

<i>Cod. indirizzo</i>	<i>Descrizione indirizzo</i>	<i>Tipo indirizzo</i>	<i>Descrizione diploma</i>	<i>N° lingue stran.</i>
IPBE	Manutenzione e assistenza tecnica (f. prov bolzano italiana)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "manutenzione e assistenza tecnica"	1
IPAI	Man.ass.tec.opz."apparati,impianti e servizi tecnici industriali e civili"	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "manutenzione e assistenza tecnica" opzione "apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili"	1
IPAE	Ma.as.te.opz."app.imp.serv.tecn.ind.li civili"(curv. Elettrico/elettronico)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "manutenzione e assistenza tecnica" opzione "apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili"	1
IPA9	Ma.as.te.opz."app.imp.serv.tecn.ind.li e civili" (curv.informatica)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "manutenzione e assistenza tecnica" opzione "apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili"	1
IPAM	Ma.as.te.opz."app.imp.serv.tecn.ind.li civili" (curv.meccanica)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "manutenzione e assistenza tecnica" opzione "apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili"	1
IPA7	Man.ass.tec.opz."appar.imp.serv.tecn.ind.li civili" (curv.sistemi energet.)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "manutenzione e assistenza tecnica" opzione "apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili"	1
IPMM	Manutenzione e assistenza tecnica opzione "manutenzione mezzi di trasporto"	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "manutenzione e assistenza tecnica" opzione "manutenzione mezzi di trasporto"	1
IPAF	Prod.indust.li artig.li art."industria" opz."arredi e forniture d'interni"	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "industria" opzione "arredi e forniture d'interni"	1
IPAV	Prod.indust.li artig.li art."industria" opz."produzioni audiovisive"	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "industria" opzione "produzioni audiovisive"	1
IPIA	Prod.indust.li artig.li art."industria" (curv. Arredi e forniture interni)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "industria"	1
IPIB	Prod.indust.li artig.li art."industria" (curv.chimico-biologico)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "industria"	1
IPIC	Prod.indust.li artig.li art."industria" (curv. Processi ceramici)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "industria"	1
IPIG	Prod.indust.li artig.li art."industria" (curv.grafica)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "industria"	1
IPIM	Prod.indust.li artig.li art."industria" (curvatura tecnico del mare)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "industria"	1
IPIE	Prod.indust.li artig.li art."industria" (curv.meccanica)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "industria"	1
IPIIT	Prod.indust.li artig.li art."industria"(curv.tessile sartoriale)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "industria"	1
IPB7	Produzioni industriali artigianali art."industria" (f. prov bolz. ted)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "industria"	1
IPTS	Prod.ind.li artig.li art."artigianato"-opz.prod.tess.sartoriali	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "artigianato" opzione "produzioni tessili e sartoriali"	1
IPFA	Pr.ind.li artig.li art."artigianato"-op.pro.art.territ.(curv.fotografia)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "artigianato" opzione "produzioni artigianali del territorio"	1

<i>Cod. indirizzo</i>	<i>Descrizione indirizzo</i>	<i>Tipo indirizzo</i>	<i>Descrizione diploma</i>	<i>N° lingue stran.</i>
IPAO	Pr.ind.li artig.li art.artigianato-op.pro.art.ter.(curv.metalli/orefic.)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "artigianato" opzione "produzioni artigianali del territorio"	1
IPAA	Prod. Industriali e artigianali art. "artigianato" (curv. Ceramica)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "artigianato"	1
IPAB	Prod.indust.li e artig.li art."artigianato"(curv.fotografia)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "artigianato"	1
IPA1	Pr.ind.li e artig.li art. "artigianato" (curv.prod.tessili e sartoriali)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "artigianato"	1
IPA2	Pr.ind.li e artig.li art. "artigianato" (curv.trasf.aliment.artigianali)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "artigianato"	1
IPA3	Pr.ind.li e artig.li art. "artigianato" (curv. Arredi e forn.int.)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "artigianato"	1
IPA4	Pr.ind.li e artig.li art. "artigianato" (curv.bioedil.ecosost.) (TVRA3C5009)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "artigianato"	1
IPAR	Prod.indust.li artig.li "artigianato"(curv. Metalli-oreficeria)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "artigianato"	1
IPLI	Prod.indust.li e artigian. Art. "artigianato" - sper. Liuteria (CRTF008012)	Sperimentazione nuovo ord.	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "artigianato"	1
IPT4	Prod.industr.li e artigianali art."artigianato"(f.Prov Trento)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "artigianato"	1
IPB8	Produzioni industriali artigianali art. "artigianato" (f.Prov Bolz.ted)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "artigianato"	1
IPBA	Produzioni industriali artigianali art. "artigianato" (f.prov Bolz.Ladina)	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" articolazione "artigianato"	1
IPB4	Serv. Enogast. E ospit. Alberg. Art."accoglienza turist." (f.Prov Bolz.ted)	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi - indirizzo "enogastronomia e ospitalita' alberghiera" articolazione "accoglienza turistica"	2
IPBC	Serv. Enogast. E ospit. Alberg. Art."accoglienza turist." (f.Prov Bolz.ita)	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi - indirizzo "enogastronomia e ospitalita' alberghiera" articolazione "accoglienza turistica"	2
IPBD	Settore servizi - indirizzo servizi socio-sanitari (f.Prov Bolz.ita)	Ordinamento	Istituto professionale settore servizi - indirizzo "servizi socio-sanitari"	2
IPAN	Prod.indust.li e artig.li opz."coltivaz.lavor.materiali lapidei"	Ordinamento	Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo "produzioni industriali e artigianali" opzione "coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei"	1

Nota Miur 4 ottobre 2018, prot. n. 3050: *Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 – Prime indicazioni operative.*

Come noto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” ha apportato significative innovazioni alla struttura e all’organizzazione dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Le relative disposizioni, contenute nel Capo III (artt.12-21), sono entrate in vigore dall’1 settembre 2018, come previsto dall’art. 26, comma 1, dello stesso decreto legislativo. Tuttavia, il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha previsto all’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, il differimento all’1 settembre 2019 dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame di Stato per i candidati interni:

- la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;

- lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.

Restano immutati gli altri requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017:

- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;

- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.

Analogamente, per i candidati privatisti l’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, prevede il differimento all’1 settembre 2019 delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 62/2017 che subordinano la partecipazione all’esame allo svolgimento delle prove INVALSI e delle attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro.

Si coglie l’occasione per richiamare le principali innovazioni normative, di immediato interesse per gli studenti, introdotte dal Capo III del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, affinché le Istituzioni scolastiche possano iniziare a lavorare sugli aspetti didattici di loro competenza e a programmare le tappe organizzative dell’esame, tenendo conto della tempistica di adozione dei provvedimenti di spettanza del MIUR, che qui di seguito si specifica.

L’attribuzione del credito scolastico

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la

fascia di attribuzione del credito scolastico. Per gli studenti che sostengono l'esame nell'anno scolastico 2018/2019 una seconda tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso.

Pertanto, per l'anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l'ultima colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico.

Al fine di mettere gli studenti del quinto anno in condizione di avere contezza della propria situazione, i consigli di classe provvederanno ad effettuare tempestivamente e, comunque, non più tardi dello scrutinio di valutazione intermedia, la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone l'esito. Inoltre, le scuole avranno cura di comunicare agli studenti e alle famiglie il credito complessivo del terzo e del quarto anno, come risultante dalla suddetta operazione di conversione, mediante i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia.

Le prove di esame e il punteggio finale complessivo

L'art. 17 del d.lgs. n. 62/2017 disciplina le prove di esame, che risultano articolate come di seguito:

- La prima prova scritta, che ha la finalità di accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua in cui si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato (comma 3);

- la seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositiva/esecutiva musicale e coreutica, che ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studi e che è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale dello specifico indirizzo di studi (comma 4);

- Il colloquio, anch'esso finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale degli studenti, che si svolge secondo quanto previsto dal comma 9.

Una rilevante novità è stata introdotta dai commi 5 e 6 dell'art. 17 del d.lgs. n.62/2017. Infatti, fermo restando che le scuole elaborano il loro curriculum e progettano gli interventi didattico/educativi sulla base dei traguardi di apprendimento indicati dai DD.PP.RR. nn. 87,88 e 89 del 2010, si prevede l'adozione, con decreto del Ministro, dei quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e la definizione delle griglie di valutazione, al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame per l'attribuzione dei punteggi.

Entrambi gli strumenti saranno di fondamentale importanza, sia per guidare il lavoro della commissione di esperti (di cui al comma 8 dell'art. 17) incaricata di elaborare le proposte di prova fra le quali il Ministro sceglie i testi della prima e della seconda prova scritta, sia per orientare, da parte dei consigli di classe e dei singoli docenti, l'attività di preparazione degli studenti e l'elaborazione delle simulazioni di prova.

Il decreto in questione sarà emanato entro la metà del mese di ottobre, in modo da consentire alle scuole di avviare, quanto prima, le attività didattiche di loro competenza e agli

studenti di conoscere per tempo le linee metodologiche e disciplinari, nonché i criteri di valutazione, che caratterizzeranno lo svolgimento delle prove scritte.

Al riguardo, si ritiene utile allegare alla presente circolare il documento conclusivo del gruppo di lavoro nominato con D.M. n. 499 del 10 luglio 2017, incaricato di elaborare proposte per migliorare le competenze, conoscenze e abilità nella lingua italiana degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, presieduto dal professor Luca Serianni, che costituirà la base per la definizione del quadro di riferimento e delle griglie di valutazione per la prima prova scritta. Inoltre, si allega il prospetto delle indicazioni metodologiche che sono state fornite ai gruppi di lavoro ministeriali incaricati di elaborare i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la seconda prova scritta.

Per quanto attiene alle discipline caratterizzanti i percorsi di studio, sulle quali verte la seconda prova scritta e che saranno oggetto dei quadri di riferimento e delle griglie di valutazione di cui sopra, si precisa che esse rimangono definite dal D.M. n. 10 del 29 gennaio 2015.

In ordine all'attribuzione dei punteggi d'esame l'art. 18 del d.lgs. n.62/2017 prevede l'assegnazione a ciascun candidato di un punteggio finale complessivo in centesimi. La commissione d'esame dispone di un massimo di venti punti per ciascuna delle due prove scritte e di venti punti per il colloquio. Tali punteggi si sommano a quello del credito scolastico, che, come detto in precedenza, può essere assegnato per un massimo di quaranta punti, sulla base della tabella di attribuzione del credito scolastico allegata al decreto legislativo (commi 1 e 2).

Il punteggio minimo per superare l'esame resta fissato in sessanta punti (comma 4).

La Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di cinque punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno cinquanta punti (comma 5). La Commissione, inoltre, può motivatamente attribuire la lode, con deliberazione unanime, a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, alle ulteriori condizioni specificate dal comma 6 dell'art. 18.

Le disposizioni applicative

Il d.lgs. n. 62/2017 fissa in modo puntuale i passaggi volti all'applicazione delle nuove norme. In particolare, si segnala:

1) il decreto ministeriale che definisce, nell'ambito delle materie caratterizzanti, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio. Tale decreto deve essere emanato entro il mese di gennaio, come previsto dall'art. 17, comma 7;

2) l'ordinanza ministeriale che fissa le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminare, ai sensi dell'art. 12, comma 4. L'ordinanza sarà emanata entro il mese di febbraio, al fine di facilitare il lavoro delle scuole e delle commissioni;

3) il decreto ministeriale che adotta, ai sensi dell'art. 21, i modelli del diploma finale e del curriculum dello studente. Tale decreto sarà emanato entro il mese di marzo.

Inoltre, specifiche indicazioni verranno fornite entro il mese di gennaio alle commissioni d'esame operanti negli istituti presso i quali sono attivi percorsi di istruzione professionale, tenuto conto che la seconda prova avrà carattere pratico e che parte di essa dovrà essere predisposta dalla stessa commissione, in coerenza con la specificità del PTOF, come previsto dall'art.17, comma 8.

Le misure di accompagnamento

Come già avvenuto nello scorso anno scolastico per il rinnovato esame di Stato conclusivo del primo ciclo, anche per la nuova "Maturità" le scuole e gli studenti saranno accompagnati lungo tutto il percorso, grazie al coinvolgimento e al contributo dell'Amministrazione centrale, degli Uffici scolastici regionali e delle scuole polo regionali, già individuate. Infatti si prevede lo svolgimento, a partire dal mese di novembre, subito dopo la pubblicazione dei quadri di riferimento e delle griglie di valutazione, di:

- incontri territoriali di informazione/formazione rivolti ai dirigenti scolastici e ai loro collaboratori, accompagnati dalla distribuzione di materiale di supporto, anche in forma multimediale;
- percorsi formativi di supporto/accompagnamento rivolti ai docenti;
- specifiche attività di formazione per i presidenti di commissione d'esame.

Allegato 1 - Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima prova scritta dell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (elaborato dal gruppo di lavoro nominato con DM n. 499/2017)

Obiettivi della prova

Gli obiettivi dell'italiano nel quinto anno riflettono una duplice esigenza, espressa sia dalle Linee guida per l'istruzione tecnica e professionale sia dalle Indicazioni nazionali per i licei. Per la lingua, si tratta di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti" (questa la formulazione, facilmente generalizzabile così come quella che segue, relativa all'istruzione tecnico-professionale); per la letteratura, di raggiungere un'adeguata competenza sulla "evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità ad oggi". Quanto alla lingua occorrerà distinguere tra le competenze di base, da presupporre per qualsiasi tipo di prova e per qualsiasi tipo di indirizzo, e quelle specifiche. Tra le prime figurano la classica padronanza grammaticale, la capacità di costruire un testo coerente e coeso, una sufficiente capacità nell'uso dell'interpunzione e un dominio lessicale adeguato per uno studente al termine del suo percorso di studi (da saggiare anche attraverso la competenza passiva, a partire da un testo dato). Tra le seconde, più che l'astratta classificazione della tipologia testuale, con la distinzione tra testi espositivi, argomentativi ecc. (che può valere solo in linea di massima, dal momento che i testi reali presentano abitualmente caratteri in certa misura "misti"), occorre tener conto di caratteristiche inerenti all'argomento trattato ed al taglio del discorso con cui esso viene presentato. Per esempio, in un editoriale che sostenga una certa tesi, sfaccettandone le varie implicazioni, è fondamentale la capacità di articolazione sintattico-testuale, anche attraverso l'uso di strutture correlative (dal classico da un lato ... dall'altro, sia ... sia ecc. a moduli più complessi come "se va riconosciuto che... è d'altra parte innegabile il fatto che..."). Nell'analisi di un testo letterario, invece, sono in primo piano la comprensione degli snodi testuali e dei significati e la capacità di interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo significato letterale; il testo andrà messo in relazione con l'esperienza formativa e personale dello studente e collocato in un orizzonte storico e culturale più ampio; nell'analisi e nel commento si dovrà utilizzare un lessico insieme puntuale ed efficace, che vada oltre quello abitualmente adoperato in un discorso orale. In tale quadro si ritiene utile fornire alcune indicazioni per la formulazione delle tracce e per la loro successiva valutazione. Qui di seguito elenchiamo delle indicazioni generali, valide trasversalmente. Nelle singole tipologie di prova saranno aggiunte indicazioni specifiche.

Indicazioni generali per la formulazione delle tracce

1. La consegna deve essere chiara, articolata, puntuale;
2. la definizione della forma del testo che si chiede di creare deve essere precisa e comprensibile per lo studente;
3. il tema che si intende far sviluppare deve essere ben focalizzato e accompagnato da alcune essenziali raccomandazioni circa il suo sviluppo;
4. è importante esplicitare nella consegna le caratteristiche del testo che si vuole sia prodotto, la sua eventuale scansione interna, il riferimento a documenti d'appoggio, se presenti.

Tipologie di prove e numero di tracce

Sono previste tre tipologie di prova. Due di queste, la A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) e la B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) sono di tipo strutturato, cioè si compongono di una prima parte di analisi e comprensione (anche interpretativa) del testo e una seconda parte di produzione libera (riflessione e commento) a partire dalle tematiche sollevate nel testo proposto. Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale di cui all'art. 17 del d.lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi su un ventaglio sufficientemente ampio di argomenti saranno fornite sette tracce: due per la tipologia A, tre per la tipologia B e due per la C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità).

Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va dall'Unità ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire ad esempio due ambiti cronologici o due generi o forme testuali. Non è necessario che il testo rientri nelle letture effettivamente svolte nelle ore scolastiche: lo scopo della prova è infatti quello di verificare la capacità di interagire con un testo letterario inserendolo nel proprio orizzonte formativo ed esistenziale e, eventualmente, di saper inquadrare il testo in un panorama discorsivo più ampio, attraverso il confronto con altri testi e autori. Nella prima parte del compito (analisi e comprensione) lo studente darà prova di aver compreso un testo specifico e ricco di implicazioni come quello letterario. In questa prospettiva andrà ridimensionato il peso di domande troppo rigide (quesiti metrici e retorici, ad esempio), mentre saranno sempre utili le domande di verifica dell'effettiva comprensione del significato di singoli passaggi o snodi testuali, anche attraverso esercizi di riscrittura del testo come parafrasi e riassunto. Il successivo commento sarà svolto in forma discorsiva. Lo studente formulerà delle ipotesi interpretative utilizzando anche le conoscenze acquisite nel suo percorso formativo e la sua esperienza di lettore e, pur concentrandosi sul testo proposto, dovrà dimostrare di saperlo collocare in un orizzonte complessivo di senso (nel suo tempo, nel suo genere ecc.). Il discorso dovrà essere sviluppato secondo una progressione tematica efficace e coerente, che consentirà di evitare il rischio di uno svolgimento poco organizzato.

Indicazioni specifiche per la formulazione delle consegne:

1. Indicare l'operazione di riscrittura (parafrasi, sintesi o altro) che eventualmente si richiede;
2. dare eventualmente indicazioni di massima circa la lunghezza del commento da produrre;
3. specificare su quali aspetti sarà opportuno soffermarsi nel commento;
4. nella consegna è possibile fornire delle sintetiche informazioni sul testo e sull'autore.

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo. In questo tipo di prova è in gioco, in primo luogo, la capacità di riconoscere gli snodi argomentativi di un testo ben formato di tipo saggistico o giornalistico (editoriali, specie se dovuti alla penna di intellettuali o esperti di fama)¹. La traccia proporrà un singolo testo compiuto – ma può trattarsi anche di un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una trattazione più ampia – chiedendone in primo luogo un'interpretazione/compressione sia di singoli passaggi sia dell'insieme (per esempio, quali sono le sequenze essenziali del discorso? quale la tesi di fondo sostenuta? quali sono le risorse espressive a cui ricorre chi scrive per sostenere la sua opinione?). La prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo studente esporrà le sue riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate nel testo d'appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo specifico percorso di studio.

Indicazioni specifiche per la formulazione delle consegne:

1. Specificare quali operazioni di analisi e interpretazione del testo si richiedono;
2. indicare l'operazione di riscrittura (sintesi o altro) che eventualmente si richiede
3. dare eventualmente indicazioni di massima circa la lunghezza del commento da produrre;
4. dare indicazioni circa l'articolazione del commento, che può essere più o meno strutturato e vincolato a seconda dell'argomento proposto. Si potranno prevedere diverse articolazioni come ad esempio la proposizione iniziale della tesi o sviluppo con esposizione finale della stessa. Si potranno fornire indicazioni sull'ordine nell'esposizione di argomenti e controargomenti a sostegno o a confutazione delle tesi sostenute nel testo d'appoggio.

Nell'ambito della terna di tracce previste per tale tipologia potranno essere proposte differenti articolazioni: tracce più vincolanti circa la forma del commento argomentativo, in cui si richiederà ad esempio di utilizzare mosse argomentative specifiche; tracce meno vincolanti sempre riguardo la forma del commento argomentativo, in cui si richiederà ad esempio di esporre tesi e argomentazioni specifiche senza ricorrere necessariamente a strategie discorsive proprie dell'argomentazione.

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. La traccia proporrà problematiche vicine all'orizzonte esperienziale delle studentesse e degli studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione. Rispetto al tradizionale tema in questa prova, che è quella che più gli si avvicina, si potrà richiedere al candidato di inserire un titolo coerente allo svolgimento e di organizzare il commento attraverso una scansione interna, con paragrafi muniti di un titolo. Sarà opportuno che nella consegna siano contenute indicazioni il più possibile circostanziate sulle piste da seguire nello svolgimento.

Criteria per la valutazione delle prove

«La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana [...] nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato» e richiede la «Verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e

¹ Il tradizionale "saggio breve", per quanto concepito con la lodevole intenzione di svecchiare l'apparato delle prove di maturità, andava incontro a due obiezioni: in primo luogo l'indicazione di citazioni disparate, talvolta numerose, induceva nello studente lo stimolo a redigere un centone, dal quale non si poteva evincere in nessun modo la sua capacità di sviluppare un discorso autonomo e ben strutturato; in secondo luogo l'argomento proposto avrebbe richiesto una preparazione specifica o almeno una documentazione, senza le quali era inevitabile cadere nell'impressionismo di giudizio.

logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato» (d.lgs. n. 62/2017 art. 17).

Questa prova presuppone due attività: la capacità di comprendere i testi proposti, a partire dalla consegna richiesta e dalle eventuali note informative, e la produzione di un elaborato scritto. La valutazione dovrebbe tener conto, anzitutto, della comprensione della consegna e dei testi proposti. Quanto alla produzione dell'elaborato scritto, saranno oggetto di valutazione gli aspetti formali ed espressivi e la capacità di sviluppare un discorso critico. I primi si riferiscono in particolar modo all'organizzazione testuale (quindi alla coerenza e coesione, all'articolazione e alla pianificazione degli argomenti), alla correttezza ortografica, morfosintattica e al corretto uso della punteggiatura, oltre che alla ricchezza e padronanza lessicale. Per quanto riguarda il contenuto vanno considerate la componente ideativa e interpretativa, l'utilizzo di conoscenze relative all'argomento affrontato, la pertinenza delle argomentazioni e la capacità di esprimere e motivare giudizi critici e valutazioni personali.

Scritture da testi, scritture svincolate da testi

Nel caso di un elaborato vincolato a un testo, la valutazione è generalmente relativa alla comprensione (anche attraverso attività di sintesi) e all'analisi del testo stesso e successivamente alla corretta e coerente scrittura di un commento. Nel caso di un elaborato svincolato da un testo la valutazione è generalmente relativa alla produzione autonoma che presuppone la selezione delle argomentazioni da trattare e la loro organizzazione e pianificazione complessiva.

L'importanza del contenuto

Nel caso di un elaborato vincolato a un testo la valutazione del contenuto riguarda principalmente la pertinenza dell'analisi e del commento con il testo di partenza, la selezione e la gerarchizzazione degli argomenti, la presenza nel commento di elementi che attestino le conoscenze del candidato e un certo grado di rielaborazione critica personale. Nel caso di un elaborato svincolato da un testo la valutazione del contenuto riguarda principalmente l'aderenza alla tematica proposta nella traccia, i riferimenti culturali e l'adeguata strutturazione degli argomenti (temi, sottotemi e loro pianificazione). È possibile misurare la padronanza linguistica attraverso alcuni indicatori di competenza. La descrizione degli indicatori di competenza (linguistici e non) si rivolge a tutte le tipologie di prova¹ e si articola come segue:

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati

- rispetto dei vincoli posti nella consegna
- ideazione, la pianificazione e organizzazione del testo
- coesione e coerenza testuali
- uso corretto ed efficace della punteggiatura
- ricchezza e padronanza lessicale
- correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)
- ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
- espressione di giudizi critici e valutazioni personali

¹ Per la descrizione degli indicatori di competenze specifiche relative alla tipologia delle prove si rimanda alla sezione successiva.

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova

Tipologia A

La prova prevede che lo studente elabori un testo che contenga la comprensione, l'analisi e il commento di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va dall'Unità ad oggi. La valutazione deve tener conto degli elementi generali descritti in precedenza oltre che di quelli specifici di seguito indicati:

Elementi da valutare nello specifico

- rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione)
- capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici
- puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta)
- interpretazione corretta e articolata del testo

Tipologia B

La tipologia B prevede che lo studente comprenda e produca un testo argomentativo a partire da un testo dato. Lo studente in primo luogo deve mostrare le seguenti capacità: di comprensione del testo dato; di riconoscimento degli snodi e delle mosse argomentative presenti; di individuazione della tesi sostenuta e degli argomenti a favore o contrari; di riconoscimento della struttura del testo. Deve successivamente produrre un testo di tipo argomentativo. La valutazione deve tener conto degli elementi generali descritti in precedenza oltre che di quelli specifici di seguito indicati:

Elementi da valutare nello specifico

- individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto
- capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti
- correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione

Tipologia C

Lo studente deve essere in grado di affrontare con sicurezza un tema dato, di svilupparlo gradualmente mettendo in campo conoscenze acquisite nel corso di studi seguito o giudizi e idee personali. Allo studente si chiede di organizzare le proprie conoscenze e di esporle con proprietà e chiarezza. La valutazione deve tener conto degli elementi generali descritti in precedenza oltre che di quelli specifici di seguito indicati:

Elementi da valutare nello specifico

- pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione
- sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione
- correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
- capacità di espressione di giudizi critici e valutazioni personali

Allegato 2 - Indicazioni metodologiche e operative per la definizione dei “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove” e delle “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli Esami di Stato del II ciclo

Premessa

Il presente documento, curato dalla Cabina di regia per l’elaborazione dei quadri di riferimento, fornisce indicazioni metodologiche e operative ai referenti e ai gruppi di lavoro incaricati della definizione dei “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove” e delle “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli Esami di Stato del secondo ciclo di cui all’art. 17 commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Percorsi di studio per i quali si procederà alla redazione dei Quadri di riferimento

I Quadri di riferimento verranno elaborati per i seguenti percorsi di studio:

Licei: tutti i percorsi, gli indirizzi, le opzioni, le sezioni (ad eccezione della sezione a indirizzo sportivo, che rientra in quadro comune con il Liceo scientifico)

Istituti tecnici: tutti gli indirizzi, le articolazioni, le opzioni del settore economico e del settore tecnologico

Istituti professionali: tutti gli indirizzi, le articolazioni, le opzioni del settore servizi e del settore industria e artigianato; per i codici d’esame di Stato che comportano prove specifiche e differenziate, si provvederà a inserire, nel Quadro relativo all’articolazione o all’opzione di riferimento, una tabella relativa alla/e disciplina/e oggetto d’esame (esempio: nel Quadro di riferimento dell’istituto professionale Settore Industria e artigianato – Indirizzo Produzioni industriali e artigianali – Articolazione industria verranno inserite anche tabelle relative alle discipline oggetto di seconda prova del codice d’esame IPIG – Industria grafica, del codice d’esame IPIA – Arredi e forniture per interni ecc.).

Modalità operative

“La seconda prova è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo, nel rispetto delle Indicazioni nazionali per i licei e delle Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali” (d.lgs 13 aprile 2017 , n. 62, articolo 17 comma 4)”.

Le Indicazioni nazionali e le Linee guida, in relazione a ciascun percorso di studio, precisano le competenze attese in esito al percorso stesso e quindi sottese alle prove d’esame, declinate per i licei in obiettivi specifici di apprendimento e per gli istituti tecnici e professionali in risultati di apprendimento (ulteriormente declinati in conoscenze e abilità).

“Con decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4 (Prima e seconda prova scritta), in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali

Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi (della prima e seconda prova scritta). Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell’impiego dei contenuti disciplinari (D. Lgs 13 aprile 2017 n.62, commi 5 e 6)”

Entro tale cornice normativa, i Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove forniscono indicazioni relative:

- alla struttura della prova d'esame
- ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova, in riferimento a ciascuna disciplina che può essere oggetto della seconda prova
- alla valutazione delle prove.

Tali indicazioni sono indirizzate agli esperti che predispongono le prove, ai docenti e agli studenti di tutti i corsi di studio, alle commissioni dell'esame di Stato.

I Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove dovranno essere conformi al modello di cui all'Allegato A alla presente nota, e saranno composti dalle seguenti sezioni:

- a) Denominazione del percorso di studio (precisare codice di riferimento)
- b) Preambolo, denominato "Caratteristiche della prova d'esame", contenente la descrizione delle caratteristiche strutturali della prova d'esame, a cura dei Gruppi di lavoro.
- c) Una o più tabelle, rubricate sotto la denominazione: "Disciplina/e caratterizzante/i l'indirizzo oggetto della seconda prova scritta", contenenti la definizione, per ciascuna disciplina, dei nuclei tematici fondamentali e degli obiettivi della prova.

Per "nucleo tematico fondamentale" si intende un nodo concettuale essenziale ed irrinunciabile della disciplina.

Per "obiettivo della prova" si intende l'indicazione delle operazioni cognitive e delle procedure operative necessarie per svolgere la prova stessa, ovvero, in altre parole, la descrizione di cosa il candidato dovrà dimostrare nello svolgimento della prova, in relazione ai nuclei tematici fondamentali sopra individuati.

Nell'eventualità in cui all'indirizzo, articolazione o opzione afferiscano anche altri codici d'esame di Stato che comportano prove specifiche e differenziate, dopo le tabelle riferite all'indirizzo, articolazione o opzione di riferimento si inseriranno l'indicazione del codice d'esame con la denominazione del percorso e la/le tabella/e relative alle discipline specifiche per quel codice.

d) Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi, contenente un set di indicatori legati agli obiettivi della prova con una distribuzione del punteggio per fasce tra i vari indicatori, che le Commissioni d'esame utilizzeranno per la costruzione di uno strumento di valutazione tarato sulla specifica prova.

Indicazioni metodologiche

"Una o più discipline"

La possibilità, contenuta nel d.lgs. 62/2017, di prevedere una seconda prova che comprenda una o più discipline impone una riflessione di carattere generale sull'impostazione che potrà essere data a tale prova, fermo restando che sarà un apposito decreto ministeriale ad individuare la o le discipline oggetto della prova, per ciascun indirizzo e per ciascun anno scolastico. Infatti, il perseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento delle Indicazioni Nazionali e dei risultati di apprendimento delle Linee Guida non richiede un approccio di tipo additivo, tra discipline che non interagiscono fra loro sul piano metodologico e, al più, si limitano a sviluppare argomenti in comune, mantenendo, quindi, inalterata la propria specifica metodologia didattica ed il proprio assetto programmatico.

È invece necessario muoversi in una dimensione più ampia, che implica un'interazione nei percorsi di apprendimento, guidata da docenti che sviluppino una concertazione a livello di impostazione programmatoria e che impostano il loro itinerario curricolare facendo leva, appunto, sui "nodi tematici pluridisciplinari".

Quindi, nel caso in cui il Ministro stabilisca nell'apposito DM di coinvolgere più discipline, i quadri di riferimento non porteranno alla predisposizione di tracce nelle quali

vengono messi insieme e sommati quesiti o tematiche di più discipline (approccio che risulterebbe peraltro penalizzante per i candidati); le tracce dovranno invece proporre situazioni problematiche dalla risoluzione delle quali la Commissione potrà evincere il livello di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento di ciascun indirizzo.

“Le griglie di valutazione”

La scelta contenuta nel d.lgs. 62/2017 di introdurre, in uno con i quadri di riferimento, griglie di valutazione da utilizzare nei lavori delle Commissioni, risponde all’esigenza di fornire elementi di omogeneità e di equità: le esperienze svolte in questi anni con le griglie di Matematica sono state generalmente positive e bene accolte.

Bisogna però tenere conto del fatto che costruire griglie di valutazione non è operazione semplice, anche perché la diversità dei contenuti delle tracce rende difficile la definizione di descrittori definiti “a priori”.

In linea di massima, per griglia di valutazione si può intendere un insieme di informazioni codificate che descrivono le prestazioni di uno studente/candidato in relazione a degli stimoli/consegne/obiettivi: sono composte da indicatori (parametri, elementi di valutazione) che a loro volta vengono declinati in descrittori delle prestazioni che identificano i livelli ai quali si assegna un risultato in termini numerici.

Nei modelli usati più comunemente (griglia a punteggio ad intervallo o con punteggio massimo), a ciascun indicatore viene assegnato un intervallo di variazione o un massimo di punteggio. È questo il modello che più si presta ad essere associato ai quadri di riferimento; verranno perciò individuati, per ogni disciplina, gli indicatori oggetto di osservazione/valutazione e i massimi punteggi associati a ciascuno di essi, lasciando alle Commissioni il compito di definire i descrittori di livello.

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato

Inserire la denominazione del percorso di studio (si provvederà a elaborare un quadro per ogni indirizzo, per ogni articolazione, per ogni opzione, con riferimento allo specifico codice)

Caratteristiche della prova d’esame

Disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo oggetto della seconda prova scritta:

Inserire una tabella per ciascuna disciplina che può essere oggetto della prova d’esame

Inserire la denominazione della disciplina

Nuclei tematici fondamentali

Obiettivi della prova

Eventualmente, nel caso in cui l’indirizzo, l’articolazione o l’opzione preveda codici d’esame di Stato che comportano prove specifiche e differenziate, inserire l’indicazione del codice d’esame con la denominazione del percorso e la/le tabelle relative alle discipline specifiche per quel codice.

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

<i>Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)</i>	<i>Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)</i>

Nota Miur 12 ottobre 2018, prot. n. 17676: *Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado - anno scolastico 2018/2019 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.*

1. Requisiti richiesti

1.A Candidati interni

1.A.a Studenti dell'ultima classe (termine presentazione domande: 30 novembre 2018)

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249¹, lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751²; anche il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale;

- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122³.

¹ Articolo 4, comma 6, del d.P.R. 249 del 1998: "Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto".

² Punto 2.7 del d.P.R. 751 del 1985: "Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale".

³ Articolo 14, comma 7, del d.P.R. 122 del 2009: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

La circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20, concernente "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 d.P.R. 122/2009", fornisce indicazioni finalizzate a una corretta applicazione, in particolare, dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122¹.

La citata nota precisa che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste - come previsto dal predetto articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 122 del 2009 - nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. La suddetta circolare prevede, a titolo indicativo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, alcune tipologie di assenze dovute a situazioni apprezzabili ai fini delle deroghe.

La predetta c.m. n. 20 del 2011 prevede per le scuole alcuni adempimenti finalizzati ad agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti. A tal fine, all'inizio dell'anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano a ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno. Le istituzioni scolastiche pubblicano, altresì, all'albo dell'istituto le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti. Le scuole devono fornire, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali a ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Dell'accertamento del mancato conseguimento del limite minimo di frequenza e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione all'esame di Stato si dà atto, in sede di scrutinio finale, mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

Si rammenta che i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e i coordinatori delle attività didattiche delle scuole paritarie sono responsabili dell'attività di puntuale controllo delle assenze, anche con riferimento agli studenti trasferiti in corso d'anno da una istituzione scolastica a un'altra previo nulla osta. In particolare, per questi ultimi i dirigenti scolastici e i coordinatori acquisiscono e trasmettono alle commissioni di esame anche tutta la documentazione utile per la ricostruzione di una regolare carriera scolastica.

Secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico», conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Regioni o Province autonome.

1.A.b Studenti della penultima classe - abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 31 gennaio 2019)

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d.lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.

¹ Al riguardo, vedasi anche la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica 22 febbraio 2012, n. 1000, avente a oggetto "Eccezionali eventi atmosferici: validità dell'anno scolastico - adeguamenti dei calendari scolastici regionali".

Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

1.A.c Studenti dell'ultimo periodo dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello (termine presentazione domande: 30 novembre 2018)

Ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione degli adulti frequentanti il terzo periodo didattico dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, si richiamano le disposizioni dettate dall'art. 13 del d.lgs. n. 62 del 2017, con le seguenti precisazioni.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del d.P.R. n. 249 del 1998, l'adulto frequentante il terzo periodo didattico dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti dell'orario del Percorso di studio personalizzato (PSP) indicato nel Patto formativo individuale (PFI) definito a esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta secondo le disposizioni del decreto interministeriale 12 marzo 2015, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, secondo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2009.

Al riguardo, si precisa che il monte ore del Percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratte la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e la quota derivante dal riconoscimento dei crediti.

Si ribadisce che la misura massima dei crediti riconoscibili non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico;

b) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, a esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 263 del 2012, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento a esse riconducibili. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli adulti che si sono avvalsi dell'insegnamento della stessa, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del d.P.R. n. 751 del 1985; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli adulti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

L'abbreviazione per merito di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 62 del 2017 non è consentita.

1.B Regione Lombardia: studenti in possesso del diploma professionale di "Tecnico" (termine presentazione domande: 30 novembre 2018)

Nella regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di "Tecnico" conseguito nei percorsi di IeFP, che frequentino il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Lombardia, possono presentare, al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, domanda di ammissione agli esami di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato articolo coerente con il percorso seguito. Essi sono considerati candidati interni.

1.C Province autonome di Trento e Bolzano: studenti in possesso del diploma professionale di "Tecnico" (termine presentazione domande: 30 novembre 2018)

Nelle province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso leFP quadriennale, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e che frequentino il corso annuale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, e dall'Intesa del 7 febbraio 2013, possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato quali candidati interni dell'istruzione professionale al Dirigente/Direttore della sede dell'istituzione formativa nella quale frequentano l'apposito corso annuale.

Si evidenzia che il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, prevede, all'articolo 6, commi 3 septies e 3 octies, il differimento all'1 settembre 2019 dell'entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. 62 del 2017, riguardante i seguenti requisiti di accesso all'esame di Stato per i candidati interni:

- la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;
- lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro, secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

1.D Candidati esterni (termine presentazione domande: 30 novembre 2018)

L'articolo 14 del d.lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:

- a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 226 del 2005;
- d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2019.

Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2019.

I candidati esterni all'esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare¹ inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque

¹ L'esame preliminare è volto ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la preparazione dei candidati sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle materie del piano di studi del nuovo ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del nuovo ordinamento. Tali candidati esterni devono comunque sostenere l'esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultima classe.

I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi. Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali.

Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione:

- nell'ambito dei corsi quadriennali;
- nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti;
- negli indirizzi del previgente ordinamento di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, considerata la peculiarità di tali corsi di studio;
- nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il progetto EsaBac ed EsaBac techno (d.m. 8 febbraio 2013, n. 95, e d.m. 4 agosto 2016, n. 614);
- nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le predette Province autonome.

Si precisa che non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo o indirizzo già sostenuti con esito positivo.

Si sottolinea che il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, prevede, all'articolo 6, commi 3 septies e 3 octies, il differimento all'1 settembre 2019 dell'entrata in vigore dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 62 del 2017, che subordina, per i candidati esterni, la partecipazione all'esame allo svolgimento delle prove INVALSI e delle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro.

2. Presentazione delle domande di partecipazione all'esame

2.A Modalità

I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, correlandola, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, atta a comprovare il possesso dei requisiti di ammissione all'esame, compresa la residenza.

I candidati esterni indicano nell'istanza di partecipazione, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui chiedono di sostenere l'esame, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017.

I candidati esterni dichiarano nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate.

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori generali/Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2019. I Direttori generali/Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto cui sono stati assegnati.

Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio 2019, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente scolastico. Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli esami, sempre che siano ammessi in sede di scrutinio finale.

Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti sono presentate al competente Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2018. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale.

Si fa presente che la trasmissione alle singole istituzioni scolastiche di tutta la documentazione relativa ai candidati esterni ad esse assegnati deve avvenire in tempi congrui, al massimo entro 20 giorni dal ricevimento da parte del Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale delle domande di partecipazione delle varie categorie di candidati esterni. Ciò al fine di permettere alle istituzioni scolastiche di svolgere in tempi adeguati le attività di competenza.

2.B Pagamento della tassa per esami e del contributo

Il versamento della tassa erariale per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato. Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato.

Per quanto riguarda il pagamento dell'eventuale contributo da parte dei candidati esterni, esso deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale.

Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

Il contributo è restituito, a istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio.

La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.

In caso eventuale di cambio di assegnazione d'istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

3. Aspetti procedurali

3.A Uffici scolastici regionali

I candidati esterni indirizzano le documentate istanze di partecipazione al Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale almeno tre istituzioni scolastiche in cui chiedono di sostenere l'esame.

Gli istituti scolastici statali o paritari che impropriamente ricevano istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l'obbligo di trasmetterle all'Ufficio scolastico regionale di riferimento, unico organo competente.

Nello stesso modo procedono gli Uffici scolastici regionali, trasmettendo sollecitamente al competente Ufficio scolastico regionale le domande impropriamente ricevute.

I Direttori generali/Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali:

- verificano il possesso dei requisiti di ammissione agli esami, compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le disposizioni di cui al d.P.R. n. 445 del 2000;

- provvedono ad assegnare i candidati, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta.

I Direttori generali/Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali comunicano agli interessati l'esito della verifica, indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione.

I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4, del d.lgs. 62 del 2017. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle predette disposizioni preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

Nell'ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l'indirizzo di studi prescelto, il Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico della regione di residenza del candidato - acquisita ogni utile notizia - provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio scolastico regionale per l'assegnazione di sede, dandone comunicazione all'interessato.

3.A.a Esame di Stato nella regione di residenza, ma in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica

Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, presenterà al Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale apposita richiesta di modifica della domanda in precedenza presentata, con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza. Nella richiesta sono indicati il comune e l'istituto dove il candidato chiede di sostenere l'esame (compresi gli esami preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Il Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, dà comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva,

il Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale assegna la domanda all'istituto individuato nell'ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l'interessato.

3.A.b Esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica

Il candidato esterno che, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica dovrà presentare al Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale. Nella richiesta sono indicati il comune e l'istituto dove il candidato chiede di sostenere l'esame (compresi gli esami preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Il Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, dà comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale comunica l'autorizzazione alla effettuazione degli esami fuori regione al Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone l'interessato e trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione del candidato. L'interessato è informato dell'istituto di assegnazione.

3.B Regione Lombardia - Diploma professionale di "Tecnico"

Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base dell'elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l'assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'esame di Stato. L'ammissione all'esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all'esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni.

3.C Province autonome di Trento e Bolzano - Diploma professionale di "Tecnico"

Gli studenti interessati presentano la domanda di partecipazione all'esame di Stato direttamente al Dirigente/Direttore della sede dell'istituzione formativa dove frequentano l'apposito corso annuale. Sono, infatti, sedi di esame le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l'esame di Stato.

L'ammissione ad esami di Stato è deliberata dal consiglio di classe della stessa istituzione formativa che realizza il corso annuale.

3.D Dirigenti scolastici

L'accertamento del possesso dei requisiti dei candidati esterni è di competenza del dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame cui essi sono stati assegnati dal Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale.

Il Dirigente scolastico dell'istituto al quale è stata assegnata la domanda dei candidati ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000, di effettuare, anche a

campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Lo stesso, ove necessario, invita i candidati a perfezionare l'istanza. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.

Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

I coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie, subito dopo il termine del 30 novembre 2018, comunicano al competente Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale il numero e i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 1.A per i trasferimenti, qualsiasi variazione in corso d'anno del numero o dei nominativi dei candidati deve essere adeguatamente motivata, documentandone i motivi, e tempestivamente comunicata agli Uffici regionali di competenza.

Allegato 1 - Prospetto riepilogativo termini domande candidati

Termine presentazione domanda	Soggetti interessati	Destinatari domanda
30 novembre 2018	Studenti dell'ultima classe (Candidati interni)	Dirigente scolastico della scuola frequentata
31 gennaio 2019	Studenti della penultima classe per abbreviazione per merito (Candidati interni)	Dirigente scolastico della scuola frequentata
30 novembre 2018	Candidati esterni	Direttore Generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
20 marzo 2019	Studenti con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2019 e prima del 15 marzo 2019 (Candidati esterni)	Direttore Generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
30 novembre 2018	Studenti in possesso del diploma professionale di "tecnico" (Regione Lombardia)	Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
30 novembre 2018	Studenti in possesso del diploma professionale di tecnico (Province autonome di Trento e Bolzano)	Dirigente/direttore della sede dell'istruzione formativa frequentata per il corso annuale
30 novembre 2018	Candidati detenuti	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale
31 gennaio 2019	Domande tardive	
	Candidati interni	Dirigente scolastico della scuola frequentata
	Candidati esterni	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza

Nota Miur 26 novembre 2018, prot. n. 19890: *Trasmissione del DM n. 769 del 26/11/2018 “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte” e “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione.*

Si fa seguito alla nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 3050 del 4 ottobre 2018, con la quale sono state fornite le prime indicazioni operative per l’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019, e si trasmette il decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca prot. n. 769 del 26/11/2018 con il quale sono adottati i Quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, definiti, rispettivamente per la prima e la seconda prova, negli allegati A e B che costituiscono parte integrante del decreto.

Come è noto, infatti, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, all’art. 17 (commi 5 e 6), ha previsto, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida, la definizione di Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte, nonché, al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame, la predisposizione di griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi.

Quadri di riferimento e griglie di valutazione

I Quadri di riferimento sono stati elaborati per i seguenti percorsi di studio:

- Licei: tutti i percorsi, gli indirizzi, le opzioni, le sezioni;
- Istituti tecnici: tutti gli indirizzi, le articolazioni, le opzioni del settore economico e del settore tecnologico;
- Istituti professionali: tutti gli indirizzi, le articolazioni, le opzioni del settore servizi e del settore industria e artigianato. Per i codici d’esame di Stato che comportano prove specifiche e differenziate (le cosiddette “curvature”), si è provveduto ad elaborare uno specifico Quadro da inserire, nel Quadro relativo all’articolazione o all’opzione di riferimento, una tabella relativa alla/e disciplina/e oggetto d’esame.

Si evidenzia che i Quadri di riferimento sono coerenti con le Indicazioni Nazionali e le Linee Guida, le quali, in relazione a ciascun percorso di studio, definiscono le competenze attese in esito al percorso stesso e quindi sottese alle prove d’esame, declinate per i licei in obiettivi specifici di apprendimento e per gli istituti tecnici e professionali in risultati di apprendimento (ulteriormente declinati in conoscenze e abilità). I Quadri di riferimento hanno la funzione di sistematizzare l’impianto disciplinare e chiariscono i criteri e gli obiettivi in base ai quali saranno “costruite” le prove di esame.

In particolare, i Quadri di riferimento forniscono indicazioni relative:

- alle caratteristiche e alla struttura delle prove d’esame;
- ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi delle prove;
- alla valutazione delle prove.

Per quanto concerne le griglie di valutazione si evidenzia che, per la prima prova scritta, sono stati definiti indicatori generali che si riferiscono a tutte le tipologie testuali e indicatori specifici di cui tener conto nell’attribuzione del punteggio per le diverse tipologie.

Per quanto concerne la seconda prova scritta, le griglie si riferiscono alla valutazione complessiva dell’elaborato senza distinzione tra le diverse parti che possano caratterizzare la struttura e la tipologia della prova.

Piano di informazione e formazione

Le novità introdotte in merito all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione evidenziano la necessità di un Piano di informazione e formazione che accompagni le scuole con interventi sui territori in collaborazione tra l'Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici regionali competenti per territorio.

Sono state, pertanto, organizzate, dal 27 novembre al 20 dicembre 2018, Conferenze di servizio sull'intero territorio nazionale a cui i Direttori Generali degli USR inviteranno i Dirigenti scolastici e i Coordinatori delle scuole paritarie del secondo ciclo.

Ciascuna conferenza avrà la durata di circa due ore e trenta minuti, secondo lo schema ed i contenuti indicati in maniera orientativa nella tabella seguente:

15 minuti	Apertura del Direttore USR o suo delegato
60 minuti	Prima parte: il quadro generale delineato dal d.lgs. 62/2017 e i provvedimenti applicativi già emanati ed in corso di predisposizione (Dirigente Tecnico MIUR)
30 minuti	Seconda parte: le prove di esame e i quadri di riferimento (Dirigente Tecnico MIUR)
15 minuti	Eventuale intervento del coordinatore del corpo ispettivo regionale
30 minuti	Spazio domande e dibattito

Tutti i contenuti trattati saranno sintetizzati in slide che verranno trasmesse agli Uffici scolastici regionali, unitamente al calendario dettagliato degli incontri.

Nota Miur 27 febbraio 2019, prot. n. 3610: *Esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione nelle scuole con percorsi EsaBac ed EsaBac techno - a.s.2018/19. Attività di controllo.*

Con riferimento alle sezioni funzionanti presso Istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto EsaBac ed EsaBac techno, si rende necessario procedere ad una puntuale verifica dei dati relativi alle classi autorizzate che svolgeranno l'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Tanto premesso, si invia in allegato, per ciascun ambito regionale di competenza, l'elenco delle Istituzioni scolastiche risultanti a sistema alla data odierna ove sono attivi i percorsi di studio in oggetto, che, nel corrente anno scolastico, svolgeranno l'esame di Stato. Si pregano codesti Uffici di voler effettuare una puntuale verifica dei dati trasmessi, segnalando alla scrivente eventuali discordanze e/o integrazioni onde consentire di operare le opportune rettifiche.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si resta in attesa delle comunicazioni di codesti Uffici sugli esiti delle verifiche in oggetto, da inviare all'indirizzo di posta elettronica dgosv.ufficio3@istruzione.it, entro il 15 marzo 2019.

Nota Miur 8 febbraio 2019, prot. n. 2472: *Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – Pubblicazione esempi di prove.*

Il processo di accompagnamento all'introduzione delle innovazioni previste dal decreto legislativo 62/2017, relative alle prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, vede l'Amministrazione fortemente impegnata nell'organizzazione di iniziative che possano essere di concreto e utile supporto ai docenti e agli studenti.

Oltre agli incontri organizzati in tutte le regioni già dal mese di novembre, l'Amministrazione ritiene indispensabile accompagnare gli studenti ed i docenti nei mesi che precedono le prove relative all'esame di Stato 2018/19 attraverso l'elaborazione di esempi sia per la prima, sia per la seconda prova scritta per tutti gli indirizzi di studio, tenendo conto delle discipline individuate con il D.M. 37/2019.

A tal fine, si rende noto che, con il consueto supporto della struttura tecnica degli esami di Stato, sono state programmate nelle date sotto indicate, quattro giornate dedicate due alla prima prova e due alla seconda prova:

- simulazione prima prova scritta: 19 febbraio e 26 marzo;
- simulazione seconda prova scritta: 28 febbraio e 2 aprile.

Le tracce saranno pubblicate sul sito del MIUR a partire dalle ore 8:30 dei giorni previsti, nella sezione "esami di Stato" e potranno fornire elementi utili per la prosecuzione e il completamento del percorso didattico e per un'adeguata preparazione all'esame di Stato.

Le scuole, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, potranno utilizzare tali materiali sia in modalità "simulazione" nello stesso giorno della pubblicazione, sia con modalità che ne prevede l'impiego nell'ordinaria attività didattica.

Inoltre, si precisa che:

- nel caso di prove per le quali sia prevista una durata di più giorni (es. licei artistici o musicali), in coerenza con quanto prima indicato, le scuole potranno decidere di far svolgere la prova anche solo parzialmente e in una sola giornata;
- le tracce saranno elaborate rispettando le caratteristiche e la struttura definite dai quadri di riferimento già pubblicati sul sito del MIUR (D.M. 769 del 26/11/2018);
- per gli istituti professionali, la traccia proposta farà riferimento esclusivamente alla prima parte in cui è strutturata la stessa, considerato che la seconda parte sarà elaborata dalla commissione durante lo svolgimento dell'esame.

Si rende noto, inoltre, che, nei giorni successivi alla pubblicazione degli esempi di prove, sarà effettuata, su un campione significativo di scuole, un'indagine finalizzata a raccogliere riscontri concernenti la coerenza delle tracce proposte rispetto ai quadri di riferimento, alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida.

Tale indagine avrà l'obiettivo di verificare l'andamento delle simulazioni per poter disporre di ulteriori elementi per meglio "tarare" le tracce di esame.

Pertanto, la disponibilità e lo svolgimento delle prove sono chiaramente orientate ad una tripla finalità:

- per gli studenti: dare modo di confrontarsi con una prova che ricalca, per struttura, tipologia e, quando possibile, anche tempi di svolgimento, la situazione dell'esame;
- per i docenti: permettere di acquisire elementi utili nel percorso di avvicinamento all'esame. Fermo restando che non si tratta di una prova che possa sostituire le verifiche periodiche autonomamente predisposte, i docenti potranno anche iniziare a confrontarsi con le griglie di valutazione delle prove scritte e con il loro utilizzo;
- per l'Amministrazione: acquisire elementi di valutazione utili per meglio organizzare la redazione delle tracce delle prove di esame.

Circolare Miur 26 marzo 2019, prot. n. 5222: *Formazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2018/2019.*

1. Configurazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

Gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche, per quanto di rispettiva competenza, pongono in essere i procedimenti finalizzati alla configurazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo i criteri di seguito indicati.

1.a Disposizioni generali

Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono costituite le commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

Quando la disciplina oggetto della prima prova è affidata a un commissario esterno, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova sono attribuite a uno o più commissari interni e viceversa. Gli altri commissari interni sono individuati nel rispetto dell'equilibrio delle discipline.

La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.

I commissari esterni e il presidente sono nominati dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale. I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 16, co. 4, del d.lgs. n. 62 del 2017 e all'art. 1 del d.m. n. 183 del 2019.

Ai sensi dell'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017, e dell'art. 2, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, i candidati esterni sono assegnati alle commissioni degli istituti scolastici statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando quanto previsto dall'art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017. Ciascuna classe non può avere più di trentacinque candidati in totale.

1.b. Assegnazione e ripartizione dei candidati esterni

1.b.a Uffici scolastici regionali

Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale provvede all'assegnazione dei candidati esterni¹ che risiedono nella regione agli istituti statali e paritari, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e nel rispetto delle indicazioni fornite con la c.m.

¹ Si rammenta che non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:

- nell'ambito dei corsi quadriennali;
- nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti;
- negli indirizzi del previgente ordinamento di cui all'art. 3, co. 2, del d.P.R. n. 89 del 2010, considerata la peculiarità di tali corsi di studio;
- nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari nei quali sono attuati i progetti EsaBac ed EsaBac techno (d.m. n. 95 del 2013 e d.m. n. 614 del 2016);
- nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall'art 15, co. 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le predette Province autonome.

prot. n. 17676 del 2018, relativa ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2018/2019.

In particolare, con riferimento all'assegnazione dei candidati esterni alle diverse sedi di esame, si precisa quanto segue:

1. il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017, con particolare riguardo al criterio della territorialità, provvede ad assegnare i candidati esterni, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta, come previsto dalla succitata c.m. prot. n. 17676 del 2018.

2. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, considerato che i candidati esterni non possono superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati per classe/commissione, non può autorizzare, se non in via eccezionale e previa verifica della scarsa diffusione territoriale dell'indirizzo, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite di soli candidati esterni, costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita, sempre presso istituzioni scolastiche statali, soltanto in corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

Si sottolinea che la mancata osservanza della disposizione di cui all'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017 (criterio della territorialità) preclude l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

1.b.b Istituzioni scolastiche

Il dirigente scolastico dell'istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado (con eventuali succursali, sezioni staccate e/o sedi coordinate o sezioni associate) o il coordinatore delle attività educative e didattiche dell'istituto paritario di istruzione secondaria di secondo grado (in seguito, dirigente scolastico/coordinatore), con riferimento ai candidati esterni, procede come segue:

1. ai sensi dell'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017, ripartisce i candidati esterni assegnati all'istituto statale o paritario dall'Ufficio scolastico regionale tra le diverse classi/commissioni dell'istituto, assicurando che il loro numero massimo non superi il cinquanta per cento dei candidati interni, considerando che ciascuna classe non può avere più di trentacinque candidati in totale. I candidati interni devono appartenere a una sola classe;

2. negli indirizzi di studio riportati nell'allegato 10 alla presente circolare, quando la seconda prova scritta di lingua straniera è associata alla classe di concorso generica "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", i candidati esterni vanno assegnati a classi/commissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel loro curriculum coincidano con le lingue straniere della classe nella quale vengono inseriti;

3. negli indirizzi di studio riportati nell'allegato 11 alla presente circolare, per i quali è stata individuata tra le altre materie affidate a commissari esterni la lingua straniera, associata alla classe di concorso generica "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", i candidati esterni vanno assegnati a classi/commissioni

assicurando che le lingue straniere presenti nel loro curriculum coincidano con le lingue straniere della classe nella quale vengono inseriti;

4. nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma professionale di "tecnico" che hanno frequentato il corso annuale, previsto dall'art. 15, co. 6, del d.lgs. n. 226 del 2005 e dall'Intesa del 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, vanno considerati quali candidati interni per il corrispondente indirizzo di studio di istruzione professionale. Conseguentemente, la classe dell'istituto professionale statale cui sono assegnati tali candidati deve essere considerata quale "classe articolata";

5. nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso d'istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'art. 20, co. 1, lettera c) del d.lgs. n. 226 del 2005, e hanno frequentato il corso annuale vanno considerati quali candidati interni per il corrispondente indirizzo di studio di istruzione professionale. La struttura e l'articolazione dell'esame di Stato conclusivo del corso annuale sono definite nel Protocollo d'intesa tra il MIUR e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

1.c Abbinamenti delle classi/commissioni

1.c.a Istituzioni scolastiche

Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo aver inserito gli studenti aspiranti candidati per abbreviazione per merito, ove possibile, nella classe terminale dello stesso corso frequentato e dopo aver ripartito tra le classi terminali i candidati esterni come assegnati all'istituto dall'Ufficio scolastico regionale, formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni e all'abbinamento delle classi/commissioni (avvalendosi dell'allegato modello ES-0, in modalità esclusivamente on line nel portale SIDI), sulla base dei seguenti criteri:

1. ciascuna classe terminale, statale o paritaria - ivi comprese le classi articolate su più indirizzi di studio - confluisce in una sola commissione;

2. l'istituto della prima classe della commissione può essere statale (anche relativo a percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, esplicitando il codice meccanografico specifico) o paritario, e dà il nome alla commissione;

3. l'abbinamento tra le due classi/commissioni è effettuato in modo che i commissari esterni, sulla base delle discipline loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le classi. I commissari esterni svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati;

4. l'abbinamento deve essere effettuato nell'ordine:

- tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio;

- tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, qualora le discipline affidate ai commissari esterni siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso. Hanno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esista coincidenza della/e disciplina/e oggetto della seconda prova scritta;

- tra il codice del corso diurno e quello di pari indirizzo del percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, se gli stessi operano nella stessa sede. In subordine, è consentito l'abbinamento di due classi di percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti anche relativi a indirizzi diversi, per i quali esista coincidenza della/e disciplina/e oggetto di seconda prova scritta.

Qualora per difficoltà obiettive (a esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non sia possibile rispettare i criteri sopra indicati, è consentito effettuare abbinamenti tra due classi con indirizzi di studio diversi dello stesso ordine scolastico (licei, istituti tecnici, istituti professionali), ed, eccezionalmente e in via residuale, tra due classi appartenenti a ordini di studio diversi, anche quando le discipline affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle

stesse classi di concorso. In tale ipotesi, l'abbinamento è consentito anche nel caso in cui la disciplina o classe di concorso coincidente sia una sola.

Nelle situazioni da ultimo descritte, il commissario o i commissari esterni non coincidenti operano, in sede d'esame, limitatamente all'indirizzo per il quale sono stati nominati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni e interni prevista dall'art. 16, co. 4, del d.lgs. n. 62 del 2017.

Modello ES-0 - Precisazione sull'indicazione della lingua straniera per i soli indirizzi di studio di cui agli allegati 10 e 11

Per la puntuale predisposizione del plico telematico della seconda prova scritta d'esame, negli indirizzi di studio di cui agli allegati 10 e 11 alla presente circolare, per i quali la/e disciplinabile della seconda prova scritta è/sono genericamente referenziate come prima lingua straniera o seconda lingua straniera o terza lingua straniera in abbinamento alla classe di concorso "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", è necessaria una particolare attenzione da parte delle istituzioni scolastiche nella compilazione *on line* del modello ES-0.

- *Indirizzi di studio riportati nell'allegato 10.* Per ogni gruppo di candidati degli indirizzi di studio riportati nell'allegato 10 alla presente circolare, è necessario indicare la/le lingua/e straniera/e che corrisponde/corrispondono alla scelta del Ministro di cui al d.m. n. 37 del 2019. Nell'ipotesi in cui le discipline oggetto di seconda prova scritta siano "Lingua e cultura straniera 1" e "Lingua e cultura straniera 3", l'istituto è tenuto a precisare nello specifico campo del modello ES-0 quali sono la prima e la terza lingua straniera studiate dal gruppo di candidati della classe d'esame. Nell'ipotesi in cui nella classe/commissione l'insegnamento delle lingue sia impartito per gruppi di studenti, la compilazione del modello deve essere effettuata ripartendo i candidati in gruppi, per ognuno dei quali sono indicate le lingue straniere che corrispondono alla scelta del Ministro di cui al d.m. n. 37 del 2019.

- *Indirizzi di studio riportati nell'allegato 11.* Per garantire la corretta nomina dei commissari esterni di lingua straniera, negli indirizzi riportati nell'allegato II, nei quali la prima o la seconda o la terza lingua straniera, abbinata alla classe di concorso "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", sia indicata tra le altre discipline affidate a commissario esterno, l'istituto è tenuto a precisare nel campo del modello ES-0 la specifica lingua straniera corrispondente alla scelta effettuata dal Ministro con il d.m. n. 37 del 2019. Nell'ipotesi in cui la disciplina orale affidata a commissario esterno sia la seconda lingua straniera, l'istituto è tenuto a precisare nel rispettivo campo del modello ES-0 qual è la seconda lingua straniera studiata dal gruppo di candidati della classe d'esame. Nell'ipotesi in cui nella classe-commissione l'insegnamento delle lingue sia impartito per gruppi di studenti, la compilazione *on line* del modello deve essere effettuata ripartendo i candidati in gruppi, per ognuno dei quali deve essere indicata la lingua straniera che corrisponde alla scelta del Ministro di cui al d.m. n. 37 del 2019.

Si precisa che l'indicazione delle lingue straniere è obbligatoria e richiesta solo per gli indirizzi di studio inclusi nei predetti allegati 10 e 11.

Le proposte di formazione e abbinamento delle commissioni di esame, elaborate dai dirigenti scolastici/coordinatori secondo i criteri di cui sopra, attraverso gli allegati modelli ES-0 ed ES-C compilati *on line* nel sistema SIDI e trasformati in formato pdf, sono messe a disposizione dell'Ufficio scolastico regionale competente secondo la tempistica prevista nell'allegato 5.

La compilazione telematica dei modelli ES-0 ed ES-C compete sia agli istituti statali che agli istituti paritari. I dati inseriti dalle istituzioni scolastiche nella compilazione del modello ES-0, in particolare, sono memorizzati dal sistema e acquisiti in via definitiva da parte degli uffici scolastici territoriali, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie.

Il modello ES-0 ripropone il numero degli studenti frequentanti già trasmessi dalle istituzioni scolastiche all'Anagrafe nazionale degli studenti. In relazione a tale consistenza numerica, in questa fase le stesse istituzioni scolastiche possono apportare le modifiche necessarie al fine di assicurare una regolare configurazione della commissione.

1.c.b Uffici scolastici regionali

L'Ufficio scolastico regionale, per il tramite degli Ambiti territoriali provinciali, una volta importati a sistema, tramite le apposite funzioni, i dati contenuti nei modelli ES-0 e consultati i modelli ES-C (contenenti i dati relativi ai commissari interni) compilati telematicamente dalle scuole, valuta le proposte formulate dai dirigenti scolastici/coordinatori e provvede alle variazioni ritenute necessarie, in conformità ai criteri sopraindicati per gli abbinamenti delle classi/commissioni.

Con riferimento a tale attività, si evidenzia quanto segue:

1. la commissione deve essere costituita sulla base dell'indirizzo d'esame, come individuato nelle tabelle allegate al d.m. n. 37 del 2019. Si sottolinea l'importanza della corretta individuazione dell'indirizzo d'esame, in quanto a esso sono direttamente associate sia la/e disciplina/e oggetto della seconda prova scritta che le discipline affidate ai commissari esterni;

2. nel rispetto del criterio della territorialità di cui all'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017, l'Ufficio scolastico regionale procede, prima in ambito comunale e poi provinciale, agli abbinamenti ad altro istituto delle classi/commissioni rimaste isolate nell'istituto di appartenenza, in quanto di numero dispari, comprese le eventuali classi dei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti. In caso di impossibilità di procedere all'abbinamento, in via eccezionale, l'Ufficio scolastico regionale costituisce una commissione a sé stante, nella quale la componente esterna è nominata unicamente in funzione di tale commissione;

3. non è consentito procedere all'abbinamento tra le classi/commissioni operanti in province diverse. Detto criterio si intende applicabile anche al fine dell'abbinamento di classi/commissioni in caso di classi articolate.

Dopo l'attività di valutazione e controllo delle proposte di configurazione dei dirigenti scolastici/coordinatori, gli Uffici scolastici regionali, anche avvalendosi degli Ambiti territoriali provinciali, all'uopo delegati, provvedono all'acquisizione definitiva nel sistema informativo delle configurazioni delle commissioni di esame utilizzando - come già precisato - i dati presenti come inseriti dagli istituti statali e paritari nella fase di proposta con il modello ES-0.

Al fine della predisposizione dei plichi telematici occorrenti per le prove scritte dell'esame di Stato, destinati alle commissioni della Provincia autonoma di Bolzano, delle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, degli istituti per sordomuti, nonché dei corsi annuali per gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'Intesa tra il MIUR e le province autonome di Trento e di Bolzano, i dati contenuti nei modelli ES-0 sono acquisiti al sistema informativo da parte dei suddetti uffici, con la funzione Gestione configurazioni - Acquisizione configurazione commissione, selezionando l'apposita casella "Commissione per soli plichi".

I dati relativi alla configurazione delle commissioni della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai fini dell'acquisizione al sistema informativo, sono indirizzati al MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione Ufficio terzo, all'indirizzo di posta elettronica certificata dgosv@postacert.istruzione.it.

Si invitano i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali a verificare che gli istituti statali e paritari non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia prevista l'assegnazione degli specifici plichi contenenti le prove di esame.

1.c.c Responsabilità

La corretta compilazione dei modelli ES-0 ed ES-C da parte dei dirigenti scolastici/coordinatori e la successiva acquisizione definitiva al sistema da parte dei competenti uffici scolastici periferici sono requisiti essenziali per la individuazione e nomina dei componenti le commissioni d'esame.

Si richiama, perciò, l'attenzione sulla personale responsabilità di coloro che riportino nei succitati modelli indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni.

Si sottolinea, altresì, la responsabilità degli uffici scolastici periferici e dei dirigenti scolastici/coordinatori in ordine al mancato o inadeguato controllo sulla correttezza dei dati trasmessi, rispettivamente, dai dirigenti scolastici/coordinatori e dal personale preposto delle scuole interessate.

1.d. Designazione dei commissari interni

A seguito dell'indicazione delle discipline affidate ai commissari esterni e dell'individuazione della/e disciplina/e oggetto della seconda prova scritta da parte del Ministro avvenuta con d.m. n. 37 del 2019 e dell'effettuazione delle suddette operazioni di abbinamento delle classi/commissioni, ciascun consiglio di classe designa i commissari interni.

Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo tale designazione, procede alla registrazione telematica del modello ES-C e lo inoltra all'Ufficio scolastico regionale per il tramite dell'Ambito territoriale provinciale.

Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari interni, opera tenendo presenti i seguenti criteri:

1. ai sensi dell'art. 1, co. 2, quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la/le disciplina/e oggetto della seconda prova sono affidate a uno o più commissari interni e viceversa;

2. ai sensi dell'art. 10 del d.m. n. 183 del 2019, i commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell'insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, individuato tra le discipline non affidate ai commissari esterni. Può essere designato come commissario interno un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento.

Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell'esame di Stato, non possono designare commissari interni con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all'art. 10, co. 1, lettera c), del d.P.R. n. 89 del 2010, relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa di cui all'art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n. 87 del 2010, e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa di cui all'art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n. 88 del 2010;

3. i commissari interni sono individuati nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline. È necessario garantire una equa e ponderata ripartizione delle discipline oggetto di studio dell'ultimo anno tra la componente interna e quella esterna. Occorre precisare che i commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea). La scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della progettazione organizzativa e didattica del consiglio di classe,

come illustrata nel documento del consiglio di classe del 15 maggio, in modo da poter offrire in sede di esame alla componente esterna tutti gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione del candidato.

4. Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l'ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all'esame di Stato.

5. Ai sensi dell'art. 10, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, nel caso residuale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici interessati.

6. Per i candidati ammessi all'abbreviazione per merito, i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati.

7. I docenti designati come commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della l. n. 104 del 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell'ipotesi in cui venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di discipline oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico/coordinatore designa docenti del medesimo insegnamento appartenenti allo stesso istituto.

8. Si richiama l'attenzione sulla particolare importanza del regime di incompatibilità dei componenti la commissione, anche alla luce delle disposizioni normative in materia di prevenzione e di contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici. A tal fine si sottolinea la necessità di evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità, con riguardo all'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario interno sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2019, la nomina di commissario interno sarà affidata al supplente che ha impartito l'insegnamento nel corso dell'anno scolastico.

1.d.a Criteri particolari

Nelle classi articolate su più indirizzi di studio o nelle classi nelle quali vi siano gruppi di studenti che studiano lingue straniere diverse, i commissari interni sono designati in modo che ciascuno degli stessi rappresenti i diversi indirizzi o i diversi gruppi di studenti. Qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza, si procede alla designazione di più commissari interni con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso, i commissari interni operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni e interni.

Per i corsi di studio nei quali è obbligatorio lo studio di due o più lingue straniere, qualora la/le disciplina/e oggetto di seconda prova scritta sia una/due lingue straniere e la/le stessa/e sia/siano affidate al/ai commissario/i interno/i, questi deve/devono essere il/i docente/i della lingua/e straniera/e sceltale dal Ministro con d.m. n. 37 del 2019. Lo/Gli altro/i commissario/i interno/i deve/devono essere titolari di discipline diverse da quelle assegnate agli esterni.

Per la regione Lombardia, nelle classi di istituto professionale statale alle quali sono assegnati i candidati in possesso del diploma professionale di "tecnico" che frequentano nel corrente anno scolastico il corso annuale, previsto dall'art. 15, co. 6, del citato d.lgs. n. 226 del 2005 e dalla relativa Intesa del 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, i commissari interni designati dal consiglio di classe dell'istituto professionale assegnatario operano anche per tale gruppo di candidati.

È assicurata, per le classi degli studenti che sostengono l'esame del progetto EsaBac, fermo restando il limite numerico di tre commissari interni, oltre alla presenza del commissario esterno competente per la disciplina "lingua e letteratura francese", la presenza, come commissario interno, del docente di storia, qualora la disciplina non risulti assegnata a commissari esterni. Parimenti, fermo restando il numero di membri previsto dalle disposizioni vigenti, nelle commissioni giudicatrici di esame di Stato che valutano gli studenti degli istituti tecnici in cui è attivato il progetto EsaBac techno, è assicurata la presenza sia del commissario esterno competente per la disciplina "Lingua, cultura e comunicazione" francese, che del commissario interno per la disciplina di storia, qualora la disciplina non risulti assegnata a commissari esterni.

2. Elenco dei presidenti di commissioni

Ai sensi dell'art. 16, co. 5, del d.lgs. n. 62 del 2017, e dell'art. 3 del d.m. n. 183 del 2019, presso l'Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Sono tenuti a presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale (della regione di servizio) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale (della regione di servizio o, con riferimento al personale collocato a riposo, della regione di residenza):

- a) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
- b) i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- c) i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
- d) i dirigenti scolastici di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
- e) i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di inserimento nell'elenco dei presidenti di commissione, purché rientrino in una delle categorie elencate nel presente paragrafo:

- 1) i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale;
- 2) i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
- 3) i docenti di sostegno, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado;
- 4) i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
- 5) i docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

Le istanze di inclusione nell'elenco regionale dei presidenti di commissione sono trasmesse dagli aspiranti tramite l'allegato modello ES-E¹, attraverso l'apposita funzione disponibile sul portale POLIS, secondo la tempistica riportata nell'allegato 5 alla presente

¹ Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentito di trasmettere il modello ES-E cartaceo all'ambito territoriale provinciale della provincia di residenza.

circolare. Il sistema trasmette agli interessati notifica dell'avvenuta presentazione dell'istanza all'indirizzo di posta elettronica registrato su POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema. Immediatamente dopo, gli aspiranti alla nomina in qualità di presidente possono provvedere alla compilazione della relativa istanza di nomina (modello ES-1).

Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di verifica dei modelli ES-1, i dirigenti, con riferimento alle istanze di propria competenza, riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-1, provvedono agli adempimenti consequenziali. Pertanto, qualora le modifiche poste in essere sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.

A seguito delle predette operazioni di verifica, gli elenchi regionali dei presidenti sono elaborati dal sistema informativo e trasmessi ai competenti Uffici scolastici regionali, che provvedono alla pubblicazione degli stessi.

3. Nomina dei componenti le commissioni di esame di Stato

3.a Obbligo di espletamento dell'incarico

L'art. 1, co. 4, del d.m. n. 183 del 2019 prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.

Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

I docenti nominati componenti delle commissioni dell'esame di Stato sono esonerati dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado solo se vi sia sovrapposizione temporale di attività, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

I docenti degli istituti professionali nominati componenti delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono esonerati dalla partecipazione, in qualità di componenti, agli esami di qualifica IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, solo nell'ipotesi di sovrapposizione temporale degli incarichi.

3.b Modalità di partecipazione alle commissioni di esame di Stato

3.b.a Principi generali

Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni delle commissioni di esame di Stato sono disposte dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale che, a tal fine, si avvale del sistema informativo. Le istanze di nomina in qualità di componenti le commissioni di esame sono presentate attraverso il modello ES-1. Si precisa che la presentazione dell'istanza di inclusione nell'elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata dall'istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione al procedimento di nomina.

I presidenti delle commissioni sono scelti nell'ambito delle categorie di personale aventi titolo all'a nomina, secondo l'ordine di precedenza e nel rispetto dei criteri e delle fasi di cui agli artt. 4 e 7 del d.m. n. 183 del 2019. Si precisa che, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'esame di Stato, in caso di esaurimento dell'elenco regionale, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale può nominare personale non inserito in tale elenco, appartenente alle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del citato d.m.

I commissari esterni sono scelti nell'ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo l'ordine di precedenza e nel rispetto dei criteri e delle fasi di cui agli artt. 6 e 8 del d.m. n. 183 del 2019.

3.b.b Personale scolastico in servizio o a riposo

Le istanze degli aspiranti alla nomina in qualità di componenti le commissioni dell'esame di Stato sono trasmesse, tramite il modello ES-1, esclusivamente *on fine* nel portale POLIS.

Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentito di trasmettere il modello ES-1 cartaceo all'ambito territoriale provinciale della provincia di residenza.

Il personale della scuola della Regione autonoma Valle d'Aosta, della Provincia di Bolzano e delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia trasmette il modello ES-1 in forma cartacea agli uffici competenti per territorio. La trasmissione telematica o la consegna cartacea (solo nei casi sopra previsti) dei modelli ES-1 avviene secondo la tempistica di cui all'allegato 5 alla presente circolare.

Si raccomanda un'attenta lettura delle istruzioni relative alla compilazione del modello ES-1 e della relativa guida on line, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze e dei titoli richiesti, all'indicazione, nei casi previsti, del codice della disciplina, nonché all'indicazione dell'elenco completo delle sedi di servizio dell'anno scolastico in corso e degli ultimi due anni, anche al fine di evitare errori od omissioni e prevenire l'insorgere di situazioni di contenzioso.

Il personale collocato a riposo deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina.

3.b.c. Procedimento di controllo dei modelli ES-1

I dirigenti scolastici/coordinatori e i dirigenti degli Uffici scolastici periferici, ognuno con riferimento alle istanze di propria competenza, sono chiamati a effettuare in ordine cronologico:

1. la verifica amministrativa del contenuto dei modelli ES-1 trasmessi dagli aspiranti alla nomina. I suddetti dirigenti sono tenuti a effettuare un attento controllo del contenuto delle dichiarazioni presenti nei modelli stessi attraverso una verifica puntuale dei dati con riguardo all'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e dichiarati da parte degli aspiranti. Si richiama, in particolare, l'attenzione sul controllo dei requisiti previsti nella sezione "Dati di insegnamento";

2. la convalida delle domande trasmesse con i suddetti modelli. Tale convalida fa fede rispetto a tutti i dati in esse contenuti e attesta l'espletamento dell'attività di controllo da parte dei dirigenti responsabili;

3. l'eventuale revoca della domanda in precedenza convalidata, per mancanza dei requisiti richiesti per la convalida. È consentito convalidare nuovamente una domanda revocata per errore.

Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di controllo dei modelli ES-1, i dirigenti, con riferimento alle istanze di propria competenza, riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-1, provvedono agli adempimenti consequenziali. Pertanto, qualora le modifiche poste in essere sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.

Si precisa che il sistema informativo tratta, per la nomina delle commissioni d'esame, esclusivamente le domande controllate e che risultano convalidate dai soggetti responsabili. Non hanno alcun rilievo ai fini della nomina le domande revocate. Si evidenzia che le

istituzioni scolastiche, al termine dell'attività di verifica e convalida dei modelli ES-1, devono trasmettere agli Uffici scolastici regionali, insieme agli elenchi già prodotti in formato cartaceo, un elenco alfabetico riepilogativo delle domande "revocate".

I dirigenti scolastici/coordinatori, terminate le attività di competenza, hanno, inoltre, cura di trasmettere agli Uffici scolastici regionali, per il tramite degli Ambiti territoriali provinciali, secondo la tempistica di cui all'allegato 5:

- l'elenco alfabetico riepilogativo degli aspiranti membri delle commissioni di esame che hanno presentato domanda attraverso il modello ES-1;
- l'elenco degli esonerati e dei docenti con il ruolo di "referente del plico telematico" designati presso ogni istituzione scolastica e che, pertanto, non sono tenuti a presentare l'istanza di nomina in qualità di componente di commissione dell'esame di Stato;
- l'elenco dei docenti che abbiano omissso di presentare l'istanza, indicandone i motivi.

3.b.d Responsabilità

Si richiama l'attenzione sulla personale responsabilità di coloro che riportino indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni.

Si sottolinea, inoltre, la responsabilità dei dirigenti degli uffici scolastici periferici e dei dirigenti scolastici/coordinatori in ordine al mancato o inadeguato controllo sulla correttezza dei dati indicati rispettivamente dai dirigenti scolastici, dai docenti e dal personale in quiescenza. Gli uffici scolastici periferici e i dirigenti scolastici/coordinatori possono richiedere agli interessati le rettifiche e/o integrazioni ritenute necessarie ai fini della regolarità del procedimento.

3.c Obblighi e facoltà del personale scolastico

3.c.a Personale tenuto a presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente (modello ES-1)

Ai sensi dell'art. 4, co. 2, lettera a), del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell'istanza di nomina in qualità di presidente:

- i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili¹.

3.c.b Personale che ha facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente (modello ES-1)

Ai sensi dell'art. 4, co. 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), e co. 3, del d.m. n. 183 del 2019, hanno facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:

1. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
2. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
3. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, incarico di presidenza;
4. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che

¹ Si precisa che, qualora i citati dirigenti scolastici si trovino in situazione di disabilità o usufruiscano delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i., gli stessi hanno facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente di commissione.

abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;

5. i docenti in servizio di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;

6. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

7. i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;

8. dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni;

9. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Si evidenzia che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione attraverso l'inoltro del modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nel presente paragrafo:

a) ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;

b) i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;

c) i docenti di sostegno, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti, i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all'esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l'esame;

d) i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;

e) i docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall'articolo 4 del d.m. n. 183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

3.c.c. Personale tenuto a presentare l'istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-1)

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell'istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza e i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell'offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

- che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell'ultimo anno dei corsi di studio;

- che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;

2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico¹ o fino al termine delle attività didattiche (ivi compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza), in servizio in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

- che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell'ultimo anno dei corsi di studio;

- che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.

3.c.d Personale che ha facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-1)

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lettere d) ed e), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

1. i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso), in considerazione dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999;

2. i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c e 3.c.d.:

a) ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;

b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;

c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all'esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l'anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all'esame di Stato;

d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992;

¹ Sono "assimilati" ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico i docenti di ruolo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, utilizzati per l'intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento della scuola secondaria di secondo grado, i quali hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno.

e) i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

Si evidenzia che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di commissario esterno, può contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione, purché in possesso dei prescritti requisiti.

Si sottolinea la necessità di una attenta verifica da parte degli uffici competenti dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, secondo quanto già in precedenza ribadito, anche ai fini della responsabilità in ordine alle domande confermate.

3.d Procedimenti di nomina delle commissioni di esame

3.d.a Principi generali

I componenti le commissioni dell'esame di Stato sono nominati:

- a. secondo le fasi territoriali di nomina di cui agli artt. 7 e 8 del d.m. n. 183 del 2019;
- b. all'interno delle fasi territoriali di nomina, in base ai criteri di cui agli artt. 4 e 6 del citato d.m.;
- c. in base alle preferenze a parità di condizioni di cui all'art. 9 del predetto d.m.

Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni alla nomina e delle condizioni personali ostative all'incarico di cui agli artt. 13 e 14 del suindicato d.m.

I presidenti e i commissari esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale di cui sopra. Ove non sia possibile la nomina nelle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.

Nel rispetto dei criteri di precedenza, le nomine dei commissari esterni sono disposte secondo il seguente ordine:

1. per la disciplina di insegnamento;
2. per la classe di concorso in cui è compresa la disciplina di insegnamento.

3.d.b Disposizioni particolari

3.d.b.a Preclusioni alla nomina

Ai sensi dell'art. 13 del d.m. n. 183 del 2019, i presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti:

- nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
- nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, salvo quanto previsto dall'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019¹;
- nelle scuole statali o paritarie ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno;
- nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti (anche paritarie, con riferimento ai docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari).

3.d.b.b Condizioni personali ostative all'incarico di presidente o commissario

Ai sensi dell'art. 14 del d.m. n. 183 del 2019, sono condizioni personali ostative all'incarico di presidente e di commissario:

- a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

¹ Ai sensi dell'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, nelle province con non più di quattro distretti, nelle fasi di nomina comunali e provinciali d'ufficio e sui posti da presidente e commissario esterno rimasti disponibili, si può procedere alla nomina dei componenti le commissioni nell'ambito del distretto di servizio degli stessi.

- b) avere in corso procedimenti disciplinari;
- c) essere incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
- d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
- e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
- f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 151 del 2001, e successive modifiche e integrazioni;
- g) essere in aspettativa o distacco sindacale.

E altresì preclusa la possibilità di presentare istanza di nomina in qualità di presidente o commissario esterno a:

- docenti designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico;
- docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari;
- personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell'esame di Stato, qualora quest'ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato;
- personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2019;
- personale che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.

3.d.b.c Personale da esonerare

I dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall'incarico.

3.d.b.d Personale non utilizzato nelle operazioni di esame

Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2019, assicurando la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici acquisiscono l'effettivo recapito di tale personale dirigente e docente, con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.

3.d.c Procedimento di nomina dei presidenti

Ai sensi dell'art. 4, cc. 1 e 4, del d.m. n. 183 del 2019, i presidenti di commissione sono nominati dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale attingendo esclusivamente dall'elenco regionale dei presidenti; al fine di garantire il regolare svolgimento dell'esame di Stato, in caso di esaurimento dell'elenco regionale, l'Ufficio scolastico regionale può nominare personale non inserito in tale elenco, purché appartenente alle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019.

3.d.c.a Nomine su preferenza e d'ufficio dei dirigenti scolastici tenuti alla presentazione dell'istanza

Le nomine relative ai dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado ovvero a istituti statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e ai dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, tenuti alla presentazione della istanza di nomina in qualità di presidente, attraverso il modello ES-1, sono disposte considerando prioritariamente le

preferenze espresse dagli aspiranti relativamente al comune e alla provincia di servizio o di residenza, dando priorità a quelle relative al comune, nello stesso ordine in cui sono indicate nella scheda di partecipazione. Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola nella quale si presta servizio (salvo quanto previsto dall'art. 13, co. 2. del d.m. n. 183 del 2019) e i comuni della provincia di servizio o di residenza, purché compresa nella regione di servizio e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza. Si precisa che non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale. Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina in qualità di presidente, si procede alla nomina d'ufficio dei dirigenti scolastici di cui sopra nell'ambito del comune, e, poi, della provincia. L'assegnazione d'ufficio viene effettuata tenendo conto dell'eventuale opzione di gradimento tra comune di servizio o di residenza, nell'ordine indicato nella tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia. In assenza dell'opzione, si procede a partire dal comune di servizio.

3.d.c.b Nomine su preferenza e d'ufficio delle altre categorie di personale avente titolo

Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale dei dirigenti scolastici tenuti alla presentazione dell'istanza, sono disposte le nomine sulla base delle preferenze espresse in ambito comunale e provinciale da tutte le altre categorie di personale avente titolo alla nomina in qualità di presidente, nello stesso ordine in cui sono state indicate nel modello ES-1. Anche in questo caso è data priorità alle preferenze relative al comune di servizio e/o di residenza. Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio (salvo quanto previsto dall'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019), e i comuni della provincia di servizio o residenza e, per il personale non in servizio, della sola provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale. A seguire, si procede alla nomina d'ufficio, nell'ambito del comune ed eventualmente della provincia, degli altri aspiranti. L'assegnazione d'ufficio è effettuata considerando l'eventuale opzione di gradimento tra il comune di servizio e quello di residenza, nell'ordine indicato nella tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia. In assenza dell'opzione, si procede a partire dal comune di servizio. Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia.

3.d.d Procedimento di nomina dei commissari esterni

Le nomine, tenendo presenti le preclusioni e le condizioni personali ostative previste (paragrafi 3.d.b.a e 3.d.b.b), sono disposte per gli aspiranti di cui ai paragrafi 3.c.c e 3.c.d della presente circolare.

Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico nel quale è presente la scuola in cui si presta servizio (salvo quanto previsto dall'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019) e i comuni della provincia di servizio o residenza e, per il personale non in servizio, della sola provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale.

Le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine di criteri:

1. a domanda, nelle sedi d'esame comprese nel comune di servizio o residenza, nell'ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;
2. d'ufficio, nelle sedi d'esame relative al comune di servizio o residenza;
3. a domanda, nelle sedi d'esame comprese nella provincia di servizio o residenza, nell'ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;

4. d'ufficio, nelle rimanenti sedi d'esame comprese nella provincia cui appartiene il comune di residenza o di servizio, secondo l'opzione di maggior gradimento espressa dall'aspirante. In assenza dell'opzione, si opera sulla provincia di servizio.

Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia.

Alle sopraindicate fasi 1, 2, 3, e 4 partecipano, in prima istanza, i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine dell'attività didattica in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame o della idoneità di cui alla l. n. 124 del 1999. In subordine, partecipano docenti di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso), in considerazione dell'abilitazione posseduta; quindi, i docenti che, negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado, ovvero dell'idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999.

Infine, in caso di ulteriore necessità per vacanza dei posti nelle commissioni, il procedimento prende in considerazione il personale docente a tempo determinato, privo di abilitazione ma fornito di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli. Le nomine sono disposte nell'ordine già indicato seguendo nuovamente le fasi 1, 2, 3 e 4 sopradescritte.

Eventuali posti ancora non coperti al termine delle fasi sopradescritte sono assegnati direttamente dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente. Tali posti non possono essere assegnati ad aspiranti fuori dell'ambito provinciale.

3.d.e Criteri comuni di nomina dei presidenti e dei commissari esterni

3.d.e.a Nomine residuali in ambito regionale di tutte le categorie - Province con non più di quattro distretti

Ai sensi dell'art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, solo per le province con non più di quattro distretti, esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti sia comunale che provinciale, qualora non sia possibile - in base alle disposizioni sopraindicate - nominare i presidenti e i commissari esterni di tutte le commissioni di esame, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'esame di Stato, si procede alla nomina d'ufficio dei componenti le commissioni nello stesso ambito distrettuale di servizio, in deroga alle preclusioni dell'ambito distrettuale. Si opera comunque nel rispetto di tutte le altre preclusioni di cui al d.m. n. 183 del 2019, di seguito specificate:

- divieto di nomina nelle commissioni di esame presenti nella scuola di servizio (anche con riferimento alla scuola di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
- divieto di nomina nelle scuole ove si sia prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso;
- divieto di nomina nelle scuole ove si sia svolto per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o commissario esterno.

Da ultimo, come ipotesi residuale, nel caso di impossibilità di formare le commissioni, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale può nominare d'ufficio, anche al di fuori della provincia, in ambito regionale, a partire dalla provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita e in base alle tabelle di viciniorietà tra comuni e distretti della stessa

provincia e di province della stessa regione, tenendo comunque conto delle minori distanze di percorrenza. Eventuali posti ancora non coperti attraverso il procedimento sono assegnati direttamente dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente.

3.d.e.b Preferenze a parità di condizioni

Ai sensi dell'art. 9 del d.m. n. 183 del 2019, la preferenza nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni, nell'ambito delle categorie di personale di cui agli artt. 4 e 6 del succitato decreto ministeriale, a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa per i dirigenti scolastici quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti. Per i docenti a tempo determinato va tenuto conto dell'anzianità di servizio non di ruolo. A parità di tutte le condizioni, la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.

3.d.e.c Assegnazione alla commissione di esame

L'assegnazione a una delle commissioni operanti nelle sedi d'esame disponibili alla nomina, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopra esposti, avviene secondo il principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino ufficiale del MIUR, integrato con l'elenco delle scuole paritarie. Qualora nel medesimo istituto risultino più commissioni, sono esaminate, ai fini dell'assegnazione, prioritariamente le commissioni costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest'ultimo caso vengono considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.

3.d.f Fase finale di nomina delle commissioni di esame

Al termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti nei modelli ES-1, secondo quanto in precedenza specificato, il sistema informativo mette a disposizione di ciascuno degli Uffici scolastici regionali, per ogni sede di esame, i provvedimenti di nomina dei presidenti e dei commissari esterni.

I provvedimenti di nomina sono notificati ai soli aspiranti nominati che sono tenuti ad utilizzare il modello ES-1 nel portale POLIS e alla relativa scuola di servizio direttamente dal sistema informativo, con l'invio di un'email alla casella di posta elettronica risultante dalla registrazione dell'aspirante al portale POLIS. L'email rimanda l'aspirante nominato alla consultazione e alla stampa del provvedimento di nomina definitiva presente all'interno del portale POLIS.

Si evidenzia che, nel caso di segnalazione di problemi di funzionamento del procedimento da parte degli aspiranti alla nomina, gli uffici territoriali possono fare ricorso alle ordinarie modalità di notifica.

I restanti provvedimenti di nomina, relativi agli aspiranti nominati non tenuti a utilizzare il modello ES-1 nel portale POLIS, sono notificati ai diretti interessati dagli Uffici scolastici regionali attraverso le ordinarie modalità, anche per il tramite degli Ambiti territoriali provinciali, avendo comunque a disposizione i provvedimenti di nomina, come sopra precisato.

Gli Uffici scolastici regionali adottano e notificano il provvedimento di nomina delle commissioni d'esame estrapolando i dati del presidente e dei commissari esterni dai risultati del procedimento informatizzato e allegando, per i commissari interni, i modelli ES-C.

Gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti ad assicurare la massima informazione attraverso la pubblicazione della composizione delle commissioni nell'ambito territoriale e nella scuola stessa.

Si precisa che eventuali reclami da parte degli aspiranti in relazione al procedimento di nomina, indirizzati agli Uffici scolastici regionali, devono essere adeguatamente motivati, con specifica indicazione delle disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto alle posizioni di eventuali terzi interessati.

3.d.g Impedimento e sostituzioni

3.d.g.a Impedimento a espletare l'incarico

L'impedimento a espletare l'incarico da parte dei presidenti deve essere comunicato immediatamente all'Ufficio scolastico regionale competente, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa immediata sostituzione. L'impedimento a espletare l'incarico da parte dei commissari interni deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa sostituzione. L'impedimento a espletare l'incarico da parte dei commissari esterni deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e al competente dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, il quale ne dispone l'immediata sostituzione. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente scolastico, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

3.d.g.b Sostituzioni dei componenti le commissioni di esame

Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti le commissioni, si fa rinvio all'art. 15 del d.m. n. 183 del 2019 e alle disposizioni dell'o.m. n. 205 del 2019.

4. Casi particolari

4.a. Commissioni nelle scuole italiane all'estero

Con riferimento alle scuole italiane all'estero, si richiamano le specifiche disposizioni di cui al d.m. n. 37 del 2019, in base alle quali nelle scuole medesime è sempre affidata al commissario interno la lingua straniera veicolare nel Paese in cui ha sede l'istituzione scolastica medesima, a eccezione delle scuole italiane all'estero dove è attivo il progetto EsaBac, nelle quali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.m. n.95 del 2013, è assicurata la presenza del commissario esterno competente per la disciplina lingua e letteratura francese e del commissario per la disciplina di storia. Parimenti, per l'Esabac techno, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.m. n. 614 del 2016, è assicurata la presenza del commissario esterno per la disciplina lingua, cultura e comunicazione francese e del commissario per la disciplina storia.

Si rappresenta altresì che, attesa la speciale disciplina dell'esame di Stato presso tali istituzioni scolastiche, si applica il d.lgs. n. 62 del 2017 per la parte relativa alla costituzione della commissione su due classi tra loro abbinata, qualora ciò sia compatibile con il particolare contesto.

Al riguardo, nel rammentare che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane all'estero sono diramate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si richiama l'attenzione sugli artt. 8, 9, 10 del d.i. n. 2508 del 1999, relativi agli abbinamenti delle classi. Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 24, co. 2, del d.lgs. n. 64 del 2017, per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, invia in missione o in viaggio di servizio il personale necessario alla formazione delle relative commissioni secondo le disposizioni vigenti in materia nel territorio nazionale.

Infine, si evidenzia l'esigenza di tener presente la specificità dei piani di studio adottati in tali scuole (in virtù dei dd. ii. n. 4269 del 2010, n. 4270 del 2010, n. 4460 del 2012) rispetto alle corrispondenti istituzioni scolastiche del territorio nazionale e, quindi, la necessità che lo svolgimento delle prove d'esame sia coerente con gli stessi.

Nota Miur 6 maggio 2019, prot. n. 788: *Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 2018/2019 – Precisazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio.*

Premessa

Il quadro normativo delineato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, e dai successivi atti ministeriali (decreto ministeriale n. 769 del 2018, decreto ministeriale n. 37 del 2019 e ordinanza ministeriale n. 205 del 2019) definisce in modo puntuale le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, in fase di prima applicazione, sono state progettate e realizzate significative misure di accompagnamento, concretizzatesi nella pubblicazione di tre "serie" di esempi di prove scritte e nello svolgimento, a partire dal mese di dicembre 2018, su tutto il territorio nazionale, di incontri di formazione, destinati a dirigenti e docenti, organizzati di concerto tra Amministrazione centrale, Uffici scolastici regionali e scuole polo per la formazione.

Nell'ambito del nuovo esame di Stato, importanti innovazioni sono state apportate al colloquio, al fine di renderlo più coerente con il quadro ordinamentale e per disporre di uno strumento più efficace di verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi di apprendimento previsti dai profili di ciascun indirizzo.

Come è noto, nel nuovo esame di Stato, il punteggio del colloquio è stato rimodulato da trenta a venti punti, ma non per questo tale prova perde di significato; il quadro normativo e le indicazioni successivamente fornite ne definiscono, infatti, le finalità e la struttura, sottolineando la sua natura pluridisciplinare e integrata e la sua importanza al fine di raccogliere elementi di valutazione significativi sul livello di "preparazione" del candidato e sulle sue capacità di affrontare con autonomia e responsabilità le tematiche e le situazioni problematiche proposte.

In altre parole, il colloquio di esame non vuole sostituirsi o, peggio, costituire una riproposizione (impoverita nei tempi e negli strumenti) delle verifiche disciplinari che ciascun consiglio di classe ha effettuato nell'ambito del percorso formativo e il cui esito complessivo è attestato, per gli ultimi tre anni di corso, dal punteggio del credito scolastico che, non a caso, è stato significativamente accresciuto. Il colloquio ha, invece, la finalità di sviluppare una interlocuzione coerente con il profilo di uscita, non perdendo di vista, anzi valorizzando, i nuclei fondanti delle discipline, i cui contenuti rappresentano la base fondamentale per l'acquisizione di saperi e competenze.

Proprio tenendo conto di queste finalità, delle novità introdotte e facendo seguito ai quesiti pervenuti in questi mesi, si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti sullo svolgimento e sulla conduzione del colloquio, ferme restando le competenze delle commissioni d'esame e l'importanza del processo deliberativo che, come sempre accaduto, coinvolge tali organi in modo diretto e responsabile.

Il colloquio nel quadro normativo vigente

Già l'art. 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017 individua in modo puntuale la struttura del colloquio, prevedendo che esso ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione".

Il decreto ministeriale n.37 del 2019 chiarisce e integra tale previsione. In particolare, all'art. 2, al fine di scegliere e proporre al candidato i materiali spunto per l'avvio del colloquio, viene individuata una puntuale procedura alla quale le commissioni d'esame dovranno attenersi.

L'articolo 19 dell'O.M. n.205 del 2019 fornisce ulteriori indicazioni operative sulle modalità di svolgimento del colloquio.

Tipologia dei materiali e criteri di scelta

Come previsto dal decreto ministeriale n.37 del 2019, il colloquio viene avviato con l'analisi e il commento del materiale che la commissione propone al candidato, per poi svilupparsi in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che espliciti al meglio il conseguimento degli obiettivi del profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). Risulta perciò di fondamentale importanza la scelta di materiali che possano favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. In coerenza con il quadro normativo, i materiali possono essere di diverso tipo.

Essi possono essere costituiti da:

- testi (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera);
- documenti (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni di opere d'arte, ma anche grafici, tabelle con dati significativi, etc.);
- esperienze e progetti (es.: spunti tratti anche dal documento del consiglio di classe)
- problemi (es.: situazioni problematiche legate alla specificità dell'indirizzo, semplici casi pratici e professionali).

È opportuno che la commissione, in sede di riunione preliminare, individui i criteri alla base della scelta e la tipologia dei materiali da proporre ai candidati.

Si ritiene che tra tali criteri possano essere inseriti:

- la coerenza con gli obiettivi del PECUP;
- la coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto (documento del consiglio di classe);
- la possibilità di trarre spunti per un colloquio pluridisciplinare.

Al fine di non creare disparità di trattamento tra i candidati, la commissione porrà particolare attenzione alla scelta delle tipologie, anche in relazione alla natura degli indirizzi, e all'equivalenza del livello di complessità dei materiali.

La scelta dei materiali, alla quale dovrà essere dedicata un'apposita sessione di lavoro, sarà effettuata distintamente per ogni classe/commissione, tenendo conto del collegamento con lo specifico percorso formativo e con il documento del consiglio di classe che lo illustra in modo dettagliato.

Data la natura del colloquio, nel corso del quale dovranno essere privilegiati la trasversalità e un approccio integrato e pluridisciplinare, il materiale non potrà essere costituito da domande o serie di domande, ma dovrà consentire al candidato, sulla base delle conoscenze e abilità acquisite nel percorso di studi, di condurre il colloquio in modo personale, attraverso l'analisi e il commento del materiale stesso.

È chiaro, altresì, che non tutte le aree disciplinari potranno trovare una stretta attinenza al materiale proposto, per cui i commissari di tutte le discipline si inseriranno progressivamente nello svolgimento del colloquio al fine di verificare le competenze acquisite in tutti gli ambiti disciplinari.

Il rapporto tra il documento del consiglio di classe e la scelta dei materiali

È indubbio il maggiore valore e il significato che il decreto legislativo n. 62 del 2017 e i successivi provvedimenti ministeriali attribuiscono al documento del consiglio di classe, che deve illustrare in modo dettagliato il percorso formativo svolto dagli studenti.

È perciò necessario che tale documento descriva non solo i contenuti svolti, che pure rimangono fondamentali, ma anche l'attuazione della progettazione didattica in termini di attività, progetti, esperienze.

Come precisato nel D.M. n. 37 del 2019 e nell'O.M. n. 205 del 2019, in questo contesto, opportuno spazio verrà dedicato ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento sviluppati nel corso del triennio, e alle attività correlate a "Cittadinanza e Costituzione".

Fermo restando il carattere informativo ed orientativo del documento, è bene ricordare che la competenza nella scelta dei materiali per il colloquio è normativamente affidata in via esclusiva alla commissione d'esame. Il consiglio di classe, perciò, descriverà il percorso formativo e didattico che potrà orientare il lavoro della commissione, ma non potrà sostituirsi alla commissione stessa nell'indicare i materiali da utilizzare per lo spunto iniziale del colloquio.

Lo svolgimento del colloquio

Lo svolgimento del colloquio è disciplinato dall'art 17, comma 9, del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dall'art.2 del D.M. n. 37 del 2019 e dall'art. 19 dell'O.M. n. 205 del 2019. Il colloquio è caratterizzato da quattro momenti:

- 1) l'avvio dai materiali di cui all'art. 19, co. 1, secondo periodo, dell'O.M. n. 205 del 2019 e la successiva trattazione di carattere pluridisciplinare;
- 2) l'esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, dell'esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento;
- 3) l'accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell'ambito delle attività relative a "Cittadinanza e Costituzione";
- 4) la discussione delle prove scritte.

Con riferimento ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento, l'esame di Stato è disciplinato, come è noto, dall'art. 20 del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dagli artt. 20 e 21 dell'O.M. n. 205 del 2019. In particolare, per lo svolgimento del colloquio trovano applicazione, rispettivamente, l'art. 20, comma 7, e l'art. 21, comma 5, dell'ordinanza ministeriale i quali prevedono che le commissioni d'esame sottopongano ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento i materiali di cui all'art. 19, comma 1, predisposti in coerenza con il PEI o il PDP di ciascuno. Pertanto, non trova applicazione per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento la procedura di cui all'art. 19, comma 5, dell'O.M. n.205 del 2019.

La conduzione del colloquio

In linea generale, la conduzione del colloquio dovrà avere come principali riferimenti la collegialità nel lavoro della commissione e il disposto dell'art. 19, comma 2, dell'O.M. n. 205 del 2019, che testualmente prevede: "la commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse".

Si segnala che i diversi commissari conducono il colloquio per le discipline per le quali hanno titolo purché correlate alla classe di concorso di cui sono titolari. Tale indicazione, che conferma quanto già previsto dalla previgente normativa, sottolinea la necessità di garantire un ampio coinvolgimento dei diversi commissari.

SOMMARIO

Il nuovo esame di Stato del secondo ciclo nell'OM 205/2019.....	1
Sintesi delle date fondamentali per l'operatività delle commissioni degli esami di Stato..	15
Istruzioni per lo svolgimento degli esami per indirizzi particolari.....	16

I. QUADRO NORMATIVO

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (stralcio)	17
Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (stralcio).....	28
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (stralcio).....	28

II. DECRETI MINISTERIALI

Decreto Miur 29 gennaio 2015, n. 10 (stralcio)	29
Decreto Miur 29 maggio 2015, n. 319	36
Decreto Miur 4 agosto 2016, n. 614	45
Decreto Miur 26 novembre 2018, n. 769.....	49
Decreto Miur 18 gennaio 2019, n. 37	54
Decreto Miur 5 marzo 2019, n. 183.....	66
Decreto Miur 24 aprile 2019, n. 379.....	73
Decreto Miur 24 aprile 2019, n. 382.....	76
Decreto Miur 24 aprile 2019, n. 384.....	79
Decreto Miur 24 aprile 2019, n. 385.....	83
Decreto Miur 24 aprile 2019, n. 386.....	86
Decreto Miur 24 aprile 2019, n. 387	88

III. ORDINANZA

Ordinanza Miur 11 marzo 2019, n. 205.....	91
---	----

IV. NOTE MINISTERIALI

Nota Miur 24 settembre 2018, prot. n. 16460.....	123
Nota Miur 4 ottobre 2018, prot. n. 3050	131
Nota Miur 12 ottobre 2018, prot. n. 17676	142
Nota Miur 26 novembre 2018, prot. n. 19890.....	151
Nota Miur 27 febbraio 2019, prot. n. 3610.....	152
Nota Miur 8 febbraio 2019, prot. n. 2472.....	153
Circolare Miur 26 marzo 2019, prot. n. 5222.....	154
Nota Miur 6 maggio 2019, prot. n. 788.....	173

A cura di **Leonilde Maloni - Rosa Seccia**

RICHIAMO ALL'EUROPA

Politiche scolastiche, sistemi educativi e professionalità



*Tavole di sintesi dei principali sistemi educativi
Abstract dei fondamentali documenti europei
Domande per la conversazione sui documenti in lingua*

Prefazione di Mariella Spinosi

Contributi di Leonilde Maloni, Gianna Prapatnich, Rosa Seccia

tecnodid
EDITRICE

Prezzo: € 32,00 - Pagine: 288

Il volume si propone di contribuire a rafforzare l'idea di cultura e identità europea e di facilitare il mondo della scuola nella progettazione europea e gli studenti nella ricerca di nuove opportunità per il proprio futuro. Illustra le politiche europee in tema di educazione e i principali programmi, quindi entra nel merito dei sistemi educativi e delle professionalità. Contiene tavole di sintesi dei sistemi educativi, abstract dei più importanti documenti, domande per la conversazione in lingua, utili per le prove orali dei concorsi per dirigenti scolastici, insegnanti e DSGA.

SUMMER SCHOOL ISCHIA

tecnodid
EDITRICE

28-30
luglio
2019

I luoghi dell'autonomia

L'aula, la presidenza, la segreteria, il territorio...

Prima sessione [domenica 28 luglio – ore 15,00-19,00]

GLI SCENARI GIURIDICI

Ore 15,00-15,30

Accoglienza

Ore 15,30-17,30

- Presentazione del seminario - A cura di Mariella Spinosi
 - Gli strumenti giuridici del dirigente: Regolamento di contabilità
A cura di Sergio Auriemma
- Domande aperte

Ore 17,30-19,00

- Il codice degli appalti nella gestione delle scuole - A cura di Carlo Buonauro
- Domande aperte

Seconda sessione [Lunedì 29 luglio – ore 9,00-13,00]

L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE

Ore 9,00-11,30

Presentazione della sessione

Relazioni:

- Dalla progettazione strategica agli strumenti della rendicontazione sociale - A cura di Damiano Previtali e Maria Teresa Stancarone
- La valutazione degli apprendimenti: a che punto siamo? - A cura di Ettore Acerra

Ore 11,30 -13,00

Mettiamoci alla prova: workshop in parallelo:

- L'autonomia in presidenza. I punti di forza e le responsabilità del dirigente: tra contratti e leggi - Coordinato da Domenico Ciccone
- L'autonomia in segreteria. Ottimizzare le risorse finanziarie: gli strumenti di gestione - Coordinato da Vittorio Delle Donne

Ore 11,30 -13,00

Corner per i neo dirigenti

Strumentazioni e simulazioni per i primi 100 giorni: on demand
Coordinato dai formatori Tecnodid

Terza sessione [Lunedì 29 luglio – ore 15,00-19,00]

I RISULTATI DELL'AUTONOMIA

Ore 15,00-17,00

Presentazione della sessione

Relazioni:

- L'autonomia possibile: le scelte che fanno la differenza - A cura di Francesco Profumo
- I volti dell'autonomia e le performance degli studenti: uno sguardo in Europa e nel mondo - A cura di Mario G. Dutto

Ore 17,00-19,00

Mettiamoci alla prova: workshop in parallelo

- L'autonomia nell'aula. Vietato non fare: come concretizzare le risorse dell'autonomia - Coordinato da Rossella Stornauiolo
- L'autonomia nel territorio. I nuovi livelli della governance: enti locali, reti, scuole polo. Amministrazione scolastica - Coordinato da Rosa Seccia

Ore 17,00-19,00

Corner per i neo dirigenti

Strumentazioni e simulazioni per i primi 100 giorni: on demand
Coordinato dai formatori Tecnodid

Quarta sessione [martedì 30 luglio – ore 9,00-13,00]

LE AUTONOMIE DIFFERENZIATE

Ore 9,00-11,00

Presentazione della sessione

Relazioni:

- Dalla legge 59/1997 allo stato attuale: cosa c'è di nuovo - A cura di Giuseppe Cosentino
- La scuola delle "autonomie" - A cura di Lucrezia Stellacci

Ore 11,00 -13,00

Tavola rotonda

Cosa chiedono le Regioni: i punti di forza e i rischi per le scuole
Presentazione e coordinamento a cura di Giancarlo Cerini
Parliamone con: Rappresentanti MIUR, Rappresentanti sindacali, Rappresentanti associazioni professionali (ANDIS, DISAL...), Esperti (Giuseppe Cosentino, Lucrezia Stellacci...)

Quinta sessione [martedì 30 luglio – ore 15,00-17,30]

L'AUTONOMIA E LE COMPETENZE DI CITTADINANZA

Ore 15,00-17,30

Presentazione della sessione

Relazioni:

- Sviluppare competenze a scuola per la cittadinanza: le "nuove" competenze europee - A cura di Antonia Carlini
- La nuova legge: tra educazione civica e educazione alla cittadinanza - A cura di Silvana Loiero
- I comportamenti, la condotta, le regole - A cura di Mariella Spinosi

Ore 17,30

Conclusione dei lavori

per maggiori informazioni

www.notiziedellascuola.it/eventi